

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

687^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-85

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 87-158*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 159-192*

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 3, 10

SCHIFANI (FI) 7

RIPAMONTI (Verdi-U) 8

CALVI (DS-U) 8

BORDON (Mar-DL-U) 9

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE Pag. 10, 15, 18 e passim

PETRINI (Mar-DL-U) 11, 57, 58 e passim

ZANCAN (Verdi-U) 12, 38, 43 e passim

BRUTTI Massimo (DS-U) 14, 36, 60 e passim

MANZIONE (Mar-DL-U) 15, 18, 19 e passim

CASTELLI, ministro della giustizia 32, 37, 61 e passim

FASSONE (DS-U) 33, 38, 49 e passim

CALVI (DS-U) 37, 45, 48 e passim

DALLA CHIESA (Mar-DL-U) 39, 41, 49 e passim

BOBBIO Luigi (AN) 41, 43

AYALA (DS-U) 43, 47, 63 e passim

CAVALLARO (Mar-DL-U) 54, 57

MACONI (DS-U) 69, 71, 81

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 19, 20, 21 e passim

Verifiche del numero legale 71, 78, 82

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2004 .. 85

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B:

Articolo 2 ed emendamenti da 2.18 a 2.74 .. 87

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 159

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	Pag. 180
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	180
Trasmissione di documenti	181

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 84
Interpellanze	181
Interrogazioni	182

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 28 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 2 all'11 novembre. (*v. Resoconto stenografico*).

SCHIFANI (*FI*). Il calendario dei lavori è stato modificato all'unanimità in adesione alla proposta del presidente Pera, che ha individuato nell'11 novembre la data ultima per l'approvazione del disegno di legge delega sull'ordinamento giudiziario, anche in considerazione della successiva e imminente apertura della sessione di bilancio. Conferma la volontà della maggioranza di agevolare il massimo confronto dialettico, soprattutto su un argomento importante come quello relativo alla giustizia, e conse-

guentemente di non voler blindare il testo, ma si augura che l'opposizione rinunci alle continue richieste di verifica del numero legale.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Conferma che l'approvazione unanime del calendario dei lavori è stata agevolata dalla ragionevole proposta di mediazione del Presidente del Senato, da tutti condivisa, ad eccezione dell'indicazione del termine per l'approvazione finale del disegno di legge, ma proprio per questo non comprende le ragioni dell'intervento del senatore Schifani.

CALVI (*DS-U*). Rivendicando al senso di responsabilità ed alla volontà costruttiva dei Gruppi di opposizione il mancato ostruzionismo sul disegno di legge delega, come riconosciuto dallo stesso ministro Castelli, ritiene inaccettabile la minaccia di un contingentamento dei tempi o addirittura del ricorso al voto di fiducia, sottesa alle parole del senatore Schifani, di fronte al comportamento della maggioranza che per ben 13 volte ha fatto mancare il numero legale.

BORDON (*Mar-DL-U*). L'irrituale dibattito su un calendario adottato con decisione unanime dalla Conferenza dei Capigruppo deriva dall'evidente insoddisfazione del senatore Schifani, che però non può ritenere di mettere un preventivo bavaglio ai Gruppi di opposizione, soprattutto in merito ad un provvedimento su cui è netta la contrarietà.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto

le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che, dopo l'accantonamento degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 e conseguentemente dell'articolo 1, si è passati all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda infine che sugli emendamenti 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243, 2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217, 2.218 e 2.317 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato, con successive votazioni, respinge l'emendamento 2.18 (identico al 2.19, al 2.20 e al 2.21) e l'emendamento 2.1000/2 (identico al 2.1000/3).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Invita l'Assemblea a riflettere ulteriormente sulla previsione di un colloquio psicoattitudinale per i candidati al concorso di magistrato, considerata la discrepanza tra la pretesa funzione di garanzia circa la salute psichica dei futuri magistrati e lo strumento indicato. Infatti, i *test* psicoattitudinali non possono avere funzione diagnostica, mentre quelli di personalità sono troppo complessi per prevederne l'utilizzo nell'ambito di procedure concorsuali; ma ancora maggiori perplessità suscita il colloquio psicoattitudinale, che si presta ad essere utilizzato come uno strumento assolutamente arbitrario. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Le ragioni del voto favorevole all'emendamento soppressivo della lettera *c*) risiedono nell'assurdità della disposizione che sottopone i vincitori del concorso per l'accesso in magistratura ad un colloquio di idoneità psicoattitudinale, senza chiarire quali siano i criteri del colloquio e a chi competa l'espressione del giudizio. Inoltre, l'elaborazione *a priori* di un modello attitudinale idoneo allo svolgimento della professione limita l'indipendenza della magistratura, in quanto lo stesso magistrato tenderà ad adeguarsi ad un modello elaborato anche sulla base di valutazioni politiche.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Il testo proposto dal Governo non precisa quale sia l'effetto di una valutazione non positiva del colloquio psicoattitudinale, anche se a rigore di logica ciò dovrebbe comportare l'esclusione dalla magistratura. Né vengono definiti i parametri di valutazione delle prove in riferimento alla preferenza espressa per la funzione requirente o per quella giudicante, né come tale disposizione sarà applicata nel caso in cui l'espressione della preferenza non possa tradursi nell'espletamento di quella specifica funzione. Annuncia quindi il voto favorevole alla soppressione di una norma improvvisata, stravagante e tecnicamente imprecisa, che riveste solo il valore simbolico di esprimere diffidenza e sospetto nei confronti dei magistrati.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/35.

MANZIONE (Mar-DL-U). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 2.1000/4, sottolinea che l'articolo 104 del Regolamento, applicando correttamente il principio costituzionale del bicameralismo perfetto, esclude la possibilità di emendare le parti già approvate in un identico testo dai due rami del Parlamento. La decisione della Presidenza di ammettere alla votazione il maxiemendamento del Governo, che modifica anche disposizioni ormai definitive, è dunque un atto costituzionalmente gravissimo. Pur considerando che la procedura di approvazione del disegno di legge potrà essere eccepita dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale, resta il dato politico di aver consentito al Governo di ricorrere ad una procedura che è impedita da norme costituzionali. *(Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. Poiché le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato attengono a diversi aspetti delle modalità concorsuali, sono ammissibili gli emendamenti relativi alle modalità di svolgimento degli esami, poiché queste erano originariamente riferite nel loro complesso a fattispecie la cui disciplina è stato oggetto di modificazione da parte della Camera. Per tale ragione la Presidenza ha ritenuto ammissibili anche emendamenti di iniziativa parlamentare relativi a tali ambiti.

MANZIONE (Mar-DL-U). Pur prendendo atto della decisione della Presidenza, ritiene che i criteri di ammissibilità delineati siano applicabili ad emendamenti relativi ad alcune specifiche disposizioni, ma non ad un emendamento come quello del Governo che riscrive il complesso della normativa.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.1000/4, 2.1000/36, 2.1000/6 e 2.1000/7. È inoltre respinto l'emendamento 2.1000/5.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ritira gli emendamenti 2.1000/15, 2.1000/17, 2.1000/19 e 2.1000/24. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.1000/20, afferente ad una norma già sottoposta a votazione nel medesimo testo dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.1000/8, 2.1000/9, 2.1000/10, 2.1000/11, 2.1000/12, 2.1000/13, 2.1000/14, 2.1000/16, 2.1000/18, 2.1000/20, 2.1000/20a e 2.1000/22. Il Senato respinge anche gli emendamenti 2.1000/37, 2.1000/21, 2.1000/23 e 2.1000/38.

Presidenza del presidente PERA

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ribadisce che le numerose richieste di voto elettronico servono a chiarire la responsabilità della votazione di proposte di modifica inammissibili perché relative a norme già sottoposte nel medesimo testo ad una doppia votazione. Ritira l'emendamento 2.1000/27.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.1000/25 e 2.1000/26.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Invita l'opposizione ad un atteggiamento improntato a maggiore coerenza, dal momento che sta votando a favore di emendamenti tesi a sopprimere proposte avanzate proprio per venire incontro ai rilievi critici emersi nel corso del dibattito. È il caso della soppressione dell'originaria facoltà attribuita al Ministro di ricorrere al TAR nel corso di una azione disciplinare indetta dal procuratore generale, modifica fortemente voluta dall'opposizione, che ora verrebbe annullata nel caso di un voto favorevole sull'emendamento in esame. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Come più volte ricordato, gli emendamenti hanno lo scopo di sottolineare la violazione di norme costituzionali e regolamentari perpetrata con l'esame e la votazione di un emendamento che in molte sue parti modifica testi già approvati nella medesima formulazione tanto dal Senato quanto dalla Camera dei deputati. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.1000/28. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.1000/28.

FASSONE (*DS-U*). Dichiara voto contrario all'emendamento 2.1000/29, che intende sopprimere una previsione molto positiva contenuta nell'emendamento del Governo, con cui potranno essere evitati trattamenti di privilegio a favore dei magistrati attualmente dislocati presso il Ministero.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.1000/29, 2.1000/30 e 2.1000/31. Il Senato respinge l'emendamento 2.1000/1.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 2.1000/32.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.1000/33 e 2.1000/34 sono stati ritirati. Avverte che il Governo ha apportato una correzione all'emendamento 2.1000. (*v. Allegato A*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Le modifiche *in itinere* dei testi in votazione non consentono all'Assemblea di votare in piena consapevolezza, specie quando si tratta di innovazioni rilevanti: è il caso della correzione annunciata dal Presidente, che comporta un cambiamento delle commissioni di esame al fine di includere nelle stesse anche psichiatri o specialisti in grado di valutare l'idoneità psichica dei candidati magistrati, peraltro sulla base di parametri differenti a seconda dell'indicazione della preferenza per la funzione requirente o per quella giudicante.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Una riformulazione dei testi da porre in votazione è prassi parlamentare. Nel merito, la modifica tende a sottolineare che il colloquio di idoneità psicoattitudinale non costituisce una terza fase dell'esame.

CALVI (*DS-U*). Chiede che l'emendamento del Governo, che riformula buona parte del provvedimento, venga discusso e votato per parti separate, esaminando di volta in volta argomenti omogenei.

ZANCAN (*Verdi-U*). La nuova formulazione dell'emendamento andrebbe ulteriormente modificata.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il testo posto in votazione raccoglie anche l'indicazione del senatore Zancan.

FASSONE (*DS-U*). Propone vengano esaminate separatamente le lettere *a), b), n), o), p), q), r), s), t)* e *u)* ed in blocchi unici le lettere da *c)* a *m)* e da *v)* alla fine.

Il Senato respinge la proposta del senatore Fassone.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.1000 (testo corretto) del Governo ha contenuto eterogeneo e quindi avrebbe dovuto essere esaminato per argomenti. Rilevato che esso pone problemi non secondari di ammissibilità costituzionale contenendo norme che nessun senatore avrebbe potuto modificare in quanto già approvate nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento, dichiara il voto contrario della Margherita. In particolare, pur prevedendosi la soppressione della scandalosa concessione dei titoli preferenziali ai collaboratori del Ministro al fine di assicurare loro *ope legis* ruoli di responsabilità apicale, l'emendamento non riesce a modificare l'impianto negativo della riforma e conferma alcune innovazioni, quali i colloqui psicoattitudinali, inefficaci ai fini dell'effettiva verifica delle attitudini personali del candidato magistrato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 2.1000 del Governo sottolineandone la grande valenza di carattere politico laddove accoglie molti suggerimenti offerti dall'opposizione e anche dall'Associazione nazionale magistrati, a dimostrazione dell'atteggiamento di disponibilità al dialogo e alla mediazione da parte della maggioranza e del Governo. Se l'opposizione fosse mossa anziché da preconcetta ostilità al provvedimento, dalla volontà di procedere ad una riforma migliorativa dell'ordinamento giudiziario dovrebbe quindi sostenere le importanti modifiche proposte, come quella, in particolare, secondo cui le prove scritte dei concorsi debbono consistere nella risoluzione di uno o più casi pratici o l'altra che sopprime la norma che assegnava un punteggio aggiuntivo nella progressione di carriera ai magistrati collocati presso il Ministero.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.1000 del Governo è motivato soltanto dalla volontà di rimediare ad alcuni errori marchiani contenuti nel disegno di legge e non dalla volontà di costruire, mediante il dialogo, un sistema di norme condiviso teso a migliorare effettivamente l'ordinamento giudiziario; pertanto il suo Gruppo esprimerà un voto contrario. L'unica nota positiva è rappresentata dalla cancellazione della vergognosa norma che assegnava un vero e proprio privilegio ai magistrati distaccati presso il Ministero. Per il resto, l'emendamento contiene norme pericolose, come quella relativa al colloquio di idoneità psicoattitudinale, che rischia di tramutarsi in una preselezione di carattere politico da operare sui candidati magistrati.

CALVI (*DS-U*). Ponendo in votazione complessivamente il maxiemendamento, la maggioranza manifesta chiaramente la sua chiusura al dialogo mettendo l'opposizione nella condizione di respingere anche quelle parti su cui si poteva registrare una convergenza. La maggioranza inoltre, con il suo atteggiamento di silenzioso appiattimento dialettico, dimostra chiaramente di voler procedere all'approvazione della riforma per mere ragioni di carattere politico piuttosto che per una effettiva convinzione nel merito. Le modifiche contenute nel maxiemendamento, infatti, segnalano la forte confusione che regna nella maggioranza, come nel caso dei colloqui psicoattitudinali di cui in pochi giorni sono state proposte numerose formulazioni. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

AYALA (*DS-U*). In dissenso dal Gruppo si asterrà nella votazione riconoscendo al maxiemendamento l'unico pregio di sopprimere una norma incostituzionale come quella che assegnava ai magistrati distaccati presso il Ministero della giustizia un vero e proprio privilegio rappresentato dal riconoscimento di punteggio aggiuntivo nella progressione di carriera. Invita pertanto a compiere un ulteriore passo in quella direzione sopprimendo un'altra norma palesemente incostituzionale come quella rappresentata dalla facoltà riconosciuta al Ministro non solo di promuovere l'a-

zione disciplinare ma anche di opporsi alla eventuale declaratoria di non luogo a procedere e di intervenire nel contraddittorio, dove le funzioni di pubblico ministero vengono peraltro svolte già dal procuratore generale.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALVI (DS-U), è respinto l'emendamento 2.1000 (testo corretto) (in conseguenza di tale votazione, risultano preclusi i seguenti emendamenti: 2.22, 2.506, 2.507, 2.44, 2.45, 2.46, 2.58, 2.59, 2.60, 2.77, 2.98, 2.109, 2.115, 2.117, 2.118, 2.120, 2.135, 2.136, 2.138, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.161, 2.169, 2.170, 2.171, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.190, 2.210, 2.211, 2.212, 2.534, 2.244, 2.245, 2.246, 2.260, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.332, 2.333, 2.335, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.353, 2.356, 2.357, 2.380; risultano inoltre assorbiti gli emendamenti 2.100, 2.213, 2.334, 2.369 e 2.370).

CALVI (DS-U). Ritira gli emendamenti 2.23 e 2.24.

FASSONE (DS-U). Non sono sufficientemente chiari i motivi della preclusione dell'emendamento 2.22, considerato che l'emendamento 2.249 riveste analogo contenuto ma non risulta precluso.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.25 che propone una modifica volta a garantire un maggiore rigore nel senso di non ammettere al concorso coloro che abbiano sostenuto per due volte le prove scritte con esito sfavorevole.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.25, che sottoscrive, condividendo l'esigenza di maggiore rigore in ordine al superamento delle prove.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.25 e 2.26.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). In una logica di semplificazione delle carriere dei magistrati l'emendamento 2.32 propone di sopprimere le funzioni semidirettive requirenti di primo grado onde delineare una gerarchia funzionale ridotta ed efficiente. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

FASSONE (DS-U). Ritira l'emendamento 2.34.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 2.32, 2.35 e 2.36.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 2.37 che propone anche in questo caso di semplificare i livelli funzionali delle carriere dei magistrati.

È quindi respinto l'emendamento 2.37.

FASSONE (*DS-U*). Ritira gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41 a dimostrazione della volontà dell'opposizione di accentrare l'attenzione su proposte qualificanti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ritira l'emendamento 2.42.

FASSONE (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 2.43 (testo corretto) che offre una risposta positiva e meditata alla questione della separazione delle carriere, facendone uno strumento teso a garantire una maggiore professionalità specifica dei magistrati nei ruoli inquirente e giudicante. Si propone infatti il passaggio da una funzione all'altra previo apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura e si cerca di evitare il prevalere di esigenze di carattere personale prevedendo di esercitare l'una o l'altra funzione per almeno otto anni in ufficio ubicato in diverso circondario o distretto.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Sebbene l'articolo 111 della Costituzione non consenta una distinzione delle carriere dei magistrati inquirenti e giudicanti, la questione più che sul piano formale deve essere valutata considerando l'importanza di garantire l'acquisizione per il pubblico ministero della cultura della giurisdizione che proviene dallo svolgimento della funzione di giudice terzo. Occorre altresì evitare l'assoggettamento del pubblico ministero all'Esecutivo, considerata peraltro l'obbligatorietà dell'azione penale, e quindi appaiono sufficientemente equilibrate le regole previste dall'emendamento 2.43, sul quale dichiaro a nome del Gruppo il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 2.43 esprime la posizione della minoranza in ordine alla distinzione delle funzioni. Con una normativa meno farragিনosa e macchinosa di quella proposta dal Governo, l'emendamento stabilisce il tirocinio del giovane magistrato all'interno di un organo collegiale per almeno un triennio; dopo tale periodo, prevede l'esercizio della facoltà di scelta fra le funzioni inquirente e giudicante, con la possibilità del passaggio all'altra funzione, decorso un ulteriore periodo di otto anni, previo esito positivo di un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura e a condizione di uno spostamento del magistrato verso un diverso circondario o, in caso di funzioni di secondo grado, un diverso distretto.

Il Senato respinge l'emendamento 2.43 (testo corretto).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.50 e 2.51 sono improcedibili.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.47 (identico al 2.48), 2.49, 2.53, 2.56, 2.57 e 2.61 (identico al 2.62). Sono quindi respinti, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), l'emendamento 2.54 e, con distinte votazioni

nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), gli emendamenti 2.63 e 2.64.

BRUTTI Massimo (DS-U). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 2.65, richiamando l'attenzione sulla necessità di introdurre garanzie per i cittadini e, nel contempo, la consapevolezza che dall'accertamento delle responsabilità penali da parte dei giudici dipende la difesa della società. Da tali considerazioni deriva l'inopportunità di una rigida separazione tra le due funzioni, poiché al contrario è proprio dalla possibilità di un passaggio dalla funzione requirente alla giudicante e viceversa, previo apposito corso di aggiornamento presso la Scuola superiore della magistratura, che può attuarsi quella riconversione utile punto di equilibrio per l'intero sistema. Considerato che la stesura del maxiemendamento della maggioranza non è stato il frutto di un'operazione condivisa con l'opposizione, sollecito al Ministro della giustizia una dimostrazione di reale disponibilità al confronto.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.65 e 2.509.

CASTELLI, ministro della giustizia. Dispiace sentire che il maxiemendamento non è stato riformulato ascoltando le osservazioni dell'opposizione, ma ciò rappresenta un'ulteriore dimostrazione da parte dell'opposizione della mancata volontà di un confronto dialettico.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Caldeggia l'approvazione dell'emendamento 2.66, perché il passaggio da una funzione all'altra dopo cinque anni in luogo dei previsti tre anni appare più congruo per verificare la vocazione della scelta inizialmente compiuta dal magistrato.

AYALA (DS-U). Il decorso di un termine di cinque anni anziché di tre non altera la struttura costituzionale del pubblico ministero, che esercitando obbligatoriamente l'azione penale e applicando in qualità di magistrato la cultura della giurisdizione rappresenta un sia pure anomalo vantaggio per la giustizia italiana. Per tali ragioni è opportuno continuare a prevedere all'inizio della carriera di pubblico ministero lo svolgimento delle funzioni giudicanti per cinque anni.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.66 e 2.67 (identico al 2.510).

ZANCAN (Verdi-U). L'emendamento 2.511 riguarda la delicata questione della valutazione per titoli ed esami comprensiva delle sentenze. A parte la penalizzazione per taluni settori della cosiddetta giustizia periferica, come il tribunale di sorveglianza o i giudici tutelari, occorre evitare che sentenze splendide ma nella sostanza sbagliate possano influire maggiormente di sentenze giuste ma magari formalmente inesatte. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).

CALVI (DS-U). Le modalità con cui si realizza un'anomala separazione delle carriere non assicura l'imparzialità e l'efficienza della giustizia, mentre sarebbe stata preferibile una vera separazione delle funzioni per meglio garantire la terzietà del giudice e quindi la parità delle parti nella valutazione delle prove. Imporre al magistrato una definitiva scelta di carriera dopo soli tre anni di svolgimento di una determinata funzione è una misura vessatoria ed irragionevole, che dimostra una totale insensibilità nei confronti delle inclinazioni personali dei magistrati.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.511, con preclusione della seconda parte dello stesso e del 2.68. È inoltre respinto l'emendamento 2.512.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Si rammarica per la reiezione dell'emendamento 2.66, che per consolidare la comune cultura della giurisdizione dei magistrati prevedeva lo svolgimento del tirocinio nella funzione giudicante. Con l'emendamento 2.69, che chiede sia votato con procedimento elettronico, si eleva a cinque anni il periodo entro il quale il magistrato che ha assunto le funzioni requirenti può partecipare a concorsi per le funzioni giudicanti.

ZANCAN (Verdi-U). La delicatezza delle funzioni che i magistrati svolgono ai fini della tenuta sociale e del consenso delle istituzioni richiede che le decisioni circa l'ambito in cui svolgere la propria carriera siano adeguatamente maturate, mentre le scadenze imposte dal provvedimento non consentono di effettuare una scelta adeguatamente ponderata. Annuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento 2.69.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.69. È inoltre respinto l'emendamento 2.70, identico al 2.513. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.514.

FASSONE (DS-U). Le disposizioni del disegno di legge con molta probabilità incapperanno in una pronuncia di incostituzionalità: infatti, mentre l'articolo 106 della Costituzione prevede che il concorso abiliti allo svolgimento di tutte le funzioni magistratuali, il dispositivo del provvedimento impedisce il passaggio da una funzione all'altra nel caso in cui non esistano posti vacanti nella funzione richiesta. L'emendamento 2.71 si prefigge pertanto di mitigare questa eccessiva rigidità, riconoscendo il di-

ritto di rinnovare la domanda e la priorità rispetto agli altri richiedenti a coloro che non abbiano potuto ottenere il passaggio per carenza di posti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Nonostante il maxiemendamento 2.1000 rappresenti un arretramento rispetto alle originarie intenzioni del Governo e della maggioranza, la sua approvazione ha indotto alcuni esponenti dell'Associazione nazionale magistrati ad annunciare uno sciopero. Tale decisione evidenzia la volontà di non rispettare le decisioni del Parlamento, mentre la costante presenza della maggioranza in Aula ribadisce la sovranità del Parlamento e la sua ferma volontà di concludere l'iter della riforma. (*Vivi applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.71, in quanto subordinare la scelta delle funzioni da parte dei magistrati alla vacanza di posti è segno di una cattiva organizzazione. È pertanto assolutamente comprensibile che le difficoltà della magistratura si esprimano attraverso la proclamazione di un'astensione dalle udienze ed il Governo dovrebbe riflettere sulla circostanza che tutti gli operatori della giustizia e la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si sono dichiarati contrari a questa riforma. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La riforma in discussione non è frutto della elaborazione del Parlamento, ma è scritta da una fazione di magistrati in funzione di una guerra interna alla magistratura. Pertanto, la maggioranza che si erge a paladina dell'autonomia del Parlamento rispetto all'ordine giudiziario, avrebbe dovuto dimostrarsi effettivamente autonoma rispetto al potere Esecutivo, ad esempio aderendo alla richiesta dell'opposizione di votare il maxiemendamento per parti separate. Sottoscrive l'emendamento 2.71 del senatore Fassone, ispirato a notevole buon-senso e che consente di razionalizzare l'incongruente meccanismo previsto dal disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

Previo verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.71.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). L'emendamento 2.72 è ispirato a buon senso e tende a rendere effettivamente possibile il passaggio alla funzione prescelta dal magistrato, come peraltro consentito dal meccanismo individuato dalla maggioranza. Coglie l'occasione per esprimere il più fermo dissenso sulle dichiarazioni del Ministro: la manifestazione di valutazioni critiche da parte di un esponente dell'Associazione nazionale magistrati sulla proposta del Governo e sull'atteggiamento di indisponibilità all'accoglimento dei suggerimenti e delle richieste di modifica provenienti dalla magistratura è pienamente legittima e contribuisce al dibattito pubblico su una legge negativa. Il Parlamento non può sentirsi minacciato dalle dichiarazioni a favore del legittimo esercizio del diritto di sciopero e quindi

le invettive del Ministro appaiono totalmente fuori luogo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). È grave ritenere che una legittima protesta contro un atto del Parlamento possa costituire un *vulnus* alla sovranità dello stesso, la quale in realtà è connaturata al carattere rappresentativo dell'istituzione. Sarebbe pertanto più opportuno che la maggioranza, anziché condividere entusiasticamente le pesanti affermazioni del Ministro, cercasse di interpretare il malcontento e il dissenso largamente prevalenti nel Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.72. Viene respinto anche l'emendamento 2.73.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.74 rispetta le esigenze di stabilità nella funzione dei magistrati senza frustrare la propensione manifestata dall'interessato. Avendo recentemente il Parlamento elevato l'età pensionabile dei magistrati, appare sconcertante che ora si preveda un meccanismo che impone una decisione irrevocabile ad inizio carriera. Fissare un tetto massimo di non più di due passaggi nell'arco dell'intera carriera offrirebbe certamente maggiori garanzie di equilibrio da parte del giudice nell'esercizio delle sue funzioni che non il meccanismo adottato dal Governo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Se la maggioranza ed il Governo prestassero maggiore attenzione al processo di desertificazione in atto presso le procure della Repubblica, comprenderebbero quanto la scelta irreversibile imposta ai magistrati rischi nel tempo di lasciare scoperta la funzione di pubblico ministero.

Il Senato respinge l'emendamento 2.74.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cantoni, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, D'Ippolito, Favaro, Maffioli, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella (a partire dalle ore 17,30), per attività di rappresentanza del Senato; Archiutti, per attività della 4^a Commissione permanente; Bettamio, per attività della 10^a Commissione permanente; Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gubert, Manzella e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Righetti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Chiusoli, Coviello e Sodano Tommaso, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità alcune modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino all'11 novembre.

A partire da oggi pomeriggio e nel corso di questa settimana – le cui sedute si prolungheranno oltre il consueto orario – nonché della prossima proseguirà la discussione del disegno di legge recante delega sull'ordinamento giudiziario.

I decreti-legge in scadenza (concorso per uditore giudiziario; rettifica conflitto di interessi; ammortizzatori sociali), per i quali i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi, saranno discussi tra le ore 18 e le ore 21 di domani, mercoledì 3 novembre, con eventuale prosieguo dalle ore 9,30 alle ore 11 di giovedì 4, data entro cui dovranno essere posti in votazione.

Il calendario potrà essere eventualmente integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'aviazione civile – in scadenza martedì 9 novembre – già approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 4 novembre proseguiranno le discussioni generali sulle mozioni Soliani ed altri sui programmi scolastici e Compagna ed altri sugli attacchi terroristici suicidi.

In relazione al 50° Seminario annuale dell'Assemblea della NATO previsto a Venezia dal 12 al 16 novembre, l'Assemblea del Senato non terrà seduta nel pomeriggio di giovedì 11 e nella mattina di martedì 16 novembre.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'11 novembre 2004:

Martedì	2 novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito disegno di legge n. 1296-B e connessi – Delega ordinamento giudiziario (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Seguito disegno di legge n. 3103-B – Decreto-legge n. 234, sul concorso per uditore giudiziario (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – scade il 7 novembre 2004</i>) - Seguito disegno di legge n. 3102-B – Decreto-legge n. 233, recante rettifiche alla legge sui conflitti di interesse (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – scade il 7 novembre 2004</i>) - Seguito disegno di legge n. 3135 – Decreto-legge n. 249, in materia di politiche del lavoro e sociali (<i>Presentato al Senato – voto finale entro il 5 novembre 2004 – scade il 5 dicembre 2004</i>)
Mercoledì	3 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
Mercoledì	3 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-21)	
Giovedì	4 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	4 novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito discussioni generali: mozione n. 268, Soliani ed altri, sui programmi scolastici; mozione n. 290, Compagna ed altri, sugli attacchi terroristici suicidi - Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 sull'aviazione civile, già approvato dal Senato, ove modificato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati (scade il 9 novembre 2004).

I decreti-legge previsti dal calendario saranno esaminati dalle ore 18 alle ore 21 di mercoledì 3 novembre ed eventualmente dalle ore 9,30 alle ore 11 di giovedì 4 novembre.

Martedì	9 novembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	<ul style="list-style-type: none"> - Seguito discussioni generali argomenti già avviati (Disegno di legge n. 2516 – Delega dottori commercialisti)
---------	------------	--	---

Martedì	9 novembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Seguito disegno di legge n. 1296-B e connessi – Delega ordinamento giudiziario (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	10 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	10 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Giovedì	11 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
			– Seguito discussione argomenti non conclusi (Disegno di legge n. 2958 – Mandato di cattura europeo; disegno di legge n. 2894 – Istituzione Eurojust; disegno di legge n. 1899 e connessi – Legittima difesa; disegno di legge n. 2431 – Delega testo unico minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia; disegno di legge n. 2516 – Delega dottori commercialisti)
			– Eventuali interrogazioni e interpellanze con carattere d'urgenza

In relazione al 50° Seminario annuale dell'Assemblea della NATO previsto a Venezia dal 12 al 16 novembre 2004, l'Assemblea del Senato non terrà seduta nel pomeriggio di giovedì 11 e nella mattina di martedì 16 novembre.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3135
(Decreto-legge n. 249, in materia di politiche del lavoro e sociali)
(Totale 4 h., incluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	15'
Governo	15'
Votazioni	1h

Gruppi 2 ore e 30', di cui:

AN	19'
UDC	15'
DS-U	23'
FI	26'
LP	12'
Mar-DL-U	16'
Misto	15'
Aut	10'
Verdi-U	10'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3103-B
(Decreto-legge n. 234, sul concorso per uditore giudiziario)
(Totale 1 ora e 10 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	5'
Governo	5'
Votazioni	10'

Gruppi 50', di cui:

AN	5'
UDC	5'
DS-U	5'
FI	5'
LP	5'
Mar-DL-U	5'
Misto	5'
Aut	5'
Verdi-U	5'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3102-B
(Decreto-legge n. 233, recante rettifiche alla legge sui conflitti di interesse)
(Totale 1 ora e 10 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	5'
Governo	5'
Votazioni	10'

Gruppi 50', di cui:

AN	5'
UDC	5'
DS-U	5'
FI	5'
LP	5'
Mar-DL-U	5'
Misto	5'
Aut	5'
Verdi-U	5'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 3104-B
(Decreto-legge n. 247, recante interventi urgenti
nel settore dell'aviazione civile)
(Totale 1 ora e 10 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	5'
Governo	5'
Votazioni	10'

Gruppi 50', di cui:

AN	5'
UDC	5'
DS-U	5'
FI	5'
LP	5'
Mar-DL-U	5'
Misto	5'
Aut	5'
Verdi-U	5'
Dissenzienti	5'

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, questo calendario dei lavori è stato approvato all'unanimità in quanto sia la maggioranza che l'opposizione hanno deciso di aderire alla proposta di mediazione avanzata dal Presidente del Senato.

Vi era stata la richiesta di un Capogruppo della maggioranza d'individuare nell'11 novembre prossimo venturo la data finale relativa all'approvazione del disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Questo perché individuavamo e individuiamo in quel momento la data entro cui il Senato sarà chiamato ad occuparsi di disegni di legge che non comportano spese, in quanto di lì a breve è noto che in questo ramo del Parlamento inizierà la sessione di bilancio.

Esigenze oggettive di calendario, e non esigenze politiche, postulano per la maggioranza e per il Governo la definizione dei lavori entro quella data. Noi confermiamo questa esigenza – che è obiettiva – e continueremo in queste ore, in questi giorni, a manifestare la nostra volontà di confronto e dialogo su questo importante tema.

Abbiamo aderito anche alla richiesta del Presidente di non procedere all'armonizzazione dei tempi perché confidiamo nella possibilità che il dibattito sulla giustizia possa essere alto e nobile, come sempre è stato in questo ramo del Parlamento e nella Commissione giustizia del Senato.

Abbiamo già individuato, infatti, alcuni argomenti che sono stati accantonati per una riflessione bilaterale, di maggioranza e di opposizione, ai fini di un miglioramento del testo. Si tratta di un provvedimento non blindato, di un testo aperto al contributo di tutti gli addetti ai lavori, ma anche di un testo che va definito entro una certa data.

Ci auguriamo, signor Presidente, che questo percorso possa essere privo di inutili accidenti che sicuramente sottraggono tempo al dibattito; mi riferisco, in assenza di un contingentamento dei tempi, a richieste ininterrotte, se non immediate, di verifica del numero legale che, da un lato, fanno apparire una situazione che non è, come se la maggioranza non fosse in Aula, e dall'altro impediscono anche agli esponenti dell'opposizione di elaborare le loro idee con l'attenzione massima posta, fino ad oggi, da parte di esponenti della stessa maggioranza.

Dico questo, signor Presidente, perché è nostra intenzione ed auspicio fare in modo che il dibattito prosegua su un percorso di reciproca collaborazione, nel rispetto delle posizioni differenziate di carattere più politico, a volte, che di merito. Infatti, se paragonassimo questo testo a quello iniziale esitato dal Governo, troveremmo moltissime differenze, frutto della mediazione, della riflessione e delle richieste anche di categorie sociali estranee a quest'Aula.

Confidiamo, dunque, in questo percorso. Nello stesso tempo, mi auguro che quest'Assemblea possa essere intensamente chiamata ad occuparsi dell'argomento e a non vedersi protagonista d'interruzioni dei lavori

d'Aula, onorevoli colleghi, che secondo me – è un parere personale – sono inutili punture di spillo. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Ripeto: sono soltanto punture di spillo in un percorso in cui non vi è nulla di conflittuale, almeno sotto il profilo della regolamentazione dei tempi.

Mi auguro anche che la maggioranza, che ha sempre dato prova in questo ramo del Parlamento di essere compatta e determinata, faccia di tutto perché impegni momentanei o saltuari possano essere accantonati.

Mi rendo perfettamente conto di come a volte sia stancante e sner-vante stare in Aula per ore ad ascoltare dibattiti su materie che non toc-cano la propria specifica preparazione. Esse, comunque, fanno parte del programma di Governo e della maggioranza e quindi meritano la massima attenzione ed il massimo del sacrificio.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, proprio perché il calenda-rio è stato approvato all'unanimità, mi stupisco dell'intervento del collega Schifani. Sembra infatti che egli voglia smentire quel voto, nonché se stesso.

Signor Presidente, abbiamo approvato all'unanimità il calendario, so-stanzialmente perché non era diverso da quello originario. La proposta del presidente Pera, che permette all'Aula di continuare i propri lavori con tranquillità e con un confronto positivo tra i Gruppi, ci è sembrata ragio-nevole.

Anticipo solo, lo dico in risposta al senatore Schifani, che non siamo d'accordo nello stabilire preventivamente un termine di chiusura per l'ap-provazione finale di questo importante provvedimento. La stessa motiva-zione portata dal collega Schifani è inconsistente, perché la sessione di bi-lancio non si aprirà giovedì 11, ma giovedì 18, sempre che la Camera ci trasmetta, per quella data, i documenti di bilancio. Dunque, la motivazione sostenuta dal senatore Schifani non ha valore.

Concludo dicendo che ci stupiamo della precisazione del collega e che confermiamo il nostro appoggio alla proposta di calendario avanzata dal Presidente.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, il calendario è stato approvato al-l'unanimità, quindi, credo non vi sia alcunché da aggiungere, se non pren-dere atto delle dichiarazioni del senatore Schifani.

Vorrei rivendicare all'opposizione e ai nostri Gruppi il fatto che ab-biamo presentato emendamenti che entravano nel merito delle questioni e che gli interventi finora fatti in Aula sono stati corretti, congrui e mirati ad

illustrare le nostre posizioni, tanto che il Ministro della giustizia, cui è doveroso questo riconoscimento, ha dato atto sulla stampa che non abbiamo fatto un'opposizione ostruzionistica.

Ciò che mi preoccupa, e lo voglio dire con estrema chiarezza, è il fatto che il senatore Schifani abbia detto che così si può andare avanti, ma anche che, qualora dovesse essere richiesta la verifica del numero legale in modo più frequente, si potrebbero contingentare i tempi. Sappiamo bene quali sono i poteri della maggioranza e del Governo di chiedere e di ottenere, sia il contingentamento dei tempi sia il voto di fiducia. Questo non ci impressiona, non è certo lo strumento che porterà a modificare il nostro atteggiamento. Noi vogliamo confrontarci nel merito di ciascun istituto.

Voglio ricordare che se abbiamo chiesto il numero legale, e lo rivendico, lo abbiamo fatto per avere un'Assemblea legittima e per verificare se essa fosse in grado di apprezzare ciò che stavamo dicendo. La verità è che per ben tredici volte la maggioranza ha fatto mancare il numero legale. Paradossalmente dovrei, o potrei, dire che l'ostruzionismo è stato della maggioranza, ma certamente non è questo l'argomento polemico che voglio utilizzare.

Noi continuiamo in un confronto di merito e questi accenni vagamente minacciosi non ci faranno cambiare opinione su questo dibattito o la nostra linea di politica del diritto.

BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi scuso con lei e anche con i colleghi perché tutta questa discussione ha in sé elementi d'irritualità. Stiamo intervenendo sul calendario predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo ed approvato all'unanimità perché il senatore Schifani, evidentemente non molto soddisfatto (diversamente il suo intervento è incomprendibile) di quanto è avvenuto in Conferenza dei Capigruppo ha tentato – in questo sta l'irritualità – di dare una sua interpretazione di quel calendario. Ebbene, il calendario è esattamente quello che lei, signor Presidente, ha testé comunicato all'Aula e che tra breve verrà stampato negli atti del Senato, nient'altro.

Si possono avere differenti opinioni, ma ciò rientra nel normale andamento dei lavori dell'Aula del Senato e nel normale confronto dialettico. Naturalmente noi, avendo una radicale contrarietà a questa proposta di legge, faremo di tutto perché non venga approvata affatto, e non solo la prossima settimana. Gli altri, ovviamente, si comporteranno in modo diverso, così come ritengono legittimamente di voler fare, ma non si può, ancora una volta, cercare di mettere una sorta di preventivo bavaglio alla volontà e alla libera espressione di quest'Aula, a maggior ragione quando in sede di Conferenza dei Capigruppo si è deciso di non contingentare i tempi, un dato, questo che noi rileviamo come importante. Ma

soprattutto, signor Presidente, non si possono assolutamente scaricare su quest'Aula e in particolare sull'opposizione i problemi e le contraddizioni della maggioranza.

È qui presente il ministro Castelli e voglio ringraziarlo, se non altro per l'onestà delle sue dichiarazioni. La scorsa settimana, essendosi per l'ennesima volta interrotta la discussione per la mancata presenza di parte della maggioranza, egli ha chiaramente dichiarato: non si tratta questa volta di ostruzionismo delle opposizioni, ma della mancata presenza di alcune componenti della maggioranza.

È una sorta di novità l'ostruzionismo della maggioranza; io spero che sia una novità e che in questo caso vada a buon fine perché evidentemente si prende atto che siamo di fronte ad una legge sbagliata.

PRESIDENTE. Immagino che a questo punto possiamo concludere questo scambio di vedute che, peraltro, hanno riproposto considerazioni già svolte in seno alla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l'articolo 1, e che nella seduta antimeridiana del 28 ottobre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.19, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, 2.20, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, e 2.21, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/2, presentato dal senatore Cavallaro, identico all'emendamento 2.1000/3, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/35.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.1000/35 riguarda la possibilità per il candidato di sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione.

Sono già intervenuto (in quel caso si trattava del testo precedente, che prevedeva l'esecuzione di *test* psico-attitudinali) rilevando la discrepanza fra lo strumento indicato dalla legge e le finalità che a quello strumento si assegnavano e risultavano dagli interventi di numerosi colleghi senatori, i quali, cioè, assegnavano a quello stesso strumento (i *test* psico-attitudinali) la funzione magica di garantire circa la salute psichica dei futuri magistrati.

Nel rilevare questa discrepanza, cioè la sostanziale insufficienza di quello strumento a garantire quel fine, mi ero chiesto se la Commissione avesse provveduto a tenere delle audizioni convocando degli psichiatri al fine di verificare la congruità dello strumento.

Dopo questo mio intervento, è stato replicato da parte del collega, senatore Gubetti, con una certa veemenza, che dovrei parlare con maggior rispetto della psichiatria, della psicologia e di coloro che la praticano. Curioso, perché avevo chiesto alla Commissione di verificare con degli psichiatri la congruità dello strumento immaginato e, quindi, esprimevo la massima fiducia ed il massimo rispetto nei confronti degli psichiatri e degli psicologi. Naturalmente, proprio perché illogico, questo bisticcio ha meritato al senatore Gubetti un applauso di tutti i Gruppi della maggioranza (lo annoto con un po' di ironia).

In realtà, ciò che intendevo dire e vorrei ribadire ora con più serenità è che il *test* psico-attitudinale ha una funzione non diagnostica; non intendo dire che la psicometria, come argomento più ampio, non possa avere quella capacità (il senatore Gubetti mi ricordava altri *test*, che però non possono essere classificati come psico-attitudinali, ma semmai come *test* di personalità, che sono cosa diversa dai *test* psico-attitudinali).

Ora, poiché in questo contesto si parlava di *test* psico-attitudinali e non di *test* di personalità, la mia obiezione era assolutamente fondata. D'altra parte, se parlassimo di *test* di personalità si aprirebbe un altro diverso problema, cioè se quegli strumenti (per esempio i *test* di Rorschach) siano in grado di svolgere una funzione di *screening* di tutti i candidati del concorso. Lei, senatore Gubetti, mi insegna che si tratta di *test* molto complessi, che richiedono una lettura molto attenta e tutt'altro che facile. Applicarli, quindi, all'intera massa di concorrenti sarebbe estremamente difficile.

Il discorso si complica nel momento in cui l'emendamento presentato dal Governo non parla più di *test* psico-attitudinali, ma di colloqui di idoneità psicoattitudinale.

Mescoliamo cose che hanno un carattere assolutamente diverso: un conto, infatti, è il colloquio tenuto dallo psichiatra, che ha un valore di diagnostica clinica, di psicodiagnostica; altro sono i *test* psico-attitudinali, che hanno tutt'altro valore e sono strumenti psicometrici indicati soltanto per rilevare le specifiche capacità del candidato.

Il colloquio, quindi, di idoneità psico-attitudinale è qualcosa che non trova alcun riscontro nella pratica clinica psichiatrica e nella psicometria in generale; non si sa cosa sia.

Il problema è che può diventare qualsiasi cosa, non avendo una definizione puntuale; può diventare, soprattutto, uno strumento assolutamente arbitrario per effettuare una selezione. Non parlo di arbitrarietà a favore dell'una o dell'altra parte politica, perché non ho mai pensato che la magistratura sia asservita a questa o quella parte politica; parlo di quella arbitrarietà che si è sempre tentato di praticare nei concorsi pubblici, tendendo a favorire i soliti noti a svantaggio dei soliti ignoti.

Prego la Commissione di riflettere su questo elemento: il colloquio d'idoneità psico-attitudinale è un'entità assolutamente indefinita, che non trova riscontro nella pratica clinica e non è strumento utile a perseguire la finalità più volte illustrata nei vostri interventi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.1000/35 mira a far fare alla proposta del Governo l'unica fine adeguata, cioè la soppressione. Non vi è alcuna possi-

bilità di dialogo, di mediazione, neanche di colloquio, starei per dire, ci-vettando con il termine utilizzato nella proposta governativa.

Se riesco a farmi sentire dai signori colleghi, in quello spirito di cui parlava dieci minuti fa il senatore Schifani, vorrei spiegare gli aspetti as-surdi, grotteschi, beffardi insiti in questo colloquio.

Immaginiamo che un giovane, il quale ha già sostenuto un concorso di avvocato o per un ufficio direttivo nella pubblica amministrazione o le prove preliminari del concorso per magistrato, superi le prove scritte e orali di un concorso per accedere in magistratura. Telefonerà felice alla mamma, al papà, alla fidanzata e quant'altri, in attesa di un evento asso-lutamente misterioso. I medesimi commissari – non riesco a capire chi al-tri terrà questo colloquio, non essendo previsto un nuovo soggetto – che hanno promosso il giovane negli scritti e negli orali non si sa con quale tempistica, inizieranno un colloquio di idoneità e non si sa se lasceranno festeggiare al giovane candidato la sua vittoria al concorso per un giorno, una settimana, un mese.

Se le disgraziate formulazioni di questa abborracciatissima previsione legislativa hanno un significato cogente, ciò significa che gli esiti possibili sono due: l'idoneità o l'inidoneità. Nulla dice in proposito la proposta di legge, che è veramente pudibonda per cercare di non dimostrare che vi è una terza prova dopo gli scritti e gli orali; qualifica il tutto non come un esame di idoneità o un *test* psico-attitudinale, bensì come un colloquio di idoneità, che ha evidentemente la possibilità di terminare con un giudizio di non idoneità. Chi formula questo giudizio e sulla base di quali criteri?

Quali conseguenze avrà per il futuro del candidato? L'inidoneità equivarrà ad una bocciatura come alle prove scritte e orali? Nulla dice la legge, molto pudica sul punto; noi dobbiamo interpretare ciò che la legge non dice e ritenere che qualora il candidato non abbia sostenuto in modo acconcio questo colloquio sarà dichiarato non ammesso.

Allora, diventa di straordinaria importanza capire cosa significhi ido-neità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato. Signi-fica che esistono dei criteri di attitudine? Ma allora, chi fisserà tali criteri? I commissari? Ogni singola commissione che valuterà, per esempio, la presenza fisica, o il modo di rispondere? Insomma, questa attitudine da quale modello nasce? Ci si rende conto di che cosa significhi stabilire che un magistrato deve rispondere a un modello? Ebbene, a quale tipo di violazione *a priori* dell'indipendenza e dell'autonomia del magistrato siamo di fronte?

Vogliamo un magistrato che risponda a dei criteri di modello attitu-dinale, il che significa che intendiamo creare con la carta copiativa, con la carta carbone – come si diceva una volta – il modello di magistrato. Que-sto vuol dire che vogliamo «ugualizzare» i magistrati e quindi avere su di loro un controllo *a priori*.

Ciò avrà come effetto che questi ultimi saranno talmente poco indi-pendenti che prima che dalla magistratura saranno dipendenti dal modello, il che significa che state creando dei magistrati a vostro uso e consumo! Infatti, a fronte di un concorso superato negli scritti e negli orali, in modo

misterioso, che peraltro cambierà di commissione in commissione, di Governo in Governo, di Ministro in Ministro, voi fisserete dei criteri per stabilire una dipendenza del candidato da quella commissione, da quel Ministro, da quel Governo, da quella idea politica e da quel modello di magistrato.

Insomma, prima di garantire l'indipendenza e l'autonomia otterrete la dipendenza del magistrato dal vostro modello, il che vuol dire ottenere prima quello che a parole dichiarate di volere per il dopo.

Credo che tutto questo imponga di esprimere un voto nettamente contrario alla proposta del Governo, attraverso l'approvazione dell'emendamento in esame.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento in esame, laddove sul merito dell'emendamento presentato dal Governo su questo punto avremo occasione di tornare più avanti se – come immagino – la proposta soppressiva ora in discussione verrà respinta.

Tuttavia, desidero succintamente motivare l'opinione favorevole alla soppressione di questa specifica previsione. L'ultima stesura della norma contiene il riferimento ad un colloquio d'idoneità psico-attitudinale che il candidato deve sostenere all'esito delle prove orali; non si precisa quale possa essere l'effetto che una valutazione non positiva circa le attitudini, ricavate e descritte sotto il profilo psicologico del candidato, possa avere sull'esito del concorso.

Ebbene, questa mi sembra una lacuna inspiegabile, giacché credo che l'intenzione dei proponenti sia quella di stabilire che dichiarato inidoneo sotto il profilo psicologico all'esercizio delle funzioni requirenti o, in base a diversi parametri, all'esercizio delle funzioni giudicanti, un candidato che pure ha sostenuto e superato le prove di concorso, debba non essere ammesso alla magistratura.

Non si comprende neanche quali debbano essere i parametri di questo colloquio psico-attitudinale, chi li definisca e chi debba valutare il risultato della prova. Infatti, siamo di fronte ad un concorso per il quale opera una commissione costituita da magistrati e da professori universitari. Vi sono alcune garanzie relative alla formazione di questa commissione, e tali garanzie rinviano alla decisione dell'organo di governo autonomo della magistratura.

Ebbene, chi indicherà gli psichiatri, i tecnici che dovranno vagliare i risultati del colloquio psico-attitudinale? E sulla base di quale sapere positivo – mi rivolgo al collega Gubetti – potranno essere delineati parametri diversi e differenziati, a seconda che il candidato abbia preventivamente

indicato la sua preferenza per la funzione requirente oppure per la funzione giudicante?

Se mai noi potessimo immaginare che vi siano criteri differenziati per le due funzioni, come tenere conto in questa fase dell'ipotesi, che pure voi stessi avete ammesso come verosimile e realizzabile, che un candidato che abbia indicato la propria propensione per le funzioni requirenti si trovi invece poi, per le vicende del suo *cursus* professionale, a svolgere e a esercitare non già la funzione requirente per la quale aveva espresso una preferenza, bensì invece una funzione giudicante? Io vorrei capire – e questo soltanto i competenti ce lo possono dire – come si possa predefinire una griglia di valutazioni e di criteri in relazione all'esercizio di funzioni così specifiche e ancorate ad un sapere positivo, come quelle del magistrato del pubblico ministero o del magistrato giudicante.

Mi sembra che anche qui noi abbiamo una norma dal forte contenuto simbolico, che dà un'indicazione ed è, per così dire, la manifestazione di una diffidenza nei confronti delle capacità di affrontare serenamente i problemi della propria professione, che sarebbero propri in generale dei magistrati. Diffidenza, sospetto, e poi nessuna strumentazione che possa garantire né l'efficacia della prova, né che gli psichiatri, coloro che dovranno valutare i candidati, siano effettivamente portatori di un punto di vista indipendente, siano nominati, cioè, sulla base di criteri tali da rassicurare tutti. Vedete quante sono le incognite, quante sono le lacune, quante le contraddizioni per una norma così improvvisata e mal scritta!

Per queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto mio e dei colleghi del Gruppo dei Democratici di Sinistra (e penso di poter dire che questo voto e questa opinione sono condivisi dall'insieme dei Gruppi di opposizione) a favore dell'emendamento soppressivo del senatore Cavallaro, esprimendoci al tempo stesso contro questa previsione stravagante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/35, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/4.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il mio intervento ha l'intento sia di illustrare l'emendamento che di operare un richiamo all'articolo 104 del Regolamento per completare un ragionamento già iniziato nell'ultima seduta e che aveva ad oggetto il comportamento degli Uffici.

Come ricorderà, signor Presidente, presiedeva proprio lei la seduta e io le chiesi di investire della questione la Giunta per il Regolamento. Lei si limitò a prenderne atto ed io aspetto ancora una risposta.

Perché dico che si tratta di un argomento che involge anche l'articolo 104 del Regolamento? Perché ci troviamo di fronte ad un caso veramente singolare. Per affrontarlo correttamente, sperando di essere molto chiaro, basterebbe, signor Presidente, leggere il Resoconto stenografico della seduta n. 678 del 20 ottobre scorso, quando il Presidente di turno, nel dare il via all'esame di questo provvedimento, testualmente diceva: «Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale».

Cosa voleva dire il Presidente? Non v'è dubbio alcuno sul senso delle sue parole: l'approvazione concorde dei due rami del Parlamento di un articolo o di parte di esso di un disegno di legge preclude ogni possibilità di nuovo intervento su quella parte del testo; quindi è possibile emendare soltanto la parte modificata dalla Camera.

Tale assunto, come sappiamo tutti, discende direttamente dal principio del bicameralismo perfetto, che comporta, quale logica conseguenza, la necessità di ottenere l'espressione concorde dei due rami del Parlamento su un identico testo.

Rappresenta una conseguenza evidente di tale applicazione l'assoluta consapevolezza che, una volta raccolta la stessa volontà su di un medesimo testo, questo – il testo oggetto della doppia approvazione – diviene indisponibile ed immodificabile, potendosi intervenire soltanto in sede di approvazione finale del testo, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione.

In un disegno di legge che fa la spola fra Camera e Senato, è evidente che sarà sempre possibile, alla fine, bocciare il provvedimento nel suo complesso con il voto finale, ma quelle parti di testo che nasceranno dalla doppia approvazione alla Camera e al Senato non potranno essere più oggetto di interventi emendativi. Tecnicamente si crea una preclusione, che viene infatti così definita dai manuali di diritto parlamentare. Ma è inutile ragionare in termini tecnici.

Se così non fosse, non si capirebbe, d'altra parte, la cura che gli uffici del Senato, nei cosiddetti testi a fronte, dimostrano nell'evidenziare in grassetto, nei testi dei disegni di legge che tornano dall'altro ramo del Parlamento dopo l'approvazione già avvenuta in questo ramo, financo le singole parole sulle quali, non essendosi ancora formata la doppia deliberazione concorde, è possibile esplicitare l'attività emendativa.

Stravolgere queste regole assolute o far finta di non avvedersi di ciò significa compiere un atto costituzionalmente gravissimo; significa non solo violare le norme di fondamento regolamentare, bensì un principio costituzionale come quello del bicameralismo perfetto.

Quali conseguenze comporta questa violazione? È evidente che, come direbbero alcuni, quando manca la sanzione, non c'è l'obbligo dell'ottemperanza. Secondo me, in questo caso, le sanzioni sono di due tipi. In primo luogo, il Presidente della Repubblica, rilevando che la forma-

zione della volontà parlamentare era già avvenuta e che non era possibile nessun tipo di resipiscenza normativa nell'ambito dello stesso procedimento, può rinviare la legge alle Camere per violazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione. Ma dirò di più: trattandosi di violazione diretta di norme costituzionali, seguendo il noto orientamento della Corte, che risale alla storica sentenza n. 9 del 1959, il vizio non rientra più nell'area degli *interna corporis*, ma può essere fatto valere dalla Corte costituzionale e portare quindi all'annullamento della legge per vizio procedimentale.

Questa è la fattispecie astratta. Veniamo ora alla fattispecie concreta.

Con il maxiemendamento 2.1000, il Governo, e quindi gli Uffici che ne hanno consentito la presentazione, in primo luogo viola l'articolo 72 della Costituzione, perché sappiamo tutti che accorpate in un unico emendamento ben 28 commi che modificano 28 norme diverse che corrispondevano originariamente ad articoli diversi significa non esercitare quel voto consapevole e convinto che consente al parlamentare di esprimere la sua volontà libera ed incondizionata.

Dicevo: oltre a violare l'articolo 72, viola concretamente il principio del bicameralismo perfetto e l'articolo 104 del Regolamento del Senato, presentandosi emendamenti non considerati preclusi dagli Uffici che incidono, signor Presidente, direttamente su parti del testo già coperte dalla doppia lettura Camera-Senato.

In particolare, il riferimento puntuale è alle lettere *b)*, *s)*, *z)*, *aa)* e *cc)* dell'emendamento 2.1000 del Governo. In queste cinque lettere, il Governo è intervenuto modificando parti del testo già coperte dalla doppia lettura Camera-Senato. Questo è il dato davanti al quale ci troviamo.

Sono pronto anche ad affrontare nel merito, se gli Uffici vorranno, la lettura dell'articolo 104 secondo quella teoria che vuole che esista una lettura formale ed una sostanziale, per vedere in che modo possa essere ricollegabile a parti del testo modificate; possiamo fare tutto. Il dato, però, è politico: è stato consentito al Governo quello che non viene consentito a nessuno. Ma che importa – dico io – alla fine di questo percorso la vostra indifferenza, il fatto di parlare a vuoto!

Sapete, io vi vedo come Penelope: fate finta di tessere una trama sapendo poi che la stessa verrà filata da chi deve verificare la correttezza dell'ordito. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Così facendo, fate finta di accontentare i più sprovveduti dei vostri sodali, i Proci, che si ritroveranno come al solito con un pugno di mosche in mano. È già successo con il legittimo processo, con la Bossi-Fini, con il lodo Schifani, con il condono edilizio. Accadrà ancora con il falso in bilancio, con l'ordinamento giudiziario e con le riforme costituzionali.

Mi avvio a concludere. Egoisticamente, mi verrebbe voglia di dire: continuate a lavorare così, state lavorando per noi; realisticamente, però, spero che questa recita finisca quanto prima, perché è inaccettabile il prezzo che state imponendo al Paese. (*Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e del senatore De Paoli. Commenti dai banchi della maggioranza*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Manzione ha obiettato che la lettera *b*) dell'emendamento 2.1000, sostitutiva del comma 1, lettera *f*), numero 5), non è ammissibile nella parte in cui incide sulle modalità di svolgimento degli esami, non emendate dalla Camera dei deputati.

Va osservato tuttavia che in più punti del disegno di legge l'altro ramo del Parlamento è intervenuto sulle modalità concorsuali, ad esempio: modificando i casi in cui il concorso previsto alla lettera *e*), numero 1), del testo approvato dal Senato – numeri 2) e 3) della lettera *f*) del testo della Camera – consiste anche in un esame; sopprimendo gli esami previsti alla lettera *f*) del testo del Senato (lettera *g*) del testo della Camera), nonché modificando i concorsi per titoli ed esami contemplati alla lettera *i*) del testo del Senato (lettera *l*) del testo Camera).

Possono essere, pertanto, legittimamente presi in considerazione emendamenti concernenti le modalità di svolgimento degli esami di cui al comma 1, lettera *f*), numero 5), in considerazione del fatto che queste erano originariamente riferite nel loro complesso a fattispecie la cui disciplina è stata oggetto di modificazioni da parte della Camera.

È questa peraltro la ragione per la quale la Presidenza ha ritenuto ammissibili anche gli emendamenti 2.58, a firma dei senatori Calvi ed altri, e 2.59, a firma dei senatori Zancan ed altri, nonché il subemendamento 2.1000/36, a firma del senatore Cavallaro, tendenti a sopprimere il predetto numero 5) della lettera *f*).

Questa è la risposta della Presidenza e credo che il discorso possa essere chiuso, in quanto la Presidenza ritiene ammissibili tali emendamenti.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi consenta di replicare un minuto.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, sull'ammissibilità degli emendamenti decide la Presidenza. Pertanto, tale decisione non è appellabile.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, soltanto una brevissima considerazione. Io comprendo che, con riferimento all'articolo 104 del nostro Regolamento, si possa ritenere che qualcuno di questi emendamenti che aggiunge qualcosa (mi riferisco agli ultimi che ho citato) possa astrattamente ritenersi ammissibile.

Per quanto riguarda il primo emendamento, quello che stiamo discutendo, noi abbiamo una sostituzione *tout court*, l'introduzione di una nuova disciplina della regolamentazione dei concorsi. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Solo a guardare il vecchio testo del numero 5) del comma in discussione e a verificare l'intervento modificativo della Camera, vi renderete conto che, a parte la dizione della Camera che modifica le parole «concorso per titoli ed esami» con le altre «concorsi per titoli e per titoli ed esami», differenza terminologica... (*Richiami del Presidente*)... c'è l'introduzione di una disciplina *ex novo*.

Sono felice, signor Presidente, che comunque non sarò io quello che verificherà. Prendo atto di quello che dice il Senato, ma sono convinto che esistono altri rimedi.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiediamo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Non capisco quali possano essere gli altri rimedi per intervenire su questa materia. Sull'ammissibilità di questo emendamento il discorso è chiuso.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/4, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/36.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Su tutti questi emendamenti mi limiterò a chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. È inutile che io sottolinei l'illegittimità di fondo. Prendo atto correttamente della decisione che ha assunto la Presidenza, voglio soltanto che resti agli atti formalmente il voto che viene espresso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/36, presentato dal senatore Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/5, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/6.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/6, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/7.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preannuncio il ritiro dell'emendamento 2.1000/17 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/7, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/8.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colgo l'occasione per annunciare il ritiro l'emendamento 2.1000/24 e chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/8, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/9.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci tengo a precisare che il voto elettronico viene chiesto, non per fini ostruzionistici, ma perché penso sia giusto che resti agli atti in maniera formale la volontà espressa dall'Aula rispetto a subemendamenti complessivamente riferiti ad un emendamento del Governo che ritengo assolutamente illegittimo.

Chiedo anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/9, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/10.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/10, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/11.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/11, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/12.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/12, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/13.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/13, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/14.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/14, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/15.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro questo emendamento. Chiedo invece la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul successivo emendamento 2.1000/16.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/15 è pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/16.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/16, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1000/17 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/18.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/18, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/19.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro questo emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul successivo emendamento 2.1000/20, ricordando ai colleghi che si tratta di uno di quegli emendamenti che interviene su una parte di testo oggetto di doppia o identica approvazione da parte di Camera e Senato.

Quindi, tengo ancora di più a che la votazione sia effettuata con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/19 è pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/20.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/20, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/20a.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi permetto solo di ricordare ai colleghi dell'opposizione che ho operato lo «spacchettamento» dell'emendamento 2.1000, che illegittimamente il Governo ha presentato in quella formulazione, proprio per avere l'opportunità di discutere delle singole parti. Tra l'altro, se e quando verrà approvato, l'emendamento 2.1000 del Governo determinerà la preclusione di almeno 60 emendamenti specifici dell'opposizione, quindi vorrei dare un senso complessivo anche di tecnica parlamentare.

Chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/20a, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/37, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/21, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/22.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/22, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/23, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1000/24 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000/38, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/25.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.1000/25, come il successivo, è stato segnalato agli Uffici perché tali subemendamenti incidono su parti dell'emendamento 2.1000, presentato dal Governo, che interviene su parti di testo già coperti dalla doppia lettura.

La richiesta di votazione con sistema elettronico su questi emendamenti ha soltanto il senso formale di far verificare, in maniera concreta, che si accetta un emendamento che, dal mio punto di vista e per il ragionamento che ho svolto, è invece viziato da illegittimità, violando sia le norme del nostro Regolamento sia quelle contenute nella nostra Costituzione.

Chiedo, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/25, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
del disegno di legge n. nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/26.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, nel preannunciare il ritiro del successivo emendamento 2.1000/27, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/26.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/26, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
del disegno di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1000/27 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/28.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, ho preso atto che l'opposizione vuole discutere nel merito delle questioni. Vorrei quindi segnalare, soprattutto all'opposizione, cosa si sta votando perché forse, nella confusione, non si capisce.

Si tratta di una questione sulla quale il Ministro, è stato attaccato pesantemente; molti dei senatori qui presenti hanno attaccato il sottoscritto accusandolo di voler interferire nell'azione del procuratore generale.

Come è noto, la facoltà di promuovere l'azione disciplinare viene conferita dalla Costituzione al Ministro. Con una legge, che a mio parere è discutibile ma esiste, l'azione disciplinare oggi può essere promossa autonomamente anche dal procuratore generale. Nel testo attuale si prevedeva che il Ministro potesse interferire, ed eventualmente ricorrere al Tribunale amministrativo regionale, su azioni disciplinari promosse esclusivamente dal procuratore generale.

Su questo punto tutta l'opposizione si è dichiarata fermamente contraria e l'emendamento del Governo elimina questa facoltà data al Ministro. Ora, però, l'opposizione ha presentato subemendamenti che sopprimono questa previsione e ripristinano il testo originario in base al quale il Ministro può interferire nell'azione del procuratore generale.

Allora, se volete fare un'opposizione costruttiva e non fine a se stessa, vi chiedo di essere coerenti. Mi aspetterei che l'opposizione voti contro questi subemendamenti, diversamente non si comprende la logica del vostro operare.

Mi fa piacere che i più avveduti dell'opposizione facciano cenni di assenso. Vi ringrazio. (*Applausi dai Gruppi LP e FI*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei capire a chi si rivolgeva il Ministro rilasciando pagelle di avvedutezza e di sprovvedutezza.

Sono perfettamente consapevole del fatto che gli ultimi emendamenti prevedono una limitazione dei poteri del Ministro, nel caso specifico ri-

spetto all'azione disciplinare, ma ho cercato di spiegare in tutti gli interventi che vi è un problema di regole e vi è un problema di merito.

Ho spiegato più volte che lo «spacchettamento» del suo emendamento, signor Ministro, è stato fatto proprio per dare l'opportunità di discutere sui singoli aspetti. Dal mio punto di vista, è illegittimo riprodurre in un unico emendamento modifiche di 28 commi di articoli diversi, perché non sarà possibile votare in maniera consapevole. Ho sottolineato che la mia battaglia non atteneva al merito specifico, perché siamo consapevoli che in questo caso sono attenuati i poteri del Ministro.

Quando però si violano le regole, per quanto mi riguarda, ciò prevale sul merito. Spero di essere stato chiaro anche per il Ministro, che a volte sembra inconsapevole o fa finta di esserlo; chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/28, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/29.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, la lettera *dd*) contiene un'innovazione molto positiva del Governo che, attraverso la stessa, sopprime un trattamento di privilegio per i cosiddetti ministeriali. Mi sembra che l'innovazione sia assolutamente da appoggiare e non da respingere.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/29, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000/1, presentato dai senatori Compagna e Del Pennino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/30.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/30, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/31.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000/31, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1000/32.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ricordo che anche gli emendamenti 2.1000/33 e 2.1000/34 sono stati ritirati.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.1000, do lettura di una piccola correzione presente nel testo del Governo. All'inizio dell'emendamento, al comma 1, la lettera *c*), anziché «all'esito delle prove» deve intendersi «nell'ambito delle prove» e perciò, ovviamente, va corretto il rigo successivo, eliminando le parole «se positivo».

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento, giacché non si comprende bene su che cosa dobbiamo votare.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un foglietto volante che ho provveduto a consegnare circa mezz'ora fa alla Presidenza che ha dichiarato di non esserne a conoscenza. In quel foglietto volante viene esattamente indicata la modifica che lei, signor Presidente, ci ha testé letto; ebbene, qual è il testo del Governo, chi lo ha scritto, dove è stampato, su quale base noi possiamo valutare e decidere.

Ripeto, mezz'ora fa la Presidenza aveva affermato che il testo stampato è quello su cui siamo chiamati a votare ed è su di esso che abbiamo misurato i nostri subemendamenti soppressivi, espresso le nostre dichiarazioni di voto e votato. Sarebbe pertanto opportuna un po' più di diligenza da parte del Governo e dei colleghi della maggioranza.

Comprendo che non c'è un relatore e che se ci fosse stato probabilmente il materiale che siamo chiamati ad esaminare ci sarebbe stato fornito in una forma più utilizzabile, tuttavia, c'è un problema da considerare in quanto abbiamo votato un subemendamento soppressivo ad un testo che adesso viene invece modificato e in un aspetto non irrilevante.

Infatti, dire «all'esito delle prove orali», oppure «nell'ambito delle prove orali» significa affermare due cose nettamente distinte; nel secondo caso ciò vuol dire che della commissione che giudica sulle prove orali dovranno far parte, oltre ai magistrati e ai professori universitari, anche uno o più psichiatri, uno o più specialisti in grado di formulare un *test* o domande per un colloquio e di valutare l'esito di quest'ultimo ai fini di un giudizio sulla idoneità psichica del magistrato secondo parametri distinti a seconda che egli abbia formulato una preferenza per le funzioni requiranti o per le funzioni giudicanti.

Insomma, quando si modifica un testo *in itinere*, si mette in condizioni l'Assemblea di non poter compiere una valutazione adeguata e ciascuno di noi di non poter votare con una conoscenza piena delle questioni sulle quali è chiamato ad esprimersi.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Si tratta di una riformulazione che credo rientri nelle normali prassi dell'Assemblea. Siamo al riguardo tutti troppo esperti per non sapere che la riformulazione degli emendamenti fa parte della prassi normale dei nostri lavori.

La presente è una riformulazione la cui *ratio* mi sembra si illustri da sé. Comunque, è chiaro che si intende sottolineare il fatto che non ci si sta riferendo ad un terzo momento d'esame, ma che il tutto si svolge contestualmente, all'interno delle prove orali.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei porre un problema che riguarda l'ordine dei nostri lavori, e pregherei i colleghi di ascoltarmi. Ci troviamo ora di fronte ad un emendamento che è un emendamento chiave, importante, sul quale abbiamo presentato subemendamenti, abbiamo discusso e discuteremo ancora...

PRESIDENTE. Senatore Calvi, può continuare. Mi può capitare di essere distratto da un collega per ragioni d'ufficio, ma lei non deve necessariamente interrompersi, può parlare.

CALVI (*DS-U*). Presidente, io tengo al suo ascolto ...

PRESIDENTE. La ringrazio moltissimo, ma non voto.

CALVI (*DS-U*). Il problema che intendo sollevare riguarda non tanto il merito, ma un problema d'ordine dei lavori.

Siamo giunti ad un emendamento che è di particolare rilievo, perché è l'ennesimo maxiemendamento che riformula buona parte dell'intera riforma, dell'intera normativa presentata. Peraltro, questo maxiemendamento attiene a parti non omogenee e interviene su molte parti della riforma stessa, dalla prima norma che riguarda il cosiddetto colloquio di idoneità psico-attitudinale alle modalità del concorso.

Allora io mi domando: è legittimo che noi a questo punto votiamo sull'intero complesso, o non dobbiamo piuttosto votare per parti separate e consentire di interloquire punto su punto? Decida lei, signor Presidente, come ritiene più opportuno, magari per parti omogenee. Dovendolo votare per parti così disomogenee, in realtà, noi siamo di fronte ad un improprio ed anomalo voto di fiducia, perché a questo punto noi votiamo il complesso nella sua integrità: sì o no.

Noi vorremmo, a questo punto, intervenire sui singoli aspetti e chiediamo a lei, signor Presidente, di autorizzare la discussione e la votazione per parti separate, a seconda dell'omogeneità dei singoli argomenti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei ha fatto richiamo alla possibilità emendativa in sede di discussione in Aula, ma, signor Ministro, io non riesco a comprendere come dopo le parole «all'esito delle prove orali», sia ancora ammissibile l'inciso «se positivo», che presuppone l'esito delle prove orali.

E ancora, signor Ministro, non riesco a comprendere come si possa dire «il candidato debba comunque sostenere un colloquio», perché nel termine «comunque» sembrerebbe esservi la prova, in buona sostanza, che questo candidato deve essere idoneo.

E allora, se lei ha applicato per una parte, per una parola, l'emendazione d'Aula, non sarà il caso – e questo lo dico nell'interesse superiore della comprensione del testo di legge – che lei provveda ad emendare anche le due espressioni successive che le ho segnalato?

PRESIDENTE. Senatore Zancan, io avevo già detto che era emendata anche la parte successiva; le parole «se positivo» sono state cancellate. L'ho detto, forse le è sfuggito, ma l'ho detto.

ZANCAN (*Verdi-U*). Bene per il «se positivo», che mi creda, Presidente, è solo colpa dell'acustica pessima dell'Aula, ma voglio sapere se il Ministro intende mantenere il termine «comunque». A mio giudizio, infatti, anch'esso andrebbe depennato.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, le faccio presente che, oltre all'espressione «se positivo», è stata eliminata anche la parola «comunque».

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento.

Per la precisione, proponiamo di votare separatamente per blocchi di argomenti e pertanto distintamente le lettere *a)* e *b)*, unitariamente le lettere da *c)* sino a *m)* inclusa, quindi, di nuovo distintamente le lettere da *n)* sino a *u)* e, infine, unitariamente le lettere da *v)* sino a *gg*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), avanzata dal senatore Fassone.

Non è approvata.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che una votazione per parti separate sarebbe stata la soluzione più ovvia, perché in effetti in questo emendamento presentato dal Governo vi è materiale molto eterogeneo. Ci troviamo davanti a una questione di regole, metodologica e, com'è stato anche indicato prima dal collega Manzoni, anche davanti a una questione di rilevanza costituzionale nient'affatto secondaria.

Il procedimento di formazione della decisione di un ramo del Parlamento non avviene qui in forma limpida su tutti i punti che vengono sottoposti alla sua attenzione. Io credo che il collega Fassone abbia opportunamente indicato delle ipotesi di blocchi omogenei.

Siamo qui di fatto impossibilitati a ragionare punto per punto, come sarebbe logicamente richiesto, mentre restano ancora insoluti, signor Presidente, due punti tra quelli che sono stati indicati dal collega Manzoni prima: faccio riferimento in particolare alle lettere *z*) e *aa*), in cui l'intervento del Governo in sede emendativa è avvenuto su parti che a nessun membro di quest'Assemblea sarebbe stato consentito di modificare.

Si tratta, cioè, di modifiche che intervengono su parti che sono state in quel testo complessivamente approvate dal Senato e dalla Camera in doppia lettura, non come semplice appendice che completi un orientamento; si tratta invece di disposizioni in quella precisa formulazione letterale che il Senato prima e la Camera dopo avevano già approvato.

Ecco, su questo vorrei tornare per una questione di correttezza reciproca, perché, per quello che abbiamo potuto appurare, non esistono norme che consentano al Governo di intervenire in questa forma. E se è vero che esistono alcuni precedenti, credo che i precedenti cattivi non debbano diventare la regola buona e dunque, se in altre circostanze è stato possibile al Governo intervenire in violazione delle forme costituzionalmente previste (e lo sottolineo perché si tratta di una legge delega, quindi il Governo dovrebbe avere la maggiore delicatezza possibile nell'intervenire), a maggior ragione in questo caso non doveva essergli consentito.

A me dispiace non poter avere di fronte il Ministro in questo caso...

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È uscito un minuto.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). ...perché avrei potuto manifestargli il nostro assoluto consenso circa il fatto che coloro i quali hanno scritto questa legge non si sono assicurati, anche grazie all'emendamento del Go-

verno, per il proprio futuro dei posti di vertice nell'organizzazione giudiziaria.

Mi riferisco a quella previsione scandalosa che era contenuta nel testo licenziato dalla Camera. Forse perché si supposeva che esso sarebbe stato blindato al Senato, tale previsione non c'è più: i collaboratori del Ministro non si sono candidati automaticamente, in virtù della loro funzione attuale, a rivestire ruoli di responsabilità – come si dice in linguaggio burocratico – apicale. È un'innovazione che consideriamo con soddisfazione, perché credo che in quest'Aula debba anche essere sottolineato da parte dell'opposizione quel qualcosa di buono che accade.

Tuttavia, ricordato a quest'Assemblea che abbiamo un emendamento del Governo assolutamente eterogeneo, che interviene in forme costituzionalmente inammissibili perché si riferisce a testi già passati per una prima ed una seconda lettura senza l'aggiunta di una parentetica o di un miglioramento o di una precisazione, se vogliamo guardare le cose dal punto di vista formale, e che anche dal punto di vista sostanziale interviene in forme inaccettabili, ciò premesso, e reso atto al Ministro di avere ascoltato un rilievo proveniente dall'opposizione, ma che immagino sia venuto anche dall'interno della maggioranza, vorrei tornare alla questione dei *test* psico-attitudinali.

Sicuramente è bene che questi *test* siano stati spostati in un momento successivo all'esito delle prove orali, cioè che non facciano parte dell'esame che seleziona gli aspiranti magistrati in base alle capacità professionali. Infatti, abbiamo potuto verificare molte volte come questi *test* psico-attitudinali, anche effettuati in università prestigiose, abbiano privato tali università, a conti fatti e a carriere professionali seguite, di talenti veri e propri. Sul punto mi sono già espresso in Commissione e lo ricordo anche in Aula. Quindi, sono contento che il *test* sia stato eventualmente spostato ad una fase successiva.

Vorrei però chiedervi, proprio perché stiamo cercando di valutare le qualità psico-attitudinali di coloro che andranno a fare i magistrati: siamo sicuri che un colloquio basti a rilevare la capacità psico-attitudinale a svolgere la funzione delicata del magistrato?

Scusate, quando si parla con una persona che dal punto di vista psicologico, per non dire dal punto di vista psichico, non è idonea a svolgere tale funzione, difficilmente veniamo a capo dell'inadeguatezza, perché queste persone molte volte, anzi generalmente (mi rivolgo al collega Bobbio, anche se non è formalmente il relatore), in questi colloqui sanno esprimersi ed esibirsi in forma assolutamente convincente, oserei dire affascinante.

Vi sono persone che, soprattutto quando hanno inadeguatezze psico-attitudinali, sono capaci di esprimersi in modo estremamente forbito, intellettualmente molto elegante e dialetticamente innovativo. Quanti ne conosciamo! Se prendessimo in esame gli estensori di questa legge, che sono acclaratamente inadeguati sotto il profilo psico-attitudinale, ci parrebbero dei grandi magistrati.

Allora, signor Presidente, signori colleghi, credo che questa forma sia proprio la meno indicata. Oserei dire che preferisco il *test* psico-attitudinale al colloquio, perché quest'ultimo rappresenta la forma meno idonea e meno convincente, in base all'esperienza che ne ho io e all'esperienza che faranno altri colleghi.

Sappiamo benissimo che molte volte proprio gli psicologi e gli psichiatri che concorrono all'elaborazione o all'indirizzo di questi colloqui, potrebbero essi stessi essere oggetto, a loro volta, di un colloquio di verifica psico-attitudinale. E allora mi pare che questa formula sia quella che meno ci consente di conseguire quell'obiettivo che tutti desideriamo, ossia quello di avere dei magistrati equilibrati, che sappiano essere fino in fondo rispettosi della loro funzione. A me pare allora che la previsione di meccanismi di monitoraggio continuo, nella carriera del magistrato, sarebbe certo maggiormente in grado di garantire il cittadino.

Vorrei fare un esempio al Presidente del Senato e al collega Bobbio.

PRESIDENTE. Lo faccia in cinquanta secondi, senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente in pochi secondi.

Il magistrato che appende fuori dalla porta del suo ufficio il cartello in cui comunica che quel giorno non farà udienza e non parteciperà a dibattimenti per protestare contro la situazione del parcheggio del Palazzo di giustizia, secondo lei, signor Presidente, e secondo lei, collega Bobbio, è un magistrato che ha un equilibrio psichico? Io credo di no, eppure sicuramente passerebbe questo colloquio psico-attitudinale.

CONTESTABILE (*FI*). Perché i magistrati non hanno fatto niente?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Credo allora che altri strumenti dovrebbero essere adottati, almeno da parte del Consiglio superiore della magistratura, più penetranti e più convincenti. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), convinti che si tratti di un emendamento di grande rilevanza.

Occorre dire con grande chiarezza che questo emendamento testimonia una volta di più, riassumendo in sé oltre che un valore letterale, e quindi sistematico, anche un valore politico da non sottovalutare, la disponibilità del Governo e della maggioranza al dialogo, alla mediazione e, perché no, anche all'accettazione di utili suggerimenti, pur se provenienti

da parte di chi non sarebbe – lo dico con una punta di polemica – istituzionalmente abilitato al dialogo.

Mi riferisco all'Associazione nazionale magistrati non prevista tra coloro che possono interloquire a livello di contrattazione, se vogliamo usare questo termine, con il potere legislativo.

Si tratta di un emendamento che presenta dei profili di assoluta rilevanza sotto questo aspetto. Basta avere riguardo, in primo luogo, alla lettera *b*), laddove il recepimento di suggerimenti specifici dell'ANM in relazione alla tematica del concorso è di assoluta ed incontestabile evidenza.

Chi abbia avuto modo di leggere mi sembra l'ultimo documento presentato dall'ANM agli esponenti dei partiti con i quali si sono verificati i più recenti incontri, senza distinzione fra maggioranza e opposizione, potrà riscontrare nel testo dell'emendamento la netta e chiara acquisizione, nella sua riformulazione, di specifiche osservazioni e suggerimenti dell'ANM.

Non a caso, in tema di concorsi per la progressione in carriera, rispetto alla originaria previsione (a mio avviso già di per sé non equivocabile sotto il profilo della teorizzazione, cioè di un esame che veniva trasformato in uno sfoggio di preparazione teorica), il nuovo testo dell'emendamento viene pienamente incontro ai suggerimenti dell'ANM laddove trasforma le prove scritte nella risoluzione di quesiti di carattere pratico.

Sostanzialmente, il caso pratico va a sostituire ciò che, come mera eventualità, poteva essere un momento di studio piuttosto che di trasposizione in sede di esame della preparazione conseguita sul campo, lavorando.

Credo che questo sia un aspetto essenziale nella valutazione dell'emendamento, che recepisce suggerimenti e viene incontro alle esigenze manifestate più volte dall'opposizione, ma non solo da essa.

Chi ha seguito i lavori in Commissione ricorderà che anch'io, quando ero relatore, mi soffermai sul punto in tema di, chiamiamolo così, riconoscimento, in termini di punteggio aggiuntivo, ai magistrati che dopo aver svolto il servizio fuori ruolo presso il Ministero affrontano un concorso per la progressione in carriera.

Ora, si cancella questa previsione; c'è quindi un recepimento chiaro e netto dei suggerimenti avanzati e non solo con riguardo a questo punto. In ogni passaggio dell'emendamento si tiene conto di perplessità della maggioranza su alcune parti del testo e di perplessità dell'opposizione su altre, o sulle stesse parti, nonché di suggerimenti avanzati dall'Associazione nazionale magistrati. Allora, colleghi dell'opposizione, come non approvare questo emendamento?

Credo sia il caso di dire con grande chiarezza (perché troppo spesso si è cercato di giocare sulla vulgata mass-mediologica, che non rende giustizia al lavoro di tutti), che questa non è solo la riforma del Ministro della giustizia, non me ne voglia, ma di tutta la maggioranza. E avremmo considerato, visto che essa vuole andare nella direzione di soddisfare, in primo luogo, gli interessi dei cittadini italiani, che fosse (e non dispe-

riamo, anche se in linea teorica, che lo possa ancora essere), la riforma di tutto il Parlamento.

Talune specifiche contrarietà su punti che potrebbero essere condivisi anche dall'opposizione, permettetemi di dirlo, sanno troppo di contrapposizione preconcepita e preconstituita e di contrarietà alla riforma, al fatto che si riformi. I colleghi dell'opposizione, apprestandosi a non votare questo emendamento, finiscono con il darmi questa impressione. (*Commenti del senatore Calvi*).

AYALA (*DS-U*). Lo volete voi!

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego.

BOBBIO Luigi (*AN*). Voglio solo riferirmi ad alcune affermazioni fatte dal senatore Dalla Chiesa nel suo ultimo intervento. L'opposizione, caro collega, non è impossibilitata a votare alcune parti di questo emendamento. Non votando a favore dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), l'opposizione, a mio avviso, si porrà da sola nella condizione di impossibilità ad ammettere che esso è frutto di quel dialogo e di quel dibattito che l'opposizione tanto dice di volere, ma che oggi dimostra di non avere realmente a cuore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi senatori, pensavamo di trovarci di fronte agli emendamenti eroici dell'UDC, che invece non vediamo più, che sono scomparsi da questo polpettone presentato dal Governo, il cui unico pregio certo è la cancellazione di una vergogna, ossia delle norme sui ministeriali che facevano carriera solo per essere rimasti al Ministero. Una vergogna cancellata, ne prendiamo atto, ma nulla di più.

Andando invece ai punti controversi, è curioso questo balletto nel tentativo di mettere da qualche parte il colloquio sull'idoneità psico-attitudinale. Non si sa se lo si voglia mettere prima o durante, cioè non ancora terminato l'esito delle prove orali.

Signor Ministro, signori colleghi, comunque lo si voglia mettere, questo colloquio psico-attitudinale è una scrematura, anche con venature politiche, dei candidati magistrati. Speriamo poi che non vi sia qualcuno dei commissari che domandi al candidato cosa pensa dell'omosessualità, perché allora sì che potremmo trovare degli elementi di disaccordo e di discriminazione. Ripeto: un colloquio d'idoneità psico-attitudinale è veramente una pre-scelta da parte dei commissari (che, tra l'altro, sono in gran parte una nomina governativa) dei candidati magistrati.

Quanto poi alla minor presenza del Ministro o del suo delegato nel procedimento disciplinare, che ha suscitato la precisazione un po' adirata del signor Ministro, vorrei ricordare al Ministro che la norma in titolo,

cioè l'articolo 7, prevede l'obbligatorio esercizio dell'azione penale da parte del procuratore generale, il quale tra l'altro non solo ha l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma anche quello della presenza in sede di consiglio di disciplina.

E allora, questo Ministro sarà anche limitato dalle azioni che egli ha promosso, ma tali azioni finiscono in quell'obbligo generale del procuratore generale di esercitare l'azione penale. In buona sostanza, il Ministro, anche in modo poco dignitoso e poco commendevole, corre dietro alle sue iniziative che comunque il procuratore generale deve fare proprie. Ripeto: proprio la vostra modifica alla Camera stabilisce che il procuratore generale ha l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale. Questo è il maxiemendamento.

Ho parlato in sede di discussione generale di ben poca cosa riferendomi a questo maxiemendamento nel quale si confidava per verificare le aperture al dialogo, la disponibilità all'ascolto delle mille e una ragioni dell'opposizione. Quest'ultima nella discussione si è veramente spesa, con grande fatica, con tonnellate di proposte di merito nel corso di questi anni e, diciamolo pure, nessuna di esse è stata accolta perché c'è una chiusura al dialogo totale e assoluta.

Non dite che siete aperti al dialogo: siete aperti esclusivamente alla possibilità di cambiare gli errori marchiani, come quello della promozione dei ministeriali, come quello di spostare un colloquio prima dell'esito, che sarebbe stata un'abnormità ancora più grande rispetto a quella del colloquio nel corso degli esami.

Siete aperti soltanto alla possibilità di correggere gli errori marchiani; non siete aperti, invece, a costruire una casa comune nella quale si eserciti non un commercio, non un'attività, non un'azienda, ma si applichi e si amministri giustizia nell'interesse di tutti quei cittadini che domandano sempre più insistentemente giustizia, in particolare quei reietti e quelle cenerentole del processo penale e civile che sono le persone offese, coloro che hanno subito un torto.

Per queste ragioni il maxiemendamento del Governo è assolutamente carente, essendo positivo su un punto, ma insufficiente ed errato su altri. Pertanto, nel voto globale (che tra l'altro ci costringe a non esprimere un voto favorevole sulla parte costituita dalla lettera cc), per volontà di una maggioranza che non ha consentito la votazione per parti separate, ci vediamo infatti costretti a dire di no ad una parte assolutamente giusta, ma ciò ha voluto la maggioranza che quindi *imputet sibi*), il maxiemendamento governativo non può ricevere in alcun modo né il nostro consenso né la nostra approvazione né la nostra soddisfazione.

È un piccolissimo pannicello caldo che non cura certamente un corpo malato qual è questo testo sull'ordinamento giudiziario.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me è parso, a dir poco, incauto il senatore Bobbio nell'asserire che questo emendamento ha un valore politico poiché è la prova della disponibilità del Governo e della maggioranza al dialogo.

Capisco che tutto si può sostenere e, devo dire, che mentre parlava mi veniva voglia di parafrasare Hegel e dire che tutto ciò che è reale è irrazionale e tutto ciò che è irrazionale è reale, perché ci troviamo di fronte ad un'asserzione che è esattamente l'opposto di ciò che è la realtà.

Siamo al quarto maxiemendamento, l'ultimo dei quali è stato approvato con il voto di fiducia ma, al di là di polemiche pregresse, voglio soffermarmi ora sul maxiemendamento corretto. Quest'ultimo ha lasciato tutti noi molto perplessi e la richiesta di disarticolarlo per discuterlo a me è parsa una scelta ostile, irragionevole e poco oculata, signor Ministro, perché in alcune parti noi avremmo preso atto e avremmo dato atto a lei di essere pervenuto a soluzioni che noi condividiamo e avremmo votato. Questo a dimostrazione di quanto questa maggioranza sia sorda al dialogo.

La sordità della maggioranza a dialogare è dimostrata da un ulteriore elemento: dal suo silenzio. Vorrei invitare i colleghi della Commissione giustizia, i tanti avvocati e magistrati presenti in quest'Aula a darci una risposta. Perché non ci rispondono? Perché non spiegano le ragioni per cui dissentono?

Il dialogo non è soltanto votare contro i nostri emendamenti. Noi abbiamo argomentato e ragionato su taluni punti ma non ci è stata data risposta. D'improvviso, su quest'Aula è calata una cappa di silenzio e, soprattutto, si è determinato un atteggiamento di ostilità al dialogo, verificato in questo momento, che ci costringe addirittura a votare contro questo maxiemendamento all'interno del quale sono contenute proposte alle quali avremmo invece dato il nostro assenso.

Ci costringete a votare contro questo maxiemendamento malgrado esso contenga alcune parti delle quali avremmo potuto discutere – lo sottolineo – e valutare la possibilità di votare a favore.

Vorrei trovare un momento emblematico per spiegare le ragioni del nostro dissenso, per fare ciò mi fermerei proprio all'inizio di questo maxiemendamento; di nuovo, sul tema del cosiddetto *test* psico-attitudinale. Non entrerei più nel merito di quella vicenda, abbiamo già illustrato qual è la nostra posizione (il senatore Maritati l'ha indicata, io stesso sono intervenuto successivamente per precisare meglio, sia pure nella forma anomala del dissenso, ma era un modo per tentare di argomentare ancor di più qual è la nostra posizione); ci sono i nostri emendamenti.

Noi siamo contrari a questa formulazione; abbiamo suggerito soluzioni diverse ma, naturalmente, non possiamo assolutamente affrontare i temi nello specifico perché voi, che siete pur così aperti al dialogo (ma soltanto a parole), senatore Schifani, non ci avete consentito di confrontarci con il maxiemendamento sulla sostanza di questo provvedimento.

Noi quindi, costretti dal vostro silenzio a mantenere a nostra volta il silenzio a questo punto dobbiamo dire che siamo di fronte ad una sorta di

psicodramma nel quale nessuno parla; noi parliamo e non siamo ascoltati. Siamo tornati a confrontarci soltanto sul voto.

Mi sembra che vi sia un diffuso brusìo; ho già espresso il mio rammarico in una precedente seduta per aver usato un'espressione impropria, parlando di brusìo che si sente in osteria, che è tra l'altro un posto nobile. Mi sembra che a questo punto ci si sia trasferiti da una nobile osteria ad un ristorante di lusso, ove il brusìo si diffonde senza che vi sia un ascolto reciproco.

Vengo alla lettera *a*) dell'emendamento. Vorrei soltanto elencare la sequenza sconcertante delle formulazioni: siamo alla quinta nell'ambito di pochi giorni. La Camera ci aveva consegnato un testo il quale prevedeva che il candidato debba essere valutato positivamente nel *test* d'idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato.

Successivamente al voto di fiducia espresso dall'altro ramo del Parlamento su questo testo, è stato presentato un emendamento che lo modificava radicalmente, prevedendo che, all'esito delle prove orali, il candidato deve superare un esame di idoneità attitudinale. Sembrava che a questo punto fosse stato raggiunto un punto di riferimento decisivo, invece, emendato il disegno di legge approvato con la fiducia, si subemenda il maxiemendamento, prevedendo che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera *a*), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale.

Non è finita perché interviene un'ulteriore modificazione in base alla quale, all'esito delle prove orali di cui alla lettera *a*), se positivo, il candidato debba comunque sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale. Ma non è finita perché poco fa è stato presentato un testo corretto dell'emendamento 2.1000. Ciò prova che vi è uno stato confusionale nella maggioranza o in chi suggerisce al Ministro tutte queste variazioni. Il Ministro, a questo punto, ha la responsabilità di essersi affidato a persone che hanno l'abilità di cambiare opinione ogni secondo.

Vorrei dire due cose soltanto: in primo luogo, mi lamento del fatto che ci è stato impedito di discutere e votare per parti separate, per esprimere il nostro voto negativo su alcuni punti e positivo su altri. In secondo luogo, il silenzio nel quale la maggioranza vara questa riforma sta a mostrare un appiattimento passivo, privo di capacità dialogiche: si vota e basta.

Noi continueremo a discutere, a sostenere e ad argomentare le nostre proposte, per quanto sarà possibile. In ogni caso andremo avanti anche nel silenzio e di fronte all'atto di ostilità che ci ha impedito di articolare nei vari segmenti il maxiemendamento sul quale voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Davvero in dissenso, senatore Ayala?

AYALA (*DS-U*). In dissenso tecnico.

PRESIDENTE. Voterà a favore dell'emendamento del Governo?

AYALA (*DS-U*). Mi asterrò (*Commenti dal Gruppo AN*). Questi atteggiamenti fanno parte di uno stile che non dovrebbe fare ingresso in quest'Aula, comportamenti da stadio.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione e le do la parola.

In questo maxiemendamento del Governo vi è un aspetto in particolare che condivido integralmente e se avessimo potuto discuterne separatamente avrei avuto modo ovviamente di spiegare meglio la ragione di questa mia condivisione.

Mi riferisco alla eliminazione dal testo del disegno di legge di quel «privilegio» di carriera – perché nella sostanza di questo si trattava – per posti semidirettivi e direttivi dei magistrati che rispetto ai loro colleghi avevano avuto il solo privilegio di essere chiamati dal Ministro a prestare la loro opera presso il Ministero della giustizia.

Tale previsione fu da me denunciata come palesemente incostituzionale, giacché rappresentava un modo per alterare la disciplina della progressione in carriera attraverso un intervento politico. Ora possiamo cambiare la nostra Costituzione – lo ripeto *ad abundantiam* - e al suo interno scrivere quello che vogliamo, tuttavia, a Costituzione vigente, questa norma era sicuramente e clamorosamente incostituzionale e quindi prendo atto che essa è stata espunta grazie al maxiemendamento del Governo. Ciò mi autorizza ad immaginare che vi sia una sensibilità su questo punto.

L'argomento, signor Presidente, è delicato e quindi sia cortese, non consideri se impiego qualche secondo in più, e riguarda l'intervento del Ministro nell'ambito del procedimento disciplinare. Molti colleghi hanno il diritto di non sapere – perché magari si occupano di altre materie, o magari non ricordano il punto in questo momento – che la Carta costituzionale vigente testualmente al comma 2, dell'articolo 107 recita: «Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare».

Ebbene, il fatto che vi sia una parte dell'emendamento in esame, che rispetto al testo originario per la verità segna una correzione in difetto, ma che lascia in piedi la possibilità per le azioni disciplinari e solo per quelle – prima non era così – promosse dal Ministro della giustizia di opporsi alla eventuale declaratoria di non luogo a procedere, instaurando così un contraddittorio, e di intervenire in quel contraddittorio – dove le funzioni di pubblico ministero vengono svolte già dal procuratore generale o da un magistrato delegato – come secondo pubblico ministero attraverso un suo delegato, rientra in quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 107, secondo il quale il Ministro ha la sola facoltà di promuovere? Ebbene, a mio avviso no.

Allora, do atto del passo che è stato compiuto, ma mi chiedo perché non farne uno successivo rinunciando così a questo intervento del Ministro nel procedimento disciplinare, in tal modo saneremmo un'altra lesione alla

nostra Costituzione. Invito pertanto il Ministro a riflettere su questo aspetto.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.22, 2.506 e 2.507.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, ritiro questo emendamento perché mi sembra che sia già stato votato dalla Camera e anche dal Senato. Quindi, ritengo sia inammissibile.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Calvi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, non ho fatto in tempo a segnalare la mia esigenza di chiederle una precisazione sull'emendamento 2.22, che suppongo sia stato dichiarato implicitamente precluso dalla votazione del 2.1000 (testo corretto).

Ovviamente mi adeguo alla sua decisione; vorrei solo chiederle se la preclusione scaturisce da una esigenza topografica, nel senso che, avendo l'emendamento l'intenzione di sostituire la lettera *c*), il problema è già stato risolto. Quanto al contenuto, mi pare invece del tutto compatibile, e dico questo non per accademia, ma perché c'è l'altro emendamento, il 2.249, che ha lo stesso contenuto e non vorrei fosse precluso.

PRESIDENTE. È così, senatore Fassone.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Aderendo al teorema Manzione, mi sembra che questo emendamento sia inammissibile, e comunque lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Calvi.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo emendamento immetta nella previsione complessiva del provvedimento un elemento in più di rigore.

La proposta è che l'accesso al concorso sia possibile non fino alla terza dichiarazione di idoneità, ma che le dichiarazioni di inidoneità attraverso esito sfavorevole del concorso siano due. Mi sembra che alla seconda bocciatura debba essere preclusa la possibilità di pensare all'ingresso in magistratura come una delle tante opportunità che si aprono dal punto di vista della carriera al laureato in giurisprudenza.

Quindi, mi sembra un elemento di rigore che per la richiesta comune di maggiore formazione professionale dovrebbe essere accolto anche dalla maggioranza.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma a questo emendamento. Vorrei segnalare, ed è una segnalazione tutt'affatto priva di significato, che qui si sta instaurando per la prima volta il doppio concorso di ammissione.

Mentre fino ad oggi il giovane laureato poteva accedere immediatamente al concorso in magistratura, qui deve avere prima superato un precedente concorso, che tra l'altro comporta dei tempi non inferiori per qualsiasi categoria a tre anni (certamente non inferiori per l'avvocato, certamente non inferiori per l'ufficio direttivo, che, tra l'altro, deve esercitare per tre anni, certamente non inferiore per la frequentazione di una scuola, certamente non inferiore per chi deve raggiungere il titolo di assistente in materie giuridiche).

E allora, sono già tante due bocciature per qualcuno che abbia già fatto un *cursus* di carriera di questo tipo; se è bocciato due volte basta e avanza, non diamo libero ingresso.

Vede, signor Ministro, che tanto poco sono ispirate al lassismo e tanto poco sono ispirate ad un *favor magistratis* le nostre osservazioni, quando è necessario? Dicevo: poiché è stato già superato un concorso, poiché due inidoneità mi sembrano assolutamente sufficienti, io credo che l'Aula debba accogliere questo emendamento, al quale chiedo di apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.508 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in questo caso cerchiamo di introdurre, attraverso i nostri emendamenti, una logica di semplificazione della struttura gerarchica nonché della nomenclatura formale presente nell'ordinamento giudiziario. Uno dei nostri tentativi è stato far capire, attraverso gli emendamenti, quale idea di ordinamento giudiziario proponiamo al Parlamento.

Insieme ad altri emendamenti che esamineremo successivamente, il 2.32, che propone di abolire le funzioni semidirettive requirenti di primo grado, concorre a dare l'idea di una magistratura che ha, sì, una propria gerarchia funzionale, ma ridotta alle necessità di snellezza e, per altro verso, di indirizzo che sono richieste per il buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

Continuiamo a sostenere che una previsione così dettagliata dei livelli gerarchici interni alla magistratura sia semplicemente il frutto di una visione distorta della riforma che stiamo discutendo nonché delle necessità dell'ordinamento giudiziario e sia tipico di una prospettiva interna alla corporazione, che continua prepotentemente a presentarsi negli enunciati di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.33 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho rinunciato ad intervenire sull'emendamento 2.35 perché avrei fatto le stesse considerazioni che ho svolto sull'emendamento precedente.

L'emendamento 2.37 consente di esemplificare: ma che senso ha, di fronte al comune cittadino, parlare di un primo grado e di un primo grado elevato? Veramente entriamo nella peggiore tradizione della burocrazia italiana. Credo che il prevedere questa struttura scalare continua all'interno della magistratura faccia davvero torto alle intenzioni che sono state dichiarate anche dal Ministro, cioè avere un ordinamento giudiziario snello, funzionale, con poteri di indirizzo da parte dei titolari delle funzioni superiori, mentre qui siamo di fronte ad una preoccupazione costante di organizzare la carriera gerarchica in una serie di gradini che devono essere toccati uno in successione all'altro soltanto per ragioni di benefici economici.

Il primo grado e il primo grado elevato fanno veramente parte di una tradizione spagnolesca che nella nostra burocrazia indubbiamente ha trovato agio di proliferare, ma che una riforma come questa dovrebbe preoccuparsi di contrastare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, a dimostrazione della nostra volontà di semplificare i lavori.

Le chiedo sin d'ora di poter rendere dichiarazione di voto quando si passerà alla votazione dell'emendamento 2.43.

PRESIDENTE. S'intende ritirato anche l'emendamento 2.42, essendo uguale al 2.41?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.43, sul quale il senatore Fassone ha testé chiesto di intervenire in dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, dichiaro innanzitutto il voto favorevole del mio Gruppo a quest'emendamento, con una correzione minimale nella lettera *e*-ter), dove i «cinque anni» che si leggono alla fine della lettera devono intendersi come «otto anni».

Dico questo perché l'emendamento in questione offre una risposta positiva, meditata e a nostro avviso più soddisfacente al problema noto come separazione delle carriere come affrontato dal testo governativo.

In un precedente intervento dissi che noi ci rendiamo ben conto che il problema esiste e che però la separazione delle carriere è uno strumento tecnico sulle cui finalità occorre però accordarci.

Le finalità normalmente addotte sono quattro e, a nostro avviso, trovano adeguata risposta nell'emendamento in questione.

La prima è l'esigenza di una professionalità specifica per chi svolge le due funzioni, in particolare – si afferma – quella del pubblico ministero. Noi prevediamo che chi chiede di transitare dalla funzione giudicante a quella requirente debba partecipare ad un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura, in esito al quale sia espressa una valutazione attitudinale favorevole. Qui veramente ha senso la valutazione attitudinale, perché sostanziata di una laboriosa, complessa, scientifica partecipazione ad un corso idoneo ad accertarla.

L'altro obiettivo che viene comunemente addotto è quello di evitare lo scambio dei cappelli, cioè che un magistrato che ha esercitato una funzione inquirente passi nello stesso ufficio a svolgere l'altra funzione. È una finalità di garanzia che noi riteniamo di soddisfare prevedendo un'incompatibilità di sede. Si può discutere se estenderla al distretto ovvero al circondario, ma questo ci sembra lo strumento idoneo, necessario e sufficiente per realizzare tale obiettivo.

Si è detto altresì che la separazione è necessaria per evitare il balletto tra l'una e l'altra funzione, questa sorta di *slalom* tra le sedi per esigenze personali e non di servizio. Noi aderiamo a tale esigenza, proponendo che il transito in una funzione obblighi il magistrato a rimanere nella medesima per un tempo notevolmente più lungo di quello ordinario, che è di tre anni.

Noi indichiamo tale periodo in otto anni, come ho poc'anzi dichiarato di correggere. Ciò implica che normalmente in una carriera magistratuale non ci sarà più di un passaggio o al massimo due, quindi raggiungiamo lo stesso obiettivo perseguito dal Governo ma senza i pesanti inconvenienti che ho lamentato nei precedenti interventi, in particolare senza il blocco irreversibile nella funzione anche quando il soggetto non l'abbia richiesto.

Ecco perché mi sembra che, nel quadro di quella disponibilità al confronto più volte espressa dai rappresentanti del Governo e più volte ricambiata da parte nostra, questo possa essere davvero l'oggetto di una riflessione pacata ed equanime che realizzi gli obiettivi che ci accomunano e rimuova invece le pesanti diversità che ci vedono in contrasto.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo su questo importante emendamento in quanto dà l'occasione di chiarire ancora meglio di quanto finora non si sia fatto la posizione del nostro Gruppo sul tema assai controverso e discusso della cosiddetta separazione delle funzioni o separazione delle carriere.

Un argomento che è stato più volte affrontato in questo campo è quello dell'ancoraggio al dettato costituzionale; tuttavia ritengo che esso di per sé non debba essere utilizzato in modo formalistico.

Infatti, è vero che la Costituzione in questo momento non consente l'istituzione di due distinte figure magistratuali in senso lato, l'una strettamente separata dall'altra (la prima con funzioni e compiti esclusivi di proporre la pubblica accusa, la seconda con funzioni giudicanti), ma non è appunto questo l'argomento dirimente della questione. A nostro giudizio, occorre un'indagine più strettamente di merito su cosa dobbiamo chiedere in una democrazia avanzata sia alla funzione giudicante che alla funzione inquirente.

Si è detto – e si è anche mossa l'accusa che si tratti di un'espressione retorica – che la funzione inquirente deve essere permeata dalla cosiddetta cultura della giurisdizione. Ora, a me non pare che questa sia una frase puramente retorica; ovviamente, essa va accompagnata dal fatto che noi ci troviamo ormai in un sistema nel quale il processo, in particolare il processo penale, è quello in cui la figura del pubblico ministero ha una funzione importante (ne ha di residuali anche nel processo civile).

Attualmente la figura del pubblico ministero non ha più una supremazia, una preminenza, una specialità rispetto a quella della difesa. Anzi, tendenzialmente si tratta di due figure paritarie le quali confliggono, in senso giudiziario, esponendo ciascuna le proprie tesi e proponendo ad un giudice terzo, come recita l'articolo 111 della Costituzione, le loro posizioni.

Ovviamente esiste anche un malvezzo pratico: può esistere o può essere esistita un'attività di colleganza, come del resto potrebbe esistere una frequentazione o un'amicizia personale fra le parti del processo, ma questo non può significare, soprattutto in prospettiva, che questo schema processuale non meriti un investimento nell'ordinamento giudiziario, e quindi non meriti di stabilire che la figura del pubblico ministero non può e non deve trasformarsi esclusivamente in un custode delle attività della polizia giudiziaria, ma deve continuare ad essere custode anche della legittimità dell'attività di indagine.

Pertanto, nulla vieta che, da un lato, si amplino gli spazi di indagine e i poteri della polizia giudiziaria, ma altrettanto che si mantenga questa figura nel nostro sistema processuale. La conseguenza di questo schema processuale (quindi non un principio astratto ideologico, che veda con favore la separazione delle carriere o delle funzioni) è che l'emendamento presentato dai senatori Calvi, Ayala e da un altro nutrito gruppo di colleghi esprime in questo momento al meglio l'esigenza di individuare una funzione inquirente che abbia la capacità di mostrarsi abbeverata alla cultura della giurisdizione e anche sufficientemente professionale e sufficien-

temente distinta da quella giudicante da non rappresentare alcun pericolo di commistione o di inquinamento.

Aggiungo che in questo schema appare insuperato il rilievo che, diversamente operando, si renderebbe il pubblico ministero comunque inevitabilmente soggetto, nel nostro sistema, al potere dell'Esecutivo, poiché il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale impone che sia comunque un magistrato, cioè un soggetto terzo, imparziale, un soggetto neutro a promuovere l'azione penale e che esso non debba e non possa subire condizionamenti di sorta da parte dell'Esecutivo.

Questo emendamento, quindi, rappresenta il giusto equilibrio, il punto di caduta costituzionalmente corretto del riparto di competenze ed attribuzioni tra magistratura giudicante e magistratura inquirente e anche la possibilità che questi due aspetti della stessa funzione abbiano una circolazione, tuttavia con delle regole, in particolare con la regola di non poterli affrontare nello stesso circondario, con la regola che devono passare periodi anche lunghi di esercizio nell'una e nell'altra funzione.

Pertanto, non solo noi esprimiamo un giudizio positivo su questo emendamento, ma riteniamo anche che esso rappresenti molto di più dell'ipotesi di concorsi separati, di carriere assolutamente distinte, una garanzia proprio per i cittadini, perché attraverso questa garanzia il pubblico ministero è comunque soggetto ad una verifica di legittimità forte perché si fa carico e appartiene ad una cultura della giurisdizione. Per questo esprimiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, signor Ministro, se lei vorrà sapere in poche parole (magari se lo dimentica) come la pensa l'opposizione sulla struttura della magistratura, si rifaccia all'emendamento 2.43, nel quale è contenuto il nostro pensiero, semplice e chiaro, non macchinoso e farraginoso come il testo della maggioranza e del Governo.

L'emendamento, in buona sintesi, risponde ad alcuni requisiti di sostanza. Dopo l'esito del tirocinio, che ovviamente va avanti a tutto, il giovane magistrato dovrà esercitare le sue prime funzioni all'interno di un collegio. È un disastro che il magistrato unico, di prima nomina, debba svolgere le funzioni da solo. Qualsiasi magistrato di esperienza vi racconterà come abbia appreso dal presidente e dai colleghi di collegio; qualsiasi magistrato onesto o serio vi dirà che giudicare da soli, di prima nomina, è un peso insopportabile.

Nel disegno del Governo di questo piccolissimo dato di esperienza e di pratica non si è tenuto affatto conto, perché non viene detto che il magistrato di prima nomina deve svolgere le sue prime funzioni all'interno di un collegio. Nel nostro emendamento si prevede che il soggetto, fatto il magistrato giudicante per un triennio, possa scegliere se praticare la fun-

zione giudicante o requirente. È importante però che abbia fatto per tre anni il magistrato giudicante, perché giudicare significa anche misurare e pesare le sanzioni.

Abbiamo dei pubblici ministeri che, rispetto alla proposta di loro pertinenza e di loro parere, che è il patteggiamento, esprimono valutazioni spropositate. Debbono imparare la misura della sanzione, la pena giusta rispetto ai fatti, specialmente con il patteggiamento allargato, quando si possono pesare pene detentive fino a cinque anni. Tutto questo, se il magistrato non ha fatto esperienza, non ha potuto comparare i casi in questi tre anni di funzione giudicante, è veramente pericoloso. Talora assistiamo, da parte dei magistrati, al famoso lancio dei dati di cui parlava Rabelais. Non possiamo accettare che il pubblico ministero, nel dare il parere sul patteggiamento, non risponda in termini di adeguata valutazione della sanzione.

Quando poi il magistrato, requirente o giudicante, dovesse cambiare idea (e io credo che ciò sia possibile, perché la verifica delle caratteristiche della persona, della sua idoneità, di quale siano i campi in cui vale e rende di più, è un dato di esperienza) potrà farlo dopo otto anni ininterrotti di servizio, sottoponendosi a due condizioni.

La prima: aver superato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale. Il che significa che si deve sottoporre ad un nuovo esame di valutazione, qui sì sacrosanto, perché se il soggetto si ritiene più adeguato ed appropriato per svolgere il ruolo di pubblico ministero rispetto a quello di giudice, o viceversa, la sua attitudine va verificata attraverso un corso di formazione.

La seconda: prendere se stessi e la propria famiglia, sempre che ci sia, e spostarsi in un diverso circondario o in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, affinché non si verifichi più quello che certamente è stato un non commendevole comportamento di questi tempi, cioè che un pubblico ministero dismetta tale veste e vada a fare il GUP nell'ufficio accanto, il giorno dopo, nella stessa sede giudiziaria.

Risolto tutto questo, viene risolto il meccanismo della diversità delle funzioni, viene risolto il problema dell'introduzione di forze giovani nella magistratura, viene risolto un primo passaggio molto importante nell'amministrazione della giustizia.

Spero, signor Ministro, che non si dica più che non siamo propositivi ma soltanto critici; questa è la nostra proposta, attendo da lei, in sede di risposta finale, di sapere cosa pensa di questa nostra costruzione che sin d'ora affidiamo fiduciosamente al voto dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.43 (testo corretto), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.44, 2.45 e 2.46 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.48, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.49, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.50 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.51, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 2.51 pertanto è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.54.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.54, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.58, 2.59 e 2.60 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.62, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.63.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.63, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Anche su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.64, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.65.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole sull'emendamento 2.65 e richiamare l'attenzione del Governo su una questione che già più volte abbiamo posto.

Tra gli emendamenti da noi presentati alcuni si riferiscono alla questione della separazione tra funzioni requirenti e giudicanti. Non ripeto le obiezioni generali che abbiamo più volte formulato riguardo alla visione, in questo momento dominante nell'ambito della maggioranza, circa il rapporto tra queste due distinte funzioni e circa le garanzie che possano introdursi perché l'esercizio della funzione requirente sia quanto più possibile tale da garantire i diritti del cittadino che ha di fronte come controparte il magistrato della pubblica accusa e, anche, che le funzioni giudicanti siano regolate in modo tale da dare al giudice una consapevolezza delle questioni di difesa della società che sono in gioco nel processo penale e nell'accertamento delle responsabilità per gli atti illeciti.

Noi abbiamo una visione diversa da quella che prevale nella maggioranza. Crediamo si dovrebbe puntare non tanto su una separazione o sclerotizzazione di due attività professionali governate da regole di comportamento diverse e da culture diverse ma che, invece, si dovrebbe puntare sull'osmosi, sulla rotazione delle funzioni, sul passaggio dall'una all'altra. Non sto a ribadire le ragioni di questa che è una contrapposizione radicale che riguarda la visione del sistema.

Voglio, invece, richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di individuare un punto di incontro tra le esigenze che l'opposizione ha più volte sottolineato e manifestato e l'orientamento e la visione di fondo che, invece, sono propri della maggioranza e del Governo.

Noi, a questo punto, non contestiamo più la vostra visione di fondo nel rapporto tra l'una e l'altra funzione; l'abbiamo contestata a suo tempo, abbiamo presentato emendamenti che avete respinto: ci teniamo la nostra opinione pensando che in un giorno non molto lontano si potrà intervenire nuovamente su queste norme e modificarle. Ora, stiamo al contesto che voi ci proponete.

L'opposizione riterrebbe, signor Ministro, massimamente rilevante e considererebbe una prova di disponibilità al dialogo da parte della maggioranza se la rigidità con la quale voi avete disegnato la separazione tra le funzioni, fino a farne una separazione di fatto tra le carriere che è persino in contrasto con il disegno costituzionale, si attenuasse, almeno in parte, almeno limitatamente alla previsione di una possibilità di passaggio dall'una all'altra funzione, sulla base di una riconversione delle proprie attitudini e capacità professionali, riconversione che in questo emendamento viene prevista nella forma di una attività di aggiornamento, di preparazione e formazione specifica, garantita dalla Scuola della magistratura e assicurata da questa.

Signor Ministro, pensi per un attimo con animo sgombro dal pregiudizio e dalla contrapposizione, che è pure inevitabile e fa parte dei nostri dibattiti, delle polemiche che sviluppiamo, pensi a cosa significherebbe, in termini di distensione, accogliere un emendamento come questo; distensione non soltanto nei rapporti tra maggioranza ed opposizione ma anche

nel confronto, che si è fatto aspro, fra l'Associazione nazionale magistrati ed il Governo.

Che senso ha governare conducendo ogni momento guerre di religione su un punto che non è poi così drammaticamente essenziale? In questo modo darestes prova di buona volontà e di disponibilità vera al dialogo.

Il senatore Bobbio afferma che il maxiemendamento è un passo avanti, un segno di disponibilità, ma lo avete confezionato da soli, non è certamente il risultato di una convergenza, di un confronto con l'opposizione, tant'è vero che introduce norme da noi assolutamente non condivise.

Signor Ministro, le chiedo allora un atto di disponibilità sull'emendamento in votazione; la mia proposta è una mano tesa nei confronti del Governo: se vi è questa disponibilità, la considereremmo positivamente, se non c'è sarà purtroppo l'ennesima, ma da molti di noi prevista, disillusione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Il Ministro avrebbe potuto almeno fornire una risposta!

PRESIDENTE. Se il Ministro non chiede di parlare non posso obbligarlo.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Se il Ministro avesse formulato parere contrario, mi avrebbe fatto piacere ascoltare le motivazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.509, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, si tratta di un intervento postumo perché l'emendamento è stato ormai respinto, ma per educazione credo si debba dare una risposta al senatore Brutti.

Intanto mi dispiace si affermi che il maxiemendamento, che tale non è, è stato formulato senza ascoltare le proposte dell'opposizione. Non è vero, molte delle previsioni lì contenute, senatore Brutti, hanno accolto le vostre osservazioni.

CALVI (*DS-U*). Infatti, su alcune parti, avremmo voluto votare a favore.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ciò dimostra, nella forma, che forse è lei più di noi a non aver voglia di dialogare.

Nella sostanza, ricordo che in questo momento siamo sottoposti ad una fortissima critica che è sfociata in uno sciopero perché gli avvocati penalisti ci rimproverano una riforma troppo tiepida: ciò a dimostrazione di quanto sentito sia il tema. Non vi sarebbe stata possibilità di arrivare a una soluzione positiva per l'emendamento che è stato votato perché non è accettabile un tipo di impostazione completamente diversa rispetto all'impianto che abbiamo cercato di delineare in tre anni di discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.66.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per spiegare le ragioni per le quali invece di tre anni abbiamo previsto cinque anni come periodo minimo trascorso il quale è possibile chiedere il passaggio a funzioni giudicanti o requirenti.

Una volta che si accede all'idea di chiedere precocemente al magistrato una scelta che riguarda la sua vocazione, dovendo egli verificare se la sua predisposizione o il suo orientamento rispondano effettivamente alle condizioni in cui esercita o vuole esercitare la propria attività di magistrato, tre anni sono un periodo insufficiente per misurare la coerenza tra la scelta espressa inizialmente, che tra l'altro può essere inefficace per questioni organizzative, e il tipo di attività che in virtù di quella scelta sta svolgendo.

Ci sembra che un periodo di cinque anni sia il periodo minimo perché una persona possa valutare se stessa, capire se la vocazione che gli viene richiesto di esprimere è autentica o no, possa comprendere se il bagaglio professionale che si va formando nel periodo successivo al tirocinio corrisponda all'idea con la quale si è fatto ingresso in magistratura, per svolgere funzione requirenti o per svolgere funzioni giudicanti.

Pensiamo invece che prevedere un periodo di tre anni, così come stabilito dalla norma, possa incoraggiare anche scelte superficiali da parte del magistrato. Il periodo di cinque anni a nostro avviso consente al magistrato di confrontarsi meglio con l'idea che ha della sua professione e della sua funzione futura.

In breve, la nostra proposta propone un periodo più vincolante, ponendo a nostro avviso una condizione di verifica della serietà degli intendimenti con la quale il magistrato anticipa la propria funzione successiva,

dopo di che avrà la possibilità di passare ad altra funzione giudicante o requirente.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento in esame merita una dichiarazione di voto ed un commento con riferimento sia alla previsione del periodo di cinque anni, anziché i tre previsti dal disegno di legge, sia soprattutto all'inciso dell'emendamento stesso che testualmente cito: «nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».

Nel nostro ordinamento – ci piaccia o meno – è presente l'anomalia, sconosciuta agli altri ordinamenti occidentali, di un pubblico ministero per un verso autonomo e indipendente da ogni altro potere, per l'altro titolare dell'obbligo di esercitare l'azione penale. A Costituzione immutata questo è il nostro pubblico ministero, il che, ripeto, può anche non piacere, ma non possiamo comunque fare finta che la Costituzione non esista.

Il disegno di legge interviene con una surrettizia forma di separazione di fatto delle carriere attraverso una rigida ed irrevocabile distinzione delle funzioni; tuttavia, esso non può – d'altra parte non potrebbe farlo essendo una normativa di diverso rango – alterare in alcun modo la struttura costituzionale del nostro pubblico ministero.

Qual è quindi la caratteristica che rimane? Il pubblico ministero entra in magistratura superando lo stesso concorso di chi poi farà il giudice, inoltre fa parte del medesimo ordine giudiziario, ergo è autogovernato dal medesimo Consiglio superiore della magistratura. La caratteristica essenziale che possiamo cogliere storicamente in questo assetto del ruolo del pubblico ministero nell'ordinamento è quella della cultura della giurisdizione.

Pertanto, tutti quelli che come noi difendono questa anomalia e che comunque la considerano non tale da dover essere rapidamente eliminata, ritengono che il vantaggio che ne deriva dal punto di vista del sistema è che questo pubblico ministero, facendo parte del medesimo ordine giudiziario ed essendo autogovernato dal Consiglio superiore della magistratura, condivide con il giudice la medesima cultura della giurisdizione.

Questo aspetto, signor Presidente, è rilevante perché nel nostro ordinamento il pubblico ministero, secondo i vecchi processualisti – cui forse oggi non ci si richiama più – veniva definito sì parte del processo, ma *sui generis* e al riguardo ricordo in particolare il testo di procedura penale del professore Girolamo Bellavista.

Parlo di parte *sui generis* – e il nuovo codice lo conferma – perché mentre per il difensore, che è la parte del contraddittorio, non è previsto l'obbligo di cercare alcunché che non sia in sintonia con gli interessi del suo difeso, il pubblico ministero invece ha il dovere nella ricerca delle prove di cercare anche quella a favore dell'imputato. Altra questione è

se ciò nella quotidianità venga effettuato o meno, tuttavia questo è l'impianto.

Allora, se le cose stanno così – e mi pare difficilmente contestabile – credo che la previsione di un inizio della carriera di magistrato legata all'esercizio concreto della giurisdizione che trova la sua massima espressione ovviamente nel giudizio, rappresenti la formula migliore per avere dei pubblici ministeri che dovendo assolvere a quel ruolo di parte *sui generis* debbono possedere quella cultura, in caso contrario il sistema non si giustifica e diventa incoerente e in questo caso si tratterebbe sì di una anomalia senza spiegazione, cosa che non si ha invece ravvivando il possesso di quella cultura. E quale migliore modo c'è per prevedere tutto questo?

Stabilendo che, qualunque sia poi la carriera – voglio dire di più, in base anche alla previsione di questo disegno di legge –, ammesso che poi la carriera sia sostanzialmente irrevocabile (scelta una cosa, sempre quella devi fare), ma glieli vogliamo fare cinque anni iniziali già da giudice? Francamente non riesco a capire quale argomento, fermo restando l'impianto di questo disegno di legge, possa essere portato...

CONSOLO (AN). L'articolo 111 della Costituzione!

AYALA (DS-U). Non citate numeri a caso. Con i numeri si rischia di sbagliare, non siamo qui ad una *roulette* o a una tombola di paese. Credo che questo sia un serio modo di dare coerenza al sistema, senza intaccare quello che lo stesso disegno di legge prevede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.510 presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.511.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, la votazione di questo emendamento mi consente di intervenire su uno dei più gravi errori, a mio giudizio, di questa farraginoso, complicata, defatigante struttura degli esami, ovvero sia di considerare che gli esami si debbano svolgere per titoli ed esami.

Quali sono i titoli? I titoli sono le sentenze. Io continuo a pensare sbagliato, non giusto, ma profondamente errato valutare le sentenze come titoli, per una serie di considerazioni. Anzitutto perché svantaggia quei magistrati che svolgono un utilissimo lavoro di avamposti di giustizia. Penso ai tribunali di sorveglianza, penso ai giudici tutelari, penso ai giudici in materia di esecuzione mobiliare o immobiliare, che certamente non fanno dei titoli sotto il profilo delle belle sentenze, ma amministrano giustizia come avamposti nei riguardi dei cittadini.

In secondo luogo, perché una sentenza non può mai essere un titolo. Ieri sera leggevo, se mi consentite, per cercare un po' di ossigenazione, il libro più famoso di Calamandrei «L'elogio dei giudici scritto da un avvocato», nel quale, facendo l'elogio di un presidente di Corte d'assise dell'epoca, scriveva testualmente: «Per lui ogni giudicabile era un problema umano, non era un caso giuridico, un uomo vivo, non una formula». Il che sta a significare che non è possibile tramutare una sentenza in un titolo, non è possibile! Io ho conosciuto splendide sentenze sbagliate, e sentenze un po' deficitarie nella forma giuste.

Io ho letto forse la più bella sentenza che mi sia mai accaduto di leggere, una sentenza di una Corte d'assise in un processo di mafia degli anni '60 in quel di Sicilia, dove l'estensore della sentenza, evidentemente uomo di belle lettere, incominciò la sua sentenza con queste parole: «Molta era l'autorità di don Calogero Vizzini sulla piazza di Villalba», e in questo *incipit* meraviglioso descriveva il luogo, la posizione di don Calogero Vizzini e dava quindi uno spaccato straordinario di mafia. Ma io non so se quella sentenza fosse giusta o fosse sbagliata! Non so se questa bellissima descrizione letteraria di cosa significa l'autorità mafiosa, ovvero sia nel controllo della piazza, rispondesse in realtà ad una giusta risoluzione dell'equazione di prove che è il processo!

Io questo non lo so e non lo può sapere una commissione d'esame, perché non rivive l'escussione dei testimoni e non ne vede le incertezze, anche se magari si mette a leggere i verbali (ma non credo proprio che lo faccia).

Allora, questo conservare all'attività giudiziaria il troppo umano che c'è in essa significa dare dignità, rispettare l'intervento delle parti nel processo, dare a ciascuno il suo, trattare le persone offese come tali, trattare gli imputati come persone innocenti fino alla sentenza definitiva di condanna: significa, insomma, fare i giudici.

Io non posso accettare che un giudice scriva una sentenza consultando la zia, magari professoressa di belle lettere, facendosi correggere la sentenza stessa nella speranza di superare un esame: non lo posso accettare, ripeto. Io posso accettare che egli risolva bene la contesa sulla prova ascoltando in modo adeguato le ragioni dell'accusa e della difesa in modo corretto e paritetico e risolva così il suo mestiere di giudice.

Non posso mai pensare che quella sua decisione sia influita perché magari viene scritto meglio di assolvere che di condannare o magari perché è più gradita una sentenza di condanna che non una sentenza assolu-

toria: questo non lo posso accettare e quindi identicamente non posso accettare un sistema basato su sentenze che diventano titoli.

Di qui il mio fermo invito all'Aula di meditare su tali punti, magari anche accogliendo quest'emendamento, che darebbe un colpo di grazia a questo meccanismo, a mio avviso perverso, di concorsi per titoli ed esami. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, io intendo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.68 o, qualora fosse votato con il 2.511, su quest'ultimo. Mi dica lei su quale devo intervenire.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.68 risulta precluso se per caso viene respinta la prima parte dell'emendamento 2.511. Se può svolgere la dichiarazione di voto sul 2.511 credo sia indifferente.

CALVI (DS-U). Va bene, signor Presidente.

Signor Presidente, faccio riferimento appunto agli emendamenti 2.511 e 2.68, in particolare a quest'ultimo, il quale si limita a richiedere la soppressione del numero 3 della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, laddove si prevede che il magistrato, entro tre anni di esercizio di funzioni requirenti, possa partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante.

A me sembra che in questa formulazione vi siano almeno due errori, due punti assolutamente critici: uno attiene al momento temporale, cioè all'indicazione dei tre anni; l'altro invece a una formulazione anomala della separazione delle carriere o delle funzioni, come dir si voglia. Partirò da quest'ultima considerazione.

Noi ci siamo a lungo esercitati su questo tema, in quest'Aula, in dottrina, nei dibattiti; abbiamo a lungo partecipato a discussioni nelle quali ognuno, avvocati, magistrati, professori, ha espresso opinioni circa la separazione delle carriere.

Nella seduta scorsa ho avuto occasione di dire che la nostra posizione è quella indicata nel nostro disegno di legge, il quale definisce la separazione delle funzioni, che a me sembra un modo forse più radicale per determinare l'obiettivo che noi perseguiamo, cioè quello della parità delle parti per avere un giudice terzo, che è proprio la sistemazione processuale prevista dall'articolo 111 della Costituzione, il quale non tratta di separazione di carriere, tratta d'altro, cioè appunto della parità nel momento della formazione e della valutazione della prova.

Dicevo che ho avuto occasione di affermare che questo è un tema sul quale noi tutti dobbiamo piegarci con passione, ma anche con intelligenza. Non è un tema scandaloso, da rifuggire: è un argomento su cui discutere,

per verificare quanto sia funzionale a quello che intendiamo ottenere. Allora, innanzitutto voglio dire con molta pacatezza e con l'attenzione dovuta, in base alla riflessione che abbiamo svolto a tale riguardo, che il tema a me appare non decisivo.

La separazione delle carriere non è affatto decisiva ai fini di dare maggiore efficienza e maggiori garanzie al nostro sistema giudiziario, anzi io ritengo che a legislazione attuale (non a Costituzione attuale) una separazione delle carriere possa essere addirittura un danno, perché non risolve i problemi ma forse li aggrava. Occorre quindi affrontare il problema in termini più equilibrati.

Non voglio andare oltre, perché stiamo parlando di un emendamento che regola temporalmente il passaggio da una funzione all'altra. Vorrei tuttavia sottolineare che, una volta preso atto della volontà del Governo e della maggioranza di giungere a quella formulazione che, lo ricordo ancora, ha visto dissenzienti i magistrati ma anche gli avvocati, i quali reputano non adeguatamente raggiunto l'obiettivo della separazione delle carriere (e francamente mi sembra non condivisibile questa opinione nella misura in cui, come ho rilevato anche nella scorsa seduta, lo sbarramento costituzionale rende difficile superare tale ostacolo), a me sembra che stabilire lo sbarramento di tre anni, cioè prevedere che entro il terzo anno vi sia la facoltà di partecipare a concorsi per titoli, significhi in realtà non cogliere la radicalità del problema per cui un giovane, uscito dall'università, avendo superato il concorso in magistratura ed essendo entrato nelle funzioni, dopo tre anni si trova a dover scegliere in modo decisivo se per tutta la vita farà il pubblico ministero oppure il giudice. A me pare francamente irragionevole, una volta superato il problema della separazione delle carriere, così come formulato.

Mi domando: ma è davvero necessario sostenere che tre anni sono sufficienti per operare tale scelta? Perché non cinque? E perché non otto, come abbiamo proposto nel nostro disegno di legge? Otto anni mi sembra rappresentino una sperimentazione sufficiente per il giovane magistrato per poter prendere una decisione anche definitiva, se volete, su cosa dovrà fare nel prosieguo della sua carriera nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ma per un giovane con soli tre anni di esperienza nella funzione, il quale magari ambisce a tornare presso la città in cui ha risieduto e in cui vive la sua famiglia, il cui obiettivo quindi non è tanto quello di scegliere la funzione, bensì quello di avvicinarsi alla sede, naturalmente ciò renderà più difficile e complicato l'esercizio della funzione di magistrato in un luogo o nell'altro, essendo costretto, dopo appena tre anni, a svolgere per tutta la sua carriera una funzione della quale magari dopo cinque, sei, sette o otto anni avvertirà l'inadeguatezza personale.

Mi sembra che vi sia una distonia, una totale insensibilità rispetto ad un problema di efficienza, cioè quello di dare a questo magistrato, a questo giovane, la possibilità e l'occasione per poter decidere, noi diciamo temporaneamente, voi definitivamente.

Perché stabilire questo sbarramento così breve? C'è una ragione per dire tre anni invece di otto, o invece di cinque? Lo trovo assolutamente irragionevole. È una scelta vessatoria, ma non voglio entrare nel merito di accuse così forti, non mi interessa: vorrei tentare di migliorare questa legge.

Allora mi domando: per quale motivo dobbiamo costringere questo giovane, dopo soli tre anni, a fare una scelta così radicale per la sua vita e non portare tale periodo a cinque, o addirittura a otto anni, quando si tratta di una scelta definitiva per la sua vita professionale?

Io lo trovo irragionevole e anche sciocco, perché preclude a questo punto di perseguire l'obiettivo dell'efficienza, che deve essere raggiunto attraverso un passaggio nel quale il soggetto abbia una propria soddisfazione professionale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue CALVI*). Perché precludere a questo magistrato di fare una scelta che soddisfi anche le sue esigenze profonde, di essere un giudice oppure di essere un requirente, di essere un pubblico ministero? Se trova la sua vocazione a distanza di qualche anno, potrà espletare la sua funzione con maggiore soddisfazione per sé e anche con maggiore efficienza per il sistema giudiziario. A me sembra che siamo di fronte ad una scelta priva di ragionevolezza.

E allora, perché non riuscire a cogliere questo momento di dialogo? Signor Presidente, a questo punto vorrei anche che il Governo mi spiegasse il perché di questa scelta. Io non chiedo che tutto ciò che sostengo possa essere accolto. So bene che magari non sarà accolto per diverse ragioni. Si potrà ritenere ragionevole la mia posizione, ma per ragioni politiche complessive magari non sarà accolta. Mi domando però: ho diritto o no, in un confronto leale in Parlamento, di poter ascoltare le ragioni per cui questa mia richiesta non può o non deve essere accolta?

Per questo, Presidente, in conclusione, la pregherei di chiedere al Governo, dato che purtroppo non abbiamo un relatore, almeno di spiegarci la ragione di questa scelta. Naturalmente non vedo presente in Aula il Ministro, ma essendo presente altro rappresentante del Governo mi auguro che possa darci questa spiegazione.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Ministro si è assentato per pochi minuti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre manifestazioni di volontà, passiamo alla votazione.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.511, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «*numeri 3*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.511 e l'emendamento 2.68.

Metto ai voti l'emendamento 2.512, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.69.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si ripropone in altra forma il problema che era stato già proposto con l'emendamento 2.66, ovvero il numero di anni necessario per operare una scelta che riguardi le funzioni che verranno svolte dal magistrato.

In questo caso naturalmente facciamo pesare il principio già sottolineato prima dal collega Ayala, cioè che è nostra convinzione che la prima

fase di attività della magistratura debba svolgersi, dopo il tirocinio, nell'esercizio delle funzioni giudicanti. Questo perché le scelte successive siano comunque effettuate all'interno di una formazione sufficientemente consolidata di cultura della giurisdizione. È un principio che più volte abbiamo cercato di richiamare, proprio perché le funzioni si possono dividere, ma la cultura della giurisdizione, deve accomunare l'uno e l'altro, il magistrato requirente ed il magistrato giudicante.

Torniamo ancora sull'idea che, prima di poter esprimere una scelta convinta circa l'indirizzo che si intenderà seguire all'interno della magistratura, un periodo di cinque anni sia più congruo per mettersi alla prova. In merito, mi sembra che diversi colleghi siano intervenuti.

L'emendamento penso abbia una sua ragionevolezza, sia per quel che riguarda il collegamento con l'emendamento 2.66, cioè il passaggio obbligatorio dal tirocinio all'esercizio di funzioni giudicanti, sia per quel che riteniamo essere il periodo di formazione di base più congruo per decidere, da parte del magistrato, sulla propria vocazione.

Infine, esprimo un voto favorevole da parte del nostro Gruppo all'emendamento in esame e chiedo anticipatamente il voto elettronico.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, sembra che il passaggio da tre a cinque anni non necessiti di illustrazione, mentre in realtà questo modo di strutturare la vita del magistrato soffre di una fretta quasi che si trattasse di decidere del passaggio di un impiegato da un certo livello ad un altro, e non si comprendesse invece che la delicatezza delle funzioni, la delicatezza di decidere sui patteggiamenti, la delicatezza di dare pareri in materia di libertà, di fare delle proposte di sanzione, la delicatezza di dare un parere in materia di sequestri di beni, buttando magari sul lastrico una persona o un'azienda, comportano la necessità che la decisione sulle carriere richieda un briciolo di tempo per essere maturato dalla persona.

Non riesco a comprendere come si vogliano fissare sbarramenti cronologici, che sembrano più ostacoli che non termini razionali, per consentire la formazione di questo servitore dello Stato, che svolge – ripeto – funzioni di tale delicatezza che la sua corretta formazione ed il corretto esercizio delle stesse diventano essenziali proprio per lo Stato.

Non posso che ripetere, anche sulla questione di tempo, che lo Stato si suicida. Possono cambiare i Governi, possono cambiare le leggi, ma la risposta che dà la magistratura alla domanda del cittadino che ha avuto una ferita nel patto sociale e chiede giustizia è indispensabile allo Stato. È molto più importante anche del succedersi dei Governi o delle persone. Senza di essa lo Stato si scolla, deflagra, non ha più quel patto sociale nel quale tutti continuiamo a credere perché speriamo di avere un Paese ed uno Stato migliori.

Per queste ragioni, la vostra abborracciata fretta, il vostro scarso tecnicismo, la vostra scarsa cultura di come le cose vadano nella realtà, vi fa dare tempistiche magari buone per negozi, aziende e commerci, ma non certamente per la corretta carriera e per il corretto sviluppo della persona di un giudice che deve svolgere, bene e fedelmente, compiti così delicati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.69, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.513, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.514.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.514, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, nel dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento, ne sottolineo la particolare importanza.

Ormai abbiamo alle spalle, intendo dire come percorso parlamentare, la decisione sulla cosiddetta separazione delle carriere in senso debole. Avendo infatti l'Aula fino ad ora respinto tutti gli emendamenti, si può e si deve ritenere che alla fine passerà il testo quale proposto dal Governo, cioè la formula della quasi irreversibilità della scelta. Non so se tutti i colleghi abbiano riflettuto sul significato anche esperienziale che questa scelta produce.

Abbiamo sancito che una persona svolgerà per parecchi decenni sempre lo stesso lavoro. Molti dei colleghi qui presenti, soprattutto nei banchi della maggioranza, hanno dimestichezza con la cultura dell'impresa, con le sensibilità del mondo del lavoro: sanno che una persona mediamente dopo un certo numero di anni desidera cambiare lavoro, rende molto meglio se può cambiare lavoro.

Ebbene, qui non avverrà, quanto meno per i pubblici ministeri. I magistrati giudicanti hanno una molteplicità di opzioni davanti a loro: possono passare dal civile al penale, dal minorile al fallimentare, dal lavoro alla sorveglianza; il pubblico ministero no. E dopo un arco di anni che mediamente viene individuato nella decina subentra la fossilizzazione mentale: continui a fare quello che hai sempre fatto, non sei recettivo delle novità, non sei recettivo delle esigenze di elasticità mentale.

Questo è un costo che abbiamo alle spalle, come dicevo, e su di esso non ho più titolo per intervenire. Posso e devo invece intervenire sul profilo di incostituzionalità, altamente probabile, racchiuso nella disciplina da voi congegnata.

Ho già avuto occasione di dire che la scelta non conferisce all'aspirante magistrato un diritto ad ottenere la funzione da lui richiesta, ed è comprensibile, perché la richiesta non può modellare i posti in organico sui propri desideri, quindi parecchi non saranno accontentati. Ho già aggiunto che anche il diritto, anzi, mi correggo, la possibilità di richiedere la funzione diversa nell'arco del primo triennio non dà alcuna garanzia circa la possibilità di essere accolta, poiché anche questa richiesta viene accontentata nell'arco dei posti disponibili.

Allora, signor Ministro, rischiamo veramente di avere una situazione analoga a questa: se domani fosse predisposto un bando, dico a caso, per un insegnamento a cattedra di storia e filosofia in un liceo classico, e poi si dicesse al vincitore che può insegnare o solo storia o solo filosofia, al massimo nei tre anni può chiedere una nuova cattedra, se riesce a trovarla, noi credo faremmo un salto sulla seggiola a fronte di un bando di questo genere. È quello che avete sancito, oltre alla improprietà empirica.

Ho già richiamato, e mi vedo costretto a richiamarla nuovamente, una assai probabile frizione con l'articolo 106 della Costituzione, laddove dice che alla magistratura si accede mediante concorso e che il concorso abilita e legittima a svolgere tutte le funzioni magistratuali senza che sia possibile configurare una causa di decadenza così stretta quanto il tempo e così penalizzante quanto è la possibilità di avere la funzione non ottenuta.

Ecco perché mi sembra – mi rivolgo con particolare accuratezza al Ministro e al collega che fece funzione di relatore – necessario questo intervento correttivo; perché quando esposi ad un autorevolissimo esponente della maggioranza questo dubbio la sua risposta fu che non era come dicevo.

Alla constatazione che invece è come dico, perché la replica sua faceva leva sulla lettera l), numero 1) che prevede appunto una riserva di posti per coloro che hanno chiesto di mutare funzione, la mia controreplica fu che questa riserva di cui alla lettera l), numero 1), a pagina 17 del disegno di legge, vale per coloro che hanno chiesto in quell'anno di cambiare funzione, ma non può servire a coloro che l'anno prima, due anni prima, in futuro, vent'anni prima avranno avanzato questa richiesta. Questi, quindi, rimarranno congelati per sempre, pur avendo tutti i titoli per chiedere di poter esercitare l'altra funzione.

Ecco allora che sono addirittura esitante nell'insistere su questo emendamento perché, dal punto di vista del dividendo politico, lucrerei molto di più lasciando le cose così come sono, perché congegnerebbe un meccanismo talmente infelice nel suo funzionamento e a rischio di incostituzionalità che avrei, probabilmente, maggior successo politico potendovi poi criticare.

Come cittadino e magistrato, però, cerco di realizzare, o almeno cerco di contribuire alla realizzazione di un sistema che possa funzionare, pur nella infelicità delle vostre scelte che contrasto.

Propongo quindi, in due versioni possibili, che il magistrato che ha esercitato la facoltà che voi gli riconoscete, cioè che nei primi tre anni ha chiesto di mutare funzione e non ha potuto essere accontentato per ca-

renza di posti, veda la sua domanda conservare una qualche validità, non indefinitivamente – se credete – ma quantomeno per un arco di tempo che noi proponiamo di tre anni, con un’ulteriore precisazione indispensabile: se vogliamo davvero dare un senso ed una priorità a questa opzione di fondo, per il resto sacrificata intensamente, egli deve godere di un certo qual titolo di preferenza, non su qualsiasi collega, perché altrimenti cadremmo nella sbilanciamento opposto, cioè che un collega con venti anni di anzianità che da tempo desidera avere quella sede si veda sorpassato da un collega giovincello con due o tre anni di anzianità. In un certo arco, in un certo *range* – come oggi si dice – di anzianità è opportuno conferirgli questa priorità.

Concludo dicendo che questo emendamento ormai dà come acquisiti e superati i grandi contrasti ideologici, che pure permangono e pure ci imporranno di criticare la scelta di fondo; è una sorta di riduzione del danno che altrimenti vi accingete a costruire in termini molto pesanti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per dare atto al senatore Fassone dei suoi interventi sempre assolutamente puntuali e coerenti: consentitemi, non sempre i colleghi dell’opposizione hanno seguito questa strada. Oggi abbiamo sentito molte affermazioni contraddittorie con lo spirito e la sostanza della legge.

Vorrei rendervi conto, colleghi della maggioranza, di quanto sta accadendo. In primo luogo, vi ringrazio perché capisco che per chi non è addentro a queste cose sia veramente difficile essere qui presenti.

Una notizia d’agenzia delle ore 19,39 riporta il parere di un *leader* dell’Associazione nazionale magistrati il quale dichiara che, a seguito dell’approvazione del cosiddetto maxiemendamento, lo sciopero è l’unica strada possibile.

Vorrei segnalare che il cosiddetto maxiemendamento è un arretramento rispetto alla pregnanza della riforma originaria. Abbiamo cercato di recepire tante segnalazioni dell’opposizione, siamo arretrati sulla questione dei concorsi riducendo la percentuale di coloro i quali vogliano farli.

PASTORE (*FI*). E si è sbagliato!

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Ma la risposta è l’auspicio di uno sciopero. Dobbiamo renderci conto che vi è una sorta di non rispetto delle decisioni del Parlamento. Credo che il vostro rimanere in Aula in questo momento non sia una perdita di tempo ma ribadisca che il Parlamento deve essere sovrano e deve fare le leggi. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LP*).

Di fronte all'approvazione di un emendamento che voleva essere un segnale di disponibilità, la risposta è lo sciopero perché il Parlamento pretende di fare il proprio lavoro, il proprio dovere, cioè legiferare.

GUZZANTI (*FI*). Viva il Parlamento!

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Credo che dobbiamo dare una risposta forte e portare a termine questa riforma. (*Vivi applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il meccanismo della necessità di posti vacanti per consentire di dare adempimento alla volontà di scelta delle funzioni di pubblico ministero o di giudice – una scelta che la maggioranza ha imposto a pena di inammissibilità all'inizio del concorso (*Commenti dal Gruppo AN*) – significa cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia, perché i magistrati sono già pochi rispetto all'esigenza di giustizia.

NOCCO (*FI*). Sono molti!

ZANCAN (*Verdi-U*). Per cortesia, senatore Nocco, non mi faccia dire quello che penso (*Commenti dal Gruppo FI*). Non difendo nessuno e non voglio interferire nelle decisioni di altri (*Commenti dal Gruppo AN*). Persone che stanno dedicando la loro vita, come la dedicano la stragrande maggioranza dei magistrati italiani...

NOVI (*FI*). Ma mi faccia il piacere!

ZANCAN (*Verdi-U*). ... a cercare di amministrare la giustizia in condizioni di massimo disagio, con scarse risorse e carenze di organico che comportano un sovraccarico di lavoro, si vedono destinatarie di un testo sbagliato.

Ed è sbagliato perché nessuna categoria, nessun operatore di giustizia accetta questo ordinamento: né gli avvocati né i magistrati, né i cancellieri né gli ufficiali giudiziari, e soprattutto non lo accettano gli utenti di giustizia che da questa riforma non ricaveranno neanche un piccolissimo passo avanti per avere un processo celere e giusto (*Commenti dal Gruppo AN*).

Quando accade tutto ciò, se questi fedeli servitori dello Stato (*Commenti dal Gruppo FI*) che vogliono servire lo Stato senza le vacanze previste da questo emendamento, manifestano la preoccupazione...

PRESIDENTE. Per favore, il senatore Zancan ha titolo per parlare in un ambiente che non sia caratterizzato da questi ululati (*Applausi della senatrice Bonfietti*).

ZANCAN (*Verdi-U*). ... di non poter continuare a svolgere il proprio compito, e lo manifestano in quella forma estrema che è la protesta civile esercitata attraverso l'astensione dalle udienze, anziché fare facili ironie lei, signor Ministro, dovrebbe riflettere.

Allora lei, signor Ministro, dovrebbe riflettere, riflettere profondamente perché, mi creda, qui non si tratta della congiura di uno, dieci o cento, ma del parere di tutti, di tutti! Lei ha contro tutti i magistrati, tutti gli avvocati e gli operatori di giustizia italiani: lo comprende che cosa significa? E appena sarà approvato questo ordinamento avrà contro anche la stragrande maggioranza dei cittadini italiani! (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, naturalmente la comunicazione che ha dato il signor Ministro – anche per le valutazioni che autorevolmente ha espresso in questa sede – non può non incidere sul nostro dibattito. Cercherò quindi, soprattutto ora, di attenermi all'emendamento che è stato proposto dal collega Fassone, del quale condivido l'ispirazione e che chiedo di poter sottoscrivere.

Mi sembra una proposta ispirata al buon senso; il collega Fassone ha sollevato ed affrontato una questione di grande rilevanza e sono contento che lo abbia fatto pur nella sua cultura di magistrato parlamentare. Tale importante tema è quello della necessità e del desiderio per ogni persona di sperimentare dei modelli di attività all'interno delle diverse professioni.

Proprio qualche giorno fa, riferendomi a questo provvedimento, ho richiamato la necessità di tener conto anche delle acquisizioni che anche altre scienze, non soltanto le scienze giuridiche, hanno proposto, ad esempio le scienze della formazione, e il collega Fassone, forse non intenzionalmente, ha però colto un elemento importante del dibattito scientifico in ordine al rapporto tra formazione culturale e svolgimento della professione.

Tornerò su questo tema visto che abbiamo presentato l'emendamento 2.74 che lo affronta e che mi piacerebbe approfondire in questa sede. Non riprenderò quindi quella parte dell'intervento del senatore Fassone, che io condivido profondamente, per soffermarmi sulla opportunità assoluta – che mi permetto di sottoporre nuovamente all'attenzione del Ministro, il quale mi è sembrato cogliere il senso dell'intervento del collega Fassone – di garantire un po' più di efficacia alla dichiarazione che viene richiesta

all'aspirante magistrato, sotto pena di nullità della sua domanda, di indicare se intenda fare il pubblico ministero o il magistrato giudicante.

Questo perché abbiamo rilevato un'incongruenza tra la richiesta tassativa all'aspirante magistrato circa i suoi intendimenti per il futuro e la concreta disponibilità di posti. Non si comprende la ragione della nullità della domanda se non c'è una corrispondenza automatica tra la dichiarazione della propria «vocazione» e la disponibilità di posti.

Allora il tener conto, come chiedeva il collega Fassone, del fatto che un soggetto abbia una sua vocazione e predisposizione e che quest'ultima possa non essere soddisfatta, visto che in un determinato momento non c'è una adeguata disponibilità di posti, a mio avviso introduce nell'ordinamento giudiziario un briciolo di razionalità in più.

Quindi, quel magistrato non dovrà concorrere nuovamente per un posto nella funzione giudicante, ma quella sua richiesta verrà tenuta in conto per un certo numero di anni, come veniva detto. Credo che sia veramente incongruo dire di no ad un emendamento che è così carico di buon senso pragmatico ed organizzativo.

Dopo di che – mi rivolgo qui al signor Ministro – penso che se avessimo votato, come avevamo chiesto, per parti separate l'emendamento del Governo, quei punti, solo alcuni, su cui ci sarebbe stata una convergenza sarebbero usciti dal Parlamento più forti: avevamo infatti dichiarato che su alcune parti di quell'emendamento governativo l'opposizione era disposta a convergere. Il fatto di avere voluto votare, nel suo insieme, un complesso disarticolato ed eterogeneo di norme ha evidentemente portato l'opposizione, facendo una valutazione bilanciata, a votare contro. Ciò sicuramente ha dato meno forza ad alcune parti dell'emendamento governativo.

Non so quale collega abbia urlato «Viva il Parlamento!»: è un urlo che io condivido. Vorrei però che quell'urlo «Viva il Parlamento!» in questa sede echeggiasse sempre, a difesa delle prerogative di questo Parlamento, perché tre sono i poteri rispetto ai quali difendere l'autonomia ed il prestigio del Parlamento: uno è quello giudiziario e uno è il potere esecutivo.

Se noi sappiamo difendere il potere legislativo ed il suo prestigio di fronte agli altri due poteri, possiamo urlare «Viva il Parlamento!»; se invece pensiamo che questa autonomia debba essere galvanizzata rispetto ad un potere e venduta o sottomessa rispetto ad un altro, quell'urlo non ha alcun valore; ha semplicemente il significato, che purtroppo traspare in controluce in questo provvedimento, di una resa dei conti – lo ripeto – di alcuni magistrati politicamente orientati verso altri magistrati che si ritiene altrettanto politicamente orientati.

Una resa dei conti interna alla corporazione, a mio avviso, non giustifica il riferimento ai grandi valori costituzionali e non giustifica nemmeno che noi ci identifichiamo talmente in questa legge scritta da pensare che sia una legge del Parlamento.

Cari colleghi, noi votiamo per una legge che ci arriva dall'interno della magistratura: parliamoci chiaro! Non è una legge fatta dal Parlamento, che ci ha messo dentro tutte le sue competenze diversificate: gli

avvocati, gli ex magistrati, ma anche gli economisti, gli esperti di organizzazione, i professori universitari, i sociologi, i politologi. Non è questo, non ci abbiamo messo dentro le competenze del Parlamento! Questa riforma è stata scritta con una logica squisitamente ed esclusivamente da magistrati. Quindi, purtroppo, c'è poco da gridare «Viva il Parlamento!» (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, io credo di non poter più intervenire su questo emendamento perché è intervenuto prima di me il collega Fassone. Vorrei rimettere alla sua valutazione la richiesta da parte mia di poter replicare alle considerazioni del Ministro, che non riguardavano l'uno o l'altro emendamento, ma avevano invece carattere generale e credo non debbano rimanere senza una replica da parte nostra.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, l'emendamento 2.72 reca il suo nome come primo firmatario. Se lei volesse parlare in quel contesto, ci manterremmo nel più fermo rispetto della regola.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.71.

Verifica del numero legale

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Ci sono troppe luci accese da quella parte, Presidente.

PRESIDENTE. Ci sono effettivamente molte luci lì in alto. Invito gli assistenti parlamentari a salire e controllare.

BONFIETTI (*DS-U*). Controlliamo però anche quelli che votano!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.72.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 2.72 è abbastanza chiaro nelle sue intenzioni e nello spirito che lo anima. Questo spirito, evidentemente, è in contrasto con l'orientamento più volte manifestato dal Governo, che ha portato il Ministro ad esprimere parere contrario su altri emendamenti che andavano nella stessa direzione.

Si trattava di emendamenti fondati sul buonsenso, perché qui siamo di fronte al caso in cui, per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, il magistrato che ha presentato la domanda per il passaggio di funzioni non può ottenere l'accoglimento della sua domanda pur di fronte ad una previsione di legge che a ciò lo abiliterebbe. Si propone quindi la possibilità di un rinnovo della domanda, ma credo che il Ministro non sarà d'accordo, perché esprime parere contrario anche a proposte che si fondano sul mero buonsenso.

Detto questo, ringrazio il Presidente per il suggerimento cortese che mi ha dato indicandomi l'emendamento 2.72 come l'occasione che mi poteva offrire la possibilità di replicare al Ministro.

Le affermazioni del Ministro sono impegnative e proprio per questo non debbono – io credo – cadere nel silenzio. Il silenzio da parte nostra, anche se noi conosciamo il ministro Castelli, sembrerebbe quasi un consenso tacito alle parole che egli ha pronunciato. No! Da parte nostra, invece, c'è il più fermo dissenso.

Risponderò pacatamente al Ministro. Egli cita le dichiarazioni di un esponente dell'Associazione nazionale magistrati. Quelle dichiarazioni sono la manifestazione di un'opinione legittima, signor Ministro. Ella non ha ancora il potere di mettere il bavaglio a chicchessia, e tantomeno di mettere il bavaglio all'Associazione nazionale magistrati o ai suoi rappresentanti.

Le leggo, signor Ministro, il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

CASTAGNETTI (*FI*). Anche il Ministro!

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Ebbene, se qualcuno formula una valutazione critica su ciò che il Governo propone, o sulla indisponibilità del Governo ad accettare critiche, obiezioni e suggerimenti del Consiglio superiore della magistratura, della cultura giuridica italiana o dell'opposizione, checché ne dica il ministro Castelli la sua opinione è legittima e contribuisce utilmente al dibattito pubblico su questa legge in tema di ordinamento giudiziario che noi consideriamo una pessima legge.

Anche l'astensione dal servizio, ove sia decisa per iniziativa dell'Associazione nazionale magistrati, e dunque con riferimento a tutti coloro che accettano di condividere le valutazioni critiche di tale associazione, è una scelta del tutto legittima, signor Ministro.

Il Parlamento non è minacciato dalle opinioni, e non è minacciato dalla libertà di associazione. C'è un'antica diffidenza delle culture politiche autoritarie di questo Paese nei confronti dell'associazionismo dei magistrati, e forse anche questo spiega le invettive del ministro Castelli.

Esse sono fuori luogo. Il Parlamento si difende garantendo il confronto, garantendo la sua comunicazione con il Paese, garantendo il raccordo tra i partiti politici, i Gruppi parlamentari, gli eletti e le associazioni libere che vivono nel Paese. Guai ad una politica che neghi la libertà di associazione, guai ad una politica che imbavagli le opinioni critiche di opposizione rispetto alle scelte di un Governo che è già minoranza nel Paese! (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Per questo, caro signor Ministro, noi respingiamo le sue parole, le critichiamo vivamente e non siamo d'accordo con lei. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il mio intervento non avrà la puntualità e la coerenza degli interventi del senatore Fassone, lodato giustamente dal Ministro. Poiché il Ministro stesso ha ritenuto di poter svolgere un intervento che non aveva puntualità e coerenza con la materia che stavamo trattando, ma invece investiva aspetti più ampi e delicati della vita democratica del Paese, ritengo di poter, dopo il suo esempio, transigere anch'io alla puntualità e alla coerenza.

Le parole del Ministro sono obiettivamente pesanti, parole che per il loro significato risultano particolarmente gravi. Il Ministro, infatti, ritiene che protestare contro un atto legislativo adottato dal Parlamento significhi recare un *vulnus* alla sovranità parlamentare.

Ora questo obiettivamente non può essere e non è, signor Ministro. La sovranità del Parlamento rimane ed è assolutamente fuori luogo trarre da questo elemento uno spunto per incitare il Parlamento ad una maggiore determinazione nel perseguire la sua azione. È poi particolarmente grave che questo incitamento raccolga l'entusiastico assenso della maggioranza parlamentare.

È assolutamente evidente, infatti, che qualunque parte sociale, sia essa un'associazione personale, un'associazione sindacale, una componente sociale in senso ampio o una componente territoriale, è assolutamente legittimata a protestare nei confronti di un'azione legislativa del Parlamento.

Di fronte a questa protesta, il Parlamento dovrebbe essere sufficientemente accorto, e aggiungerei modesto, da domandarsi il perché di questa protesta e se la stessa non abbia un fondamento, perché la sovranità del Parlamento corrisponde alla funzione rappresentativa che lo stesso ha.

Il Parlamento deve cioè rappresentare il corpo sociale nel suo insieme, nella sua complessa articolazione. E quando il corpo sociale esprime in modo così compatto e in modo così diretto un dissenso nei confronti dell'azione del Parlamento, piuttosto che rispondere con alterigia e affermando la propria potestà, sarebbe utile che quel Parlamento si domandasse il perché di quella protesta, il perché di una protesta così compatta e così coerente nella sua espressione.

Guai se noi esprimessimo una condanna nei confronti di una protesta che è sempre stata portata avanti nell'ambito della legalità, con strumenti riconosciuti dalla nostra Costituzione!

Per questo io ritengo gravi le affermazioni del Ministro, ma più ancora l'ovazione con cui la maggioranza ha accolto quelle parole. E vorrei dire al signor Ministro che c'è un elemento che ci preoccupa particolarmente: non c'era alcun bisogno in questa sede, in questo momento, di questa puntualizzazione così cipigliosa.

Non ce n'era alcun bisogno. Proprio il fatto che lei abbia ritenuto di doverla fare getta un'ombra di sospetto e di inquietudine sull'azione legislativa di questo Parlamento. Le sue parole non soltanto erano fuori luogo, ma sono state tali da alimentare quel sospetto e quella protesta. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.72, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.74.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questo è l'emendamento cui ho accennato poco fa, che prevede che durante l'intera carriera del magistrato non siano consentiti più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa.

L'emendamento tiene conto di quella naturale inclinazione cui faceva riferimento prima il collega Fassone, il quale giustamente ha sottolineato come in tutte le trasmissioni televisive in cui cerchiamo di delineare il nostro scenario di società e di funzionamento del mercato del lavoro, continuiamo a predicare che ogni individuo deve pensare di svolgere nella sua vita, almeno dieci, o dodici attività diverse.

Stiamo cercando di costruire un'ideologia del cambiamento perenne dell'attività che svolgono gli individui nell'arco della loro vita, ma poi im-

provvisamente decidiamo che ci deve essere una figura, il pubblico ministero, che deve svolgere per decenni esattamente quell'attività e soltanto quell'attività.

Noi già ragioniamo all'interno di un medesimo ordine, quello giudiziario. Chiederei ai colleghi di ricordare che abbiamo deciso di elevare veramente molto, anche indebitamente, l'anno in cui andranno in pensione i magistrati. Stiamo quindi parlando di un'attività professionale che non dura trenta o quarant'anni, ma di più. Pensiamo così che un soggetto possa fare per mezzo secolo il pubblico ministero, possa fare per mezzo secolo l'accusa.

Quando ragioniamo su questo, se davvero ci ragioniamo, non possiamo che trarre sconcerto e sbigottimento ad immaginare che una persona formi per mezzo secolo la struttura della sua personalità esclusivamente nel sostenere l'accusa.

Credo che coloro che temono quel magistrato che comincia a portare progressivamente la sua professionalità verso approdi che mettono in discussione il suo equilibrio psicologico o psichico dovrebbero davvero riflettere sul fatto che stiamo creando le condizioni affinché egli magari passi quel colloquio psico-attitudinale che viene previsto, ma maturi attraverso la sua attività professionale le condizioni per cui, un colloquio fatto a settant'anni in realtà non ritrovi più le stesse condizioni di equilibrio che gli abbiamo richiesto all'inizio. Perché? Perché per mezzo secolo non ha fatto altro che rappresentare l'accusa!

Su questo dovremmo riflettere, dovremmo pensare che stiamo producendo, forse senza volerlo, ma per amore di polemica, qualcosa che non va, perché non stiamo pensando alle condizioni di funzionalità e di garanzia che hanno suggerito legittimamente una separazione delle funzioni. Ricordo che la separazione delle funzioni è nata pensando agli abusi che si possono verificare all'interno delle sedi giudiziarie, per cui colui che ha sostenuto l'accusa, ad un certo punto si trova a svolgere funzioni giudicanti.

Per questo è nata tale esigenza; ma se pensiamo di rispondere ad essa o di soddisfarla attraverso il percorso che delineiamo in questo provvedimento, andiamo nella direzione opposta. Mi scusi, signor Presidente, non sono né avvocato né magistrato, e sarebbe bene che sulle leggi che riguardano la giustizia non intervenissero soltanto i magistrati e gli avvocati.

Richiamo tutti ad un principio di realtà: pensate davvero che un individuo che fa il pubblico ministero per mezzo secolo alla fine possa rappresentare quel bisogno di equilibrio e di garanzie che ci ha portato a ragionare su questi temi alcuni anni fa? Io penso di no; penso che per amore di polemiche e di schieramento stiamo costruendo una carriera dalla quale, devo dire, ci scampi Iddio. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Zancan, se parla per trenta secondi.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, allora prenderò la parola domani mattina.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione dell'emendamento 2.74.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi scusi, se rinviando la votazione a domani mattina parlerò in quella sede, diversamente restringo il mio intervento e lo faccio adesso.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, il problema è che lei ha titolo per parlare per dieci minuti; sto cercando anche di tutelare il suo titolo a parlare. Se lei sta nei tempi, posso farla parlare, altrimenti devo prolungare la seduta.

ZANCAN (*Verdi-U*). Non siamo qui per fare ostruzionismo.

PRESIDENTE. Nessuno lo pensa; l'ho richiamata però al tempo perché vorrei darle i dieci minuti che le spettano.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, esprimerò in trenta secondi il mio pensiero.

Questa maggioranza e questo Governo, così attenti ai sondaggi, dovrebbero fare un sondaggio sulla desertificazione delle procure della Repubblica. Per questo infatti è opportuno che vi sia un doppio passaggio, perché tra l'altro rischiamo attraverso questa scelta, diciamo così, della funzione irreversibile di avere dei posti vacanti in quel ruolo assolutamente delicato di rispetto e di amministrazione dell'azione penale rappresentato dalle procure della Repubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 3 novembre 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 novembre 2004, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico (1262).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario (2457).

– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario (2629) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario (3103-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (3135) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,31*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legitti-

mità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera *a*), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei *test* di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i

magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera *c*), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente

sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l'avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,

cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera *g*), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo

grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l'ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-

mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati

nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materi e giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati

nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la

commissione comunichi gli esiti del concorso e l'ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l'esito delle valutazioni e l'ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l'incarico semidirettivo secondo l'ordine di graduatoria risultante all'esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l'anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l'anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo

grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h*) ed *i*) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l*), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m*) si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore

nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano at-

tribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule

didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera *g*), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera *t*), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato

con esito positivo l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera *p*); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera *o*), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *c*), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo in-

terno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)*, *u)* e *z)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f)* e *g)*, riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f)* e *g)*;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, de-

cadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal

magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera *b*); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera *r*), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a*), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la

Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al

comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonizione consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

- 6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- 7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- 8) la scarsa laboriosità, se abituale;
- 9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- 10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- 11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

- 1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
- 2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- 3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d)*;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d)*, numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione

al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d*), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonizione, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m*) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera *c)*. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera *e)* invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo

sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera *b*);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera *g)* del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera *m)*;

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h)*, numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelaramente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una

sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustifichino e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiarare inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indicati fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera *g)*, numeri 1) e 3), dalla lettera *h)*, numero 17), dalla lettera *i)*, numero 6), e dalla lettera *l)*, numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera *l)* del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *d)* ed *e)*, per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera *l)*, numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai

magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera *e*), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d*) ed *e*) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e)*, numeri 5), 6), 7) e 8), e,

se all'atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera *e*), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m*), numeri 5) e 8), e lettera *o*), e in via transitoria dalla lettera *m*), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall'articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai venti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*) numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo

prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

13. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

15. Dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dell'esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l'esercizio dell'azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

22. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal-

l'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

33. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l'anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2005, di cui euro 968.529 per l'anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l'anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000

per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere *l*), *m*) e *q*), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI DA 2.18 A 2.74

2.18

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.19

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Id. em. 2.18

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.20

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.18

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Id. em. 2.18

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/2

CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera a).

2.1000/3

MANZIONE

Id. em. 2.1000/2

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera a).

2.1000/35

CAVALLARO

Respinto

Alla lettera a), sostituire le parole da: «sostituire la lettera c)», fino alla fine della lettera a) con le seguenti: «sopprimere la lettera c)».

2.1000/4

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera b).

2.1000/36

CAVALLARO

Respinto

Alla lettera b), sostituire le parole da: «sostituire il numero 5)», fino alla fine della lettera b) con le seguenti: «sopprimere il numero 5)».

2.1000/5

CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 2.1000 alla lettera b), dopo le parole: «per titoli e di quelli per» inserire le seguenti: «titoli ed».

2.1000/6

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera c).

2.1000/7

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera d).

2.1000/8

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera e).

2.1000/9

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera f).

2.1000/10

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera g).

2.1000/11

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera h).

2.1000/12

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera i).

2.1000/13

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera l).

2.1000/14

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera m).

2.1000/15

MANZIONE

Ritirato

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera n).

2.1000/16

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera o).

2.1000/17

MANZIONE

Ritirato

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera p).

2.1000/18

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera q).*
_____**2.1000/19**

MANZIONE

Ritirato*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera r).*
_____**2.1000/20**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera s).*
_____**2.1000/20a**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera t).*
_____**2.1000/37**

CAVALLARO

Respinto*Alla lettera t), sostituire le parole da: «numero 1)», fino alla fine della lettera t) con le seguenti: «sopprimere il numero 1)».*
_____**2.1000/21**

CAVALLARO

Respinto*All'emendamento 2.1000 alla lettera t), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».*

2.1000/22

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera u).

2.1000/23

CAVALLARO

Respinto

All'emendamento 2.1000 alla lettera u), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.1000/24

MANZIONE

Ritirato

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera v).

2.1000/38

CAVALLARO

Respinto

Alla lettera v), sostituire le parole da: «numero 2)», fino alla fine della lettera v) con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».

2.1000/25

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera z).

2.1000/26

MANZIONE

Respinto

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera aa).

2.1000/27

MANZIONE

Ritirato*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera bb).*
_____**2.1000/28**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera cc).*
_____**2.1000/29**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera dd).*
_____**2.1000/1**

COMPAGNA, DEL PENNINO

Respinto*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera dd), inserire la seguente:
«dd-bis) Sopprimere i commi 9 e 10».*
_____**2.1000/30**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera ee).*
_____**2.1000/31**

MANZIONE

Respinto*All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera ff).*

2.1000/32

MANZIONE

Ritirato

All'emendamento 2.1000 sopprimere la lettera gg).

2.1000/33

MANZIONE

Ritirato

All'emendamento 2.1000 alla lettera gg), sopprimere le parole: «in ruolo e fuori ruolo».

2.1000/34

DALLA CHIESA

Ritirato

All'emendamento 2.1000 alla lettera gg), dopo le parole: «fuori ruolo» aggiungere le seguenti: «, purché non abbiano svolto e non svolgano incarichi politici o siano componenti di assemblee elettive».

2.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione.

b) Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.

c) Al comma 1, lettera *h*), al numero 17, sopprimere i numeri «7, 8, 9, 10».

d) Al comma 1, lettera *l*), numero 3.1), la parola: «40» è sostituita dalla parola: «30».

e) Al comma 1, lettera *l*), numero 3.2), la parola: «60» è sostituita dalla parola: «70».

f) Al comma 1, lettera *l*), numero 4.1), la parola: «40» è sostituita dalla parola: «30».

g) Al comma 1, lettera *l*), numero 4.2), la parola: «60» è sostituita dalla parola: «70».

h) Al comma 1, lettera *l*), numero 7.1), la parola: «60» è sostituita dalla parola: «70».

i) Al comma 1, lettera *l*), numero 7.2), la parola: «40» è sostituita dalla parola: «30».

l) Al comma 1, lettera *l*), numero 9.1), la parola: «60» è sostituita dalla parola: «70».

m) Al comma 1, lettera *l*), numero 9.2), la parola: «40» è sostituita dalla parola: «30».

n) Al comma 1, lettera *m*), numero 1), dopo le parole: «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione» inserire le parole: «qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado».

o) Al comma 1, lettera *m*), numero 2), dopo le parole: «dei consigli giudiziari» sopprimere le parole «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

p) Al comma 1, lettera *m*), numero 11) sopprimere le parole: «, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55,».

q) Al comma 1, lettera *r*) aggiungere infine le seguenti parole: «prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità».

r) Al comma 2, lettera *d*), sostituire le parole: «dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione» con le parole: «dei quali 7 mesi in un collegio giudicante, 3 mesi in un ufficio requirente di primo grado e 8 mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

s) Al comma 3, sopprimere la lettera *u*).

t) Al comma 7, lettera *b*), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «un anno».

u) Al comma 7, lettera *b*), numero 2), sostituire le parole: «due anni» ovunque ricorrano, con le parole: «un anno».

v) Al comma 7, lettera *e*), numero 2), dopo le parole: «il Ministro della giustizia» inserire le parole: «, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione,».

z) Al comma 7, lettera e), numero 6), dopo le parole: «Ministro della giustizia,» inserire le parole: «nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione,».

aa) Al comma 7, lettera e), numero 7), dopo le parole: «copia degli atti del procedimento» inserire le parole: «, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione,».

bb) Al comma 7, lettera e), numero 9), dopo le parole: «Ministro della giustizia» inserire le parole: «nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione,».

cc) Al comma 7, lettera f), numero 7), dopo le parole: «Ministro della giustizia,» inserire le parole: «nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione,».

dd) Al comma 8, lettera m) sopprimere il numero 4).

ee) Al comma 12, dopo le parole: «incarichi direttivi» sopprimere le parole: «e semidirettivi».

ff) Al comma 12, lettera a) dopo le parole: «primo grado» inserire le parole: «e di secondo grado».

gg) dopo il comma 48, inserire il seguente:

"48-bis. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 21, per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli".

2.22

CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, FASSONE, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.506

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del concorso di cui alla lettera a) numero 2)», con le seguenti: «dei concorsi di cui alla lettera a), di cui al comma 1».

2.507

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche», "fino alla fine della lettera.

2.23

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.24

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.25

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono stati già dichiarati non idonei per tre volte», con le seguenti: «abbiano sostenuto per due volte le prove scritte del concorso con esito sfavorevole».

2.508

SODANO Tommaso, MALABARBA

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che, dopo il tirocinio, i magistrati esercitino obbligatoriamente per tre anni la funzione giudicante in organi collegiali;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, previo parere motivato del consiglio giudiziario, ove vi sia una valutazione attitudinale favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, la eserciti per almeno otto anni;

d-quater) prevedere che, in caso di rigetto della domanda, questa possa essere riproposta non prima di tre anni;

d-quinquies) prevedere che il magistrato, decorso il periodo degli otto anni di esercizio della funzione scelta, possa comunque concorrere ad uffici della funzione diversa da quella esercitata, stabilendo che nel passaggio da una funzione all'altra sia destinato ad una sede di distretto di corte d'appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

2.26

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 15) con i seguenti:

«1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».

2.27

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.28

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).*

2.29

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).*

2.30

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).*

2.31

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).*

2.32

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 6).*

2.33

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Improponibile*Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).*

2.34

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il seguente:

«7) funzioni semidirittive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente: al medesimo comma, lettera h): sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni,»;

sostituire il numero 10 con il seguente:

«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;»;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

2.35

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 8).

2.36

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.37

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «e di primo grado elevato».

2.38

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.39

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2.40

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).

2.41

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.42

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.43 (testo corretto)

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno otto anni;

e-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

e-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura Penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato.».».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).

2.44

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

2.45

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.46

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)*Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

«f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)*, possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera *f-quater)* possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio superiore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera *f-ter)* i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di

qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dalla presente legge».

Conseguentemente, alla lettera q), numero 2), sopprimere le parole: «, numero 2), prima parte» e al numero 3), sopprimere le parole: «, numero 3)».

2.47

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

2.48

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.47

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).

2.49

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.50

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Improcedibile

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) che, dopo dieci anni dall'ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni giudicanti o requiranti di secondo grado, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti di secondo grado, maggiorato del 50 per cento;

3) che, dopo quindici anni dall'ingresso in magistratura, i magistrati possano essere legittimati a svolgere funzioni di legittimità, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per esame scritto e

per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti nelle funzioni di legittimità, maggiorato del 50 per cento;».

2.51

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il numero 2 della lettera f) come segue: «che, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado».

2.53

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 3 della lettera f).

2.54

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 3, della lettera f), come segue: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per esami, scritti e orali, possono essere svolte funzioni di legittimità».

2.56

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire la parole: «tre» con la seguente: «cinque».

2.57

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).*

2.58

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).*

2.59ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)***Al comma 1, sopprimere il numero 5) della lettera f).*

2.60ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,
RIPAMONTI**Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)***Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: «le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge», con le seguenti: «le modalità dei concorsi previsti dalla presente legge».*

2.61

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).*

2.62

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.61

Al comma 1, sopprimere il numero 6) della lettera f).

2.63

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.64

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.65

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

2.509

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici possano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comunque non potrà coincidere con quello individuato a norma dell'articolo 11 codice di procedura penale».

2.66

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».

2.67

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.510

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Id. em. 2.67

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.511

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «Al comma 1» a: «3),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

2.68

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

2.512

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri pos-

sano farlo con il concorso di cui all'articolo 2 con l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un distretto di Corte di appello diverso da quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non potrà coincidere con quello di cui all'articolo 11 del codice di procedura penale».

2.69

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.70

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.513

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Id. em. 2.70

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.514

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5).

2.71

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza necessità di ulteriori requisiti, per i tre anni successivi, con priorità su ogni altro richiedente che, rispetto all'interessato, abbia un'anzianità di servizio minore o non maggiore di tre anni;».

2.72

BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza altri oneri, per i tre anni successivi;».

2.73

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

2.74

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) non consentire più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, nel corso dell'intera carriera del magistrato».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296-B. Em. 2.1000/4, Manzione	197	196	001	052	143	099	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/36, Cavallaro	199	197	001	053	143	099	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/6, Manzione	201	199	001	052	146	100	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/7, Manzione	194	189	001	042	146	095	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/8, Manzione	193	190	002	044	144	096	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/9, Manzione	190	186	000	042	144	094	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/10, Manzione	185	180	001	041	138	091	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/11, Manzione	186	182	001	043	138	092	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/12, Manzione	188	186	001	044	141	094	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/13, Manzione	190	188	002	046	140	095	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/14, Manzione	195	192	001	048	143	097	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/16, Manzione	195	193	002	047	144	097	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0687 del 02-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/18, Manzione	188	185	001	043	141	093	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/20, Manzione	199	197	004	050	143	099	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/20a, Manzione	203	200	001	056	143	101	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/22, Manzione	196	193	001	049	143	097	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/25, Manzione	203	201	002	055	144	101	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/26, Manzione	203	201	001	053	147	101	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/28, Manzione	201	194	008	045	141	098	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/29, Manzione	212	210	010	013	187	106	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/30, Manzione	190	182	007	027	148	092	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000/31, Manzione	187	180	012	020	148	091	RESP.
23	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.1000 (testo corretto), Il Governo	211	210	006	146	058	106	APPR.
24	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.54, Zancan e altri	200	198	007	045	146	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3

Seduta N. 0687

del 02-11-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.63, Calvi e altri	194	190	005	040	145	096	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.64, Calvi e altri	194	192	004	043	145	097	RESP.
27	NOM.	DDL n. 1296-B. Prima parte em. 2.511, Sodano T. e Malabarba	189	186	003	043	140	094	RESP.
28	NOM.	DDL n. 1296-B. Em. 2.69, Dalla Chiesa e altri	186	181	003	039	139	091	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 1

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 2

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI																						
BRUTTI MASSIMO	F									F				F	F	F		F		C		
BRUTTI PAOLO	F		F	F		F											F			C		
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUDIN MILOS											F	F	F	F	F		F		F	C		
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
CALVI GUIDO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	C	R	R
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F		F			R	F	R		F	F	F		R	F	F	F	F	F	C	R	R
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F						C	F		F		F		F	F		F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C	M	M	C	C	C	C	C	M	C	M	C	C	C	C	C	C	C
CAVALLARO MARIO																	F	F	R	A		A
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C											C	C	C	C	C	C
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C			

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 3

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO														C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	R	A
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO		F	F				F					F		F	F	F	F	F	F	C		
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DATO CINZIA	F	F	F		F	F	F				F						F	F				
DEBENEDETTI FRANCO																	F	F		F		
DE CORATO RICCARDO	C			C	C								C		C				C		C	
DELL'UTRI MARCELLO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	A
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	R	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F	
DINI LAMBERTO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P						

[illegible]

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 6

Totale votazioni	28
------------------	----

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 7

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

[illegible]

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1										alla n° 22											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO																						
SAPORITO LEARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SODANO TOMMASO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F		F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SUDANO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		C		R
THALER HELGA																			A	A	A	A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C			C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				C	C	C
TONINI GIORGIO			F													F				C		
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO																						
TURRONI SAURO						F	R	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F			F

[illegible]

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 10

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ACCARINI MARIA.C						
AGGLIATI ANTONIO	F	C	C	C	C	C
AGNI SERGIO	F	C	C	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	C	C	C	C	C
AMATO GIULIANO					F	F
ANGIUS GAVINO		F	F	F		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA	A	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA		F	F	F		F
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	F	C	C	C	C	C
BARATELLA FABIO	C					
BARELLI PAOLO	F	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	A	A	A	A	A	A
BASSO MARCELLO		F	F	F		
BASTIANONI STEFANO					F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	C	C	C	C
BATTISTI ALESSANDRO						
BEDIN TINO						
BERGAMO UGO	F	C	C	C	C	C
BETTA MAURO	C	A	A	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO		C	C	C	C	C
BIANCONI LAURA	F	C	C	C	C	C
BISCARDINI ROBERTO	C					
BOBBIO LUIGI	F	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 11

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
BONFIETTI DARIA		F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	F	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	F				C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	C	C	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI		F	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO	C	F			F	
BRUTTI PAOLO						
BUCCIERO ETTORE	F	C	C	C		C
BUDIN MILOS		F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	F	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	F	C	C	C	C	C
CAMBURSANO RENATO	C					
CANTONI GIAMPIERO CARLO	M	M	M	M	M	M
CARRARA VALERIO	F	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	C	C	C		F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	C	C	C		
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	A	C	C	C	C
CAVALLARO MARIO					R	
CENTARO ROBERTO	F	C	C	C		
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	F	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F			C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	F					

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 12

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
COMINCIOLI ROMANO	F	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	F	C	C	C	C	C
CORRADO ANDREA	F	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C					
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	M	M	M	M	M	M
COZZOLINO CARMINE	F	C	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	C	F	F	F		
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	C	C	C	C	
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	F	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	C	F	R	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	F	C	C	C	C	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	C	F	F			
DANIELI PAOLO	F	C	C	C		C
DANZI CORRADO	F	C	C	C	C	C
DATO CINZIA	C	F	F			
DEBENEDETTI FRANCO						
DE CORATO RICCARDO		C			C	C
DELL'UTRI MARCELLO	F	C	C	C	C	C
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO	F	C	C	C	C	C
DEMASI VINCENZO	F	C	C	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	A	A	F	A		
DE PETRIS LOREDANA		F	F	F	F	F
DE RIGO WALTER	F	C	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	C	F	F	F		
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	F	F	F	F	F
DINI LAMBERTO						

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 13

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28						
	23	24	25	26	27	28	
D'IPPOLITO VITALE IDA	M	M	M	M	M	M	
DI SIENA PIERO MICHELE A.						F	
DONATI ANNA	C	F	F	F	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C	
FABBRI LUIGI	F	C	C	C	C	C	
FABRIS MAURO					F		
FALCIER LUCIANO	F	C	C	C	C	C	
FALOMI ANTONIO	C						
FASOLINO GAETANO	F	C	C	C	C	C	
FASSONE ELVIO	C	F	F	F	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	F	C	C	C	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	C	C	C	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	C	C	C	F	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE					C	C	
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M	P	P	
FLAMMIA ANGELO	C			F	F	F	
FLORINO MICHELE	F	C	C	C	C	C	
FORLANI ALESSANDRO		C	C	C	C	C	
FORMISANO ANIELLO							
FORTE MICHELE	F	C	C	C	C	C	
FRANCO PAOLO	F	C	C	C	C	C	
FRANCO VITTORIA	C	F	F	F	F		
GABURRO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	
GARRAFFA COSTANTINO	C	F	F	F	F	F	
GASBARRI MARIO	C				F	R	
GENTILE ANTONIO	F	C	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO		F	F	F		F	
GIRFATTI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	C	C	C	
GRECO MARIO	F	C	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI	F	C	C	C	C	C	

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 14

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28						
	23	24	25	26	27	28	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	C	C	C	C	C	
GRUOSSO VITO	C	F		F	F	F	
GUASTI VITTORIO	F	C	C	C	C	C	
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	
GUBETTI FURIO	F	C	C	C	C	C	
GUERZONI LUCIANO							
GUZZANTI PAOLO	F				C	C	
IANNUZZI RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	
IERVOLINO ANTONIO	F	C	C	C	C	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	C	C	C	C		
IOVENE ANTONIO	C	F	F	F	F	F	
IZZO COSIMO	F	C	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	F	C	C	C	C	C	
LABELLARTE GERARDO	C						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	
LAURO SALVATORE	F	C	C	C	C	C	
LEGNINI GIOVANNI	C	F		F	F	F	
LONGHI ALEANDRO					F		
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F		F	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	
MAGISTRELLI MARINA	C	F	F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	C	C	C			
MALAN LUCIO	F	C	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	C				F	R	
MANFREDI LUIGI	F	C	C	C	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	C	F	F	F			
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	C	C	C	C	C	
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	
MANZIONE ROBERTO	C	R	R	R	R	R	
MARANO SALVATORE		C	C	C	C		
MARINI CESARE	C						

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 15

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
MARINO LUIGI			F	F		
MARTONE FRANCESCO						F
MASCIONI GIUSEPPE	C				F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	C	C	C		
MEDURI RENATO	F	C	C	C	C	C
MELELEO SALVATORE	F	C	C	C	C	C
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
MICHELINI RENZO	A	A	A	F	F	F
MINARDO RICCARDO	F	C	C	C	C	C
MODICA LUCIANO	C					
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	C	C	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO						
MONTI CESARINO	F	C	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	C					
MONTINO ESTERINO			R			
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	F	F	F	F	F
MORO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C
MORRA CARMELO	F	C	C	C	C	C
MORSELLI STEFANO	F	C	C	C	C	C
MUGNAI FRANCO	F	C	C	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	F			
NANIA DOMENICO	F	C	C		C	C
NESSA PASQUALE	F	C	C	C	C	C
NIEDDU GIANNI	F	F	F			
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	C	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO	F	C	C	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE						
OGNIBENE LIBORIO	F	C	C	C	C	C
PACE LODOVICO	F	C	C	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO	C				F	
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 16

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
PASCARELLA GAETANO	C					
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C					
PASTORE ANDREA	F	C	C	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	F	C	C	C	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	F	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	C	C	C	C	C
PELLICINI PIERO		C	C	C	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C
PESSINA VITTORIO	F	C	C	C	C	C
PETERLINI OSKAR	A	A	A	A	A	A
PETRINI PIERLUIGI	C	F	F	F	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO			F	F		
PIANETTA ENRICO	F	C	C	C	C	C
PIATTI GIANCARLO						
PICCIONI LORENZO	F	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	C					
PIROVANO ETTORE	F	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	C			F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	F	C	C	C	C	C
PROVERA FIORELLO		C	C	C	C	
RAGNO SALVATORE	F	C	C	C	C	C
RIGHETTI FRANCO	M	M	M	M	M	M
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	F		F		
RIZZI ENRICO	F	C	C	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	F	C	C	C	C	C
ROTONDO ANTONIO	C	F	F	F		
RUVOLO GIUSEPPE	F	C	C	C		
SALERNO ROBERTO						

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 17

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28						
	23	24	25	26	27	28	
SALINI ROCCO	F	C	C	C	C	C	
SALZANO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	C	C	C	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO					C	C	
SAPORITO LEARCO	F	C	C	C	C	C	
SCARABOSIO ALDO	F	C	C	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	
SCOTTI LUIGI	F	C	C	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	
SERVELLO FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	F	C	C	C			
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	F	C	C	C	C	C	
SODANO TOMMASO	M	M	M	M	M	M	
SOLIANI ALBERTINA	C	F	F	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	C	C	C	
SUDANO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	
TAROLLI IVO	F	C	C	C	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	C	C	C	C	C	
TESSITORE FULVIO	C	F	F	F			
THALER HELGA	A	A	A	A	A	A	
TIRELLI FRANCESCO	F	C	C	C	C	C	
TOFANI ORESTE	F	C			C	C	
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	C			
TONINI GIORGIO	C	F	F	F	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	C		C	
TREDESE FLAVIO	F	C	C	C	C	C	
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	
TUNIS GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C	
TURCI LANFRANCO	C						
TURRONI SAURO	C	F	F	F	F	R	

Seduta N. 0687 del 02-11-2004 Pagina 18

Totale votazioni 28

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 28					
	23	24	25	26	27	28
ULIVI ROBERTO	F	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	C					
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	C	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	C	F		F	F	F
VICINI ANTONIO	C					
VILLONE MASSIMO	C	F	F	F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	C					
VIVIANI LUIGI	C	F	F		F	F
VIZZINI CARLO	F	C	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	C	F	F		F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	C	F			F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	F	C	C	C	C	C
ZICCONI GUIDO	F	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	C	C	C	C	C

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, con lettera in data 27 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2005 (n. 420).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 2 dicembre 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni in materia di diritto societario, nonché del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (n. 421).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alle Commissioni riunite 2^a e 6^a, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 1° gennaio 2005. La 1^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile affinché queste possano esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 22 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla proposta di nomina del Prof. Guido De Zordo a Presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 novembre 2004.

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dottori Antonino De Simone, Maurizio Fallace, Alfredo Giacomazzi, Gaetano Grimaldi, Laura Napoleone e Luciano Scala, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle attività produttive ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 ottobre 2002, la relazione in merito allo stato di applicazione delle disposizioni sulle licenze volontarie per l'esportazione di principi attivi coperti da certificati complementari di protezione, di cui all'articolo 3, commi 8-bis, *ter* e *quater*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (Atto n. 577).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la decima relazione sullo stato della montagna italiana per l'anno 2004 (*Doc. XCV*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a, alla 9^a e alla 13^a Commissione permanente.

Interpellanze

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Per sapere se e quali iniziative il Governo italiano intenda prendere perché, nel caso di elezione a presidente degli Stati Uniti del senatore democratico J. F. Kerry, in nome dei principi fondamentali del diritto internazionale, si impedisca l'attuazione del suo programma di ricercare, trovare, catturare e sommariamente uccidere Osama Bin Laden, ed optare invece, in caso di cattura, per regolari processi da parte dei giudici dei paesi in cui per suo mandato siano stati compiuti atti di terrorismo.

(2-00635)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

la riduzione della natalità sul territorio nazionale è da considerarsi un dato preoccupante per una serie di problematiche presenti e future già in altre occasioni evidenziate, e la crisi dell'istituto familiare è ormai un dato universalmente riconosciuto;

uno dei motivi è rappresentato dal problema di instabilità economica soprattutto nelle regioni meridionali ed è spesso all'origine della mancata concretizzazione di nuove famiglie e dello scioglimento di molte di esse;

soprattutto per le famiglie monoreddito e senza sufficiente reddito diventa impresa difficilissima poter allevare e sostenere la prole, in special modo nei primi anni di vita;

l'acquisto di latte artificiale crea notevole difficoltà ad un bilancio familiare molto spesso precario, che è aggravato dal costo eccessivo di questo prodotto, superiore del 60% rispetto ad altre nazioni europee;

tale alimento è indispensabile ed insostituibile in moltissime famiglie per l'alimentazione dei neonati,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'adozione, secondo la responsabile sensibilità etico-civile di uno Stato moderno, di tutti i provvedimenti necessari per intervenire sul costo eccessivo del latte artificiale, individuando e correggendo eventuali fattori di speculazione che possano sostenere un cartello commerciale precostituito e penalizzante nei confronti delle famiglie.

Ove mai non fosse possibile intervenire in tal senso, si chiede di sapere se non si intenda individuare almeno soluzioni giuridico-fiscali di detraibilità del costo sostenuto, in aggiunta al *bonus* per la nascita del secondo figlio, onde sollevare le famiglie monoreddito e quelle con grave instabilità di occupazione, con reddito basso e medio basso, da ulteriori sacrifici economici non sostenibili, anche per realizzare meccanismi di equità sociale.

(4-07592)

SALERNO. – *Ai Ministri delle attività produttive, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che bar e ristoranti torinesi non potranno esibire né in vetrina né sui *dehors* adesivi, etichette o bandierine con il logo di Torino 2006, nonché promuovere i propri prodotti con *dépliant* riproducenti alcuni dei simboli dei giochi olimpici;

che colossi internazionali – tra cui Mc Donald's, Coca Cola, General Electric, Kodak, Samsung, Panasonic, Visa, etc. – avrebbero complessivamente investito 150 milioni di euro nella manifestazione del 2006;

che anche altre aziende italiane avrebbero stipulato contratti di sponsorizzazione per un importo di 140 milioni (San Paolo, Tim, Fiat, Iveco, etc.);

che, tuttavia, soltanto Mc Donald's si sarebbe procurato l'esclusiva del settore ristorazione, con un contratto blindatissimo che parrebbe non lasciare spazio per interventi;

che, infine, parrebbe essere prassi consolidata da parte dei comitati organizzatori quella di stipulare contratti di sponsorizzazione vincolanti con colossi internazionali capaci di dettare regole e contratti blindati; ad Atene, infatti, come in altre Olimpiadi, Mc Donald's si procurò le medesime garanzie di esclusività;

rilevato che Mc Donald's in particolare si sarebbe aggiudicato la sponsorizzazione esclusiva del settore della ristorazione a Torino come in tutto il Piemonte, azzerando così di fatto la capacità di negozianti ed imprenditori locali di reagire e di competere in quei 15 giorni;

considerato che il Toroc e – parrebbe – la stessa amministrazione locale avrebbero preteso dai commercianti maggiore entusiasmo, impegno e presenza sul territorio per accogliere turisti, giornalisti e atleti e formare gli stessi con corsi di lingua;

ritenuto che sia di primaria importanza garantire massima pubblicità ai ristoratori impegnati durante i giochi, condividendo l'opportunità offerta dai giochi olimpici di mettere in ampia luce le peculiarità torinesi non soltanto di natura architettonica, ma anche quelle gastronomiche ed enogastronomiche di tutto il Piemonte in generale,

si chiede di sapere:

se la situazione sopra rappresentata corrisponda al vero e, in caso affermativo, se vi siano margini di manovra per garantire anche ai ristoratori ed imprenditori torinesi di lavorare durante i giochi senza dover subire l'egemonia dei colossi americani;

se siano state intraprese azioni anche a livello nazionale che possano certificare le attività di ristorazione in termini di qualità di servizio per ospiti internazionali (menù in due lingue, corsi di formazione per gli operatori, prezzi ben stabiliti e difficilmente modificabili), nonché garantire la promozione dei prodotti tipici piemontesi;

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere affinché venga dato il giusto riconoscimento ai prodotti gastronomici ed enogastronomici piemontesi, gravemente minacciati dall'avanzata di quelli dei colossi internazionali, che nulla hanno da condividere con le peculiarità tipiche regionali.

(4-07593)

MORO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

domenica 31 ottobre 2004 nella Regione Friuli-Venezia Giulia si sono avute condizioni meteorologiche caratterizzate da copiose piogge;

tali fenomeni rientrano nella normalità, tenuto conto della stagione e del periodo, che in Friuli viene definito «le montane da i sants», che sta a significare l'intensità e la durata del maltempo;

l'interrogante quel giorno ha percorso la strada statale n. 464, dall'abitato di Dignano fino a quello di Osoppo, in condizioni oltremodo difficili a causa della presenza di abbondante acqua nella sede stradale;

con grande disappunto lo stesso non ha visto alcun mezzo operativo in funzione, né la presenza di personale dell'ANAS, a fronte di un disagio che andava aumentando di minuto in minuto;

le esondazioni che hanno raggiunto il manto stradale sono state causate essenzialmente dalla mancata manutenzione dei fossi di deflusso delle acque, intasati da fogliame e detriti vari;

l'ANAS, nel caso specifico, non ha mostrato la stessa solerzia che pone, ad esempio, nella repressione delle infrazioni per la perdita di terriccio sul manto stradale al passaggio di mezzi agricoli;

considerando che:

a seguito di un colloquio telefonico con il responsabile di zona dell'ANAS all'interrogante è stato risposto che non era possibile intervenire in un giorno festivo e che i disagi erano generalizzati in tutta la zona colpita dal maltempo;

una risposta del genere, a giudizio dell'interrogante inaccettabile, denota una totale mancanza di sensibilità in una situazione di emergenza;

i danni derivanti dall'allagamento delle abitazioni e delle altre strutture e la totale congestione del traffico non sono ascrivibili soltanto alle avverse condizioni meteorologiche, ma soprattutto alla mancanza di manutenzione dei siti stradali,

l'interrogante chiede di sapere:

con quale frequenza vengano eseguiti i lavori di ordinaria manutenzione lungo le strade statali ed in modo particolare dei canali di scorrimento delle acque;

se esista una scala di misurazione del grado di pericolosità delle situazioni di emergenza e a chi competa la segnalazione di queste;

quali siano stati gli interventi eseguiti dall'ANAS lungo la strada statale n. 464 nella giornata di domenica 31 ottobre 2004 e a partire da che ora;

se sia stata operata una prima quantificazione dei danni;

se esistano effettive limitazioni per gli interventi nei giorni festivi ed in base a quale regolamentazione;

se l'ANAS, in situazioni del genere, abbia a disposizione fondi particolari per far fronte ai danni causati dal maltempo e, in caso positivo, a chi competano l'accertamento e la valutazione della congruità delle richieste.

(4-07594)

TURCI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 3-01577)

(4-07595)

BATTAFFARANO, MALABARBA, MONTAGNINO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – (Già 3-01750)

(4-07596)

LONGHI, FLAMMIA, DI GIROLAMO, MASCIONI, FALOMI, BAIO DOSSI, GASBARRI, BRUTTI Paolo, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro della salute.* – Considerato che:

su «L'Unità» del 1° novembre 2004 alle pagine 1 e 13 è apparso l'articolo «Palermo, se scioperi ti schedo», dove si afferma che un telegramma a firma di funzionari del Ministero della salute indirizzato alla Regione Sicilia ha attivato una circolare dell'«Assessorato regionale alla sanità, dipartimento regionale fondo sanitario assistenza sanitaria e ospedaliera igiene pubblica, servizio 1», a cui è seguito un atto di un altro ufficio, il «Dipartimento della gestione delle risorse umane, servizio dipartimentale stato giuridico U.O., stato matricolare e rilevazione presenza»; l'ufficio in questione sarebbe l'Ufficio del personale della AUSL 6 di Palermo;

dai documenti in possesso del giornale si rileva che un telegramma del 22 settembre 2004 del Ministero della salute chiede informazioni circa gli scioperi nel settore sanitario nel periodo compreso dal 28 settembre al 23 ottobre 2004. Vi è una richiesta di informazione su quattro punti: «il numero dei dipendenti assegnati, il numero degli assenti per sciopero, quello degli assenti per altri motivi, l'ammontare delle somme relative alle riduzioni delle retribuzioni»;

vengono allegati alcuni moduli, che una volta compilati dovranno essere trasmessi via fax alla Presidenza del Consiglio. Tra i moduli vi è anche una tabella intitolata «Scheda riepilogo nominativi», che serve a registrare un elenco dei singoli dipendenti che hanno scioperato, con tanto di numero di matricola, cognome e nome, qualifica, livello funzionale/profilo e ruolo,

si chiede di sapere:

se quanto esposto in premessa costituisca l'iniziativa di un funzionario troppo zelante o se si tratti di un'iniziativa del Ministero della salute o della Presidenza del Consiglio dei ministri;

se si tratti di un'indagine condotta solo a Palermo, in tutta la Sicilia o addirittura in tutta Italia;

se non si ritenga grave schedare chi ha aderito agli scioperi;

se e quali misure si intenda prendere perché certi atti antidemocratici non si perpetuino.

(4-07597)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Roccarainola, piccolo centro sito in provincia di Napoli, con deliberazione dell'8 ottobre 2004 ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 17/11/2002 con tutti gli atti annessi e connessi, concernente l'adozione del Piano regolatore generale del Comune di Roccarainola;

che in base ai dati e alle informazioni fornite all'interrogante la decisione consiliare dell'8/10/2004 celerebbe devianze dell'azione amministrativa finalizzate esclusivamente a favorire interessi di singoli a danno della collettività amministrata ed in particolare per consentire a taluni amministratori di ottenere vantaggi patrimoniali ed economici diretti o indiretti attraverso persone ai medesimi collegati;

che la conferma di tale scellerato patto associativo affaristico-criminale sarebbe facilmente ricavabile dalla consultazione delle pratiche giacenti agli atti del Comune di Roccarainola, di alcune delle quali di seguito si indicano gli estremi a titolo esemplificativo:

a) la n. 20 del 29/3/2002, presentata all'Ente per conto di terzi dall'attuale consigliere comunale nonché assessore Giuseppe Russo il quale, peraltro, secondo quanto risulta all'interrogante è proprietario occulto di un appezzamento di terreno interessato alle devianze amministrative denunciate;

b) la n. 42 del 5/8/2002, presentata all'Ente dall'attuale consigliere comunale Gaetano Ferraro;

c) la n. 45 del 7/8/2002, presentata all'Ente da Antonio Barbarino, padre dell'attuale consigliere comunale Silvestro Barbarino;

d) le nn. 46 e 47 del 7/8/2002, presentate all'Ente da Nicola Scotti, cognato dell'attuale consigliere comunale nonché assessore Arturo Scuotto;

e) la n. 48 del 7/8/2002, presentata da Angelina Gragnano, sorella dell'attuale responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Roccarainola, Arch. Pellegrino Gragnano;

f) la n. 75 del 14/10/2002, presentata all'Ente da Severino Miele, cugino dell'attuale Sindaco Antonio Miele;

che la conferma del surriferito clima di degenerazione amministrativa nel quale versa attualmente il Comune di Roccarainola è rilevabile anche dalla presenza agli atti dell'Ente delle:

1) progettazioni relative alle numerose licenze edilizie relative alle pratiche menzionate, nonché diverse «osservazioni» presentate all'Ente proprio dall'attuale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, che, guarda caso, è lo stesso soggetto che risulta essere l'estensore della proposta di deliberazione di revoca e annullamento della delibera consiliare di adozione del Piano regolatore generale;

2) numerose «osservazioni», come ad esempio la n. 27 del 30/1/2003, a firma di Domenico Della Croce, padre dell'attuale consigliere comunale, nonché assessore, Giuseppe Della Croce, nonché la n. 29 del 30/1/2003 e l'integrazione n. 42 del 31/1/2003, a firma rispettivamente di Antonio Barbarino, padre dell'attuale consigliere comunale Silvestro Barbarino, a firma di Nicola Scotti, cognato dell'attuale consigliere comunale, nonché assessore, Arturo Scuotto, a firma di Angelina Gragnano, sorella dell'attuale responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, arch. Pellegrino Gragnano; la n. 39 del 31/1/2003 a firma del sig. Severino Miele, cugino dell'attuale Sindaco Antonio Miele, la n. 40 del 31/1/2003 e la n. 41 del 31/1/2004, presentate dall'Arch. Pellegrino Gragnano per conto di terzi;

che i documenti menzionati costituiscono ad avviso dell'interrogante inconfutabili elementi dimostrativi delle devianze subite dall'azione amministrativa del Comune di Roccarainola, poiché palesemente indirizzate a vantaggio di stretti congiunti degli attuali amministratori e di personaggi collegati ad ambienti malavitosi e rilevano, peraltro, le condizioni di non legittimazione dell'Arch. Gragnano Pellegrino a chiedere la revoca o l'annullamento del Piano regolatore generale, così come ha invece fatto nelle sue proposte di deliberazioni al consiglio comunale del 17/9/2004 e dell'8/10/2004. L'Arch. Gragnano, infatti, è uno stretto congiunto di uno dei beneficiari delle procedure di annullamento del Piano regolatore generale (è fratello, come sopra detto, della signora Angelina Gragnano, che ha richiesto la concessione edilizia n. 48 del 7/8/2002);

che il comportamento assunto dagli amministratori di Roccarainola in merito alla revoca del Piano regolatore generale risulta in aperta violazione dell'art. 78 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

che le motivazioni addotte dall'Arch. Gragnano per proporre la revoca del Piano appaiono allo scrivente del tutto pretestuose ed infondate come, peraltro, si rileva dalla missiva redatta al riguardo dal Prof. Colombo, progettista del Piano regolatore generale di Roccarainola, agli atti del Comune;

che alcuni consiglieri comunali dell'attuale amministrazione o i loro stretti congiunti, al fine di non incorrere nel divieto posto dal citato art. 78 del decreto legislativo 267/2000, stanno provvedendo a vendere o donare fittiziamente, con contratti simulati a terzi, i loro terreni, per poi ottenere i consequenziali benefici non appena, a seguito della revoca del Piano regolatore generale, sarà ripristinata l'efficacia del vecchio piano di fabbricazione. In particolare i beneficiari risulteranno i proprietari dei terreni ex zona C e zona B, come è facilmente riscontrabile dalle richieste di concessioni edilizie presentate per Via Aldo Moro e Via Madonna del Pianto ed alcune progettate e firmate proprio dall'Arch. Gragnano. Inoltre, nelle ex zone C e B, guarda caso, hanno forti interessi proprio il Sindaco Antonio Miele, i consiglieri comunali Silvestro Barbarino, Gaetano Ferrara, Arturo Scuotto e Giuseppe Della Croce, nonché noti personaggi che nel corso della campagna elettorale, che ha portato all'elezione del sindaco Miele, avrebbero fatto convogliare con sistemi persuasivi, spesso intimidatori, molti voti a favore dell'attuale maggioranza;

che l'ombra del malaffare nella vicenda in questione riecheggia e fa ritornare di attualità i gravi episodi di aggressione e pestaggio verificatisi al culmine dell'ultima amministrazione politica. Ne è la riprova l'ingiustificato intervento dell'ex consigliere comunale Antonio Fusco, invitato dal Sindaco alla riunione indetta con nota del 28/9/2004. A tale riunione veniva invitato anche l'ex consigliere comunale Antonio Cirillo, personaggio molto chiacchierato poiché ritenuto di pessima condotta morale. Per meglio delineare la personalità di quest'ultimo basta citare il contenuto di una denuncia che risulterebbe essere stata inviata alla Procura della Repubblica di Nola, relativa al grave episodio di pestaggio verificatosi a danno dell'ex vice Sindaco Perna e voluta da ambienti criminali del

Nolano, secondo la quale Giovanni Napoletano, nel periodo successivo alle aggressioni, avrebbe fatto insistentemente i nomi dei consiglieri comunali Antonio Cirillo, Antonio Miele, Giuseppe Russo, Annibale Vetrano (questi ultimi tre rispettivamente oggi Sindaco e consiglieri comunali, nonché assessori) e in un’occasione anche del consigliere Antonio Fusco e del sig. Ferdinando Apicella che si nasconderebbero tutti dietro tutto questo;

che il sabotaggio del Piano regolatore generale appare inconfutabilmente parte di un disegno criminale dell’amministrazione De Simone iniziato nell’ultimo periodo, caratterizzato dal verificarsi di eventi e atti delinquenziali-camorristici. La vicenda parte da lontano, dall’aggressione fisica al vice sindaco Perna il 5 febbraio 2003, di chiaro stampo camorristico intimidatorio, finalizzato proprio ad impedire l’approvazione del Piano;

che solo grazie al coraggio dimostrato dal Commissario prefettizio, in carica fino a maggio 2004, aderendo alle sollecitazioni del Prefetto di Napoli, è stato possibile completare l’*iter* del Piano regolatore generale che, invece, oggi l’attuale amministrazione intende revocare;

che l’azione di bonifica e di ripristino della legalità attuata dal Commissario prefettizio risulta oggi gravemente compromessa dalla commistione affaristico-criminale posta in essere dagli attuali amministratori di Roccarainola con personaggi legati ad ambienti della criminalità organizzata del Nolano;

che l’ombra della camorra aleggia minacciosa sulla vita amministrativa del Comune di Roccarainola;

che la commistione di interessi criminali con interessi di soggetti devianti, inseriti nella pubblica amministrazione, pare avere raggiunto a Roccarainola livelli preoccupanti, come preoccupanti sono l’inerzia e il ritardo dell’Ente Provincia nella definizione delle procedure di approvazione del Piano regolatore generale trasmesso dal Commissario prefettizio di Roccarainola;

che l’articolo 15-*bis* della legge 55/90, oggi trasfuso nell’art. 143 del decreto legislativo 267/2000, sancisce lo scioglimento dei Consigli comunali all’emergere di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati. L’uso del termine «elementi» indica la volontà, contenuta nella legge, di ammettere il provvedimento di scioglimento sul presupposto della presenza di fatti avvaloranti il collegamento e il condizionamento anche al di fuori della pienezza probatoria. La norma, quindi, ha carattere essenzialmente preventivo, più che sanzionatorio, mirando ad eliminare le situazioni in cui obiettivamente – a prescindere, cioè, da ogni accertamento circa il grado di responsabilità individuale – l’esercizio del governo locale è sottoposto al pericolo di anomale interferenze rilevabili da ele-

menti indiziari che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità;

che la legge affida al Prefetto il compito dell'avvio del procedimento, della sua istruttoria e della formulazione della proposta di scioglimento;

che presso il Comune di Roccarainola appaiono essersi concretizzate le condizioni per l'applicazione della misura di rigore di cui alla normativa antimafia menzionata,

l'interrogante chiede di conoscere se risulti al Ministro:

che il Prefetto di Napoli intenda inviare una commissione di accesso presso il Comune di Roccarainola, per indagare sull'operato degli attuali amministratori in ordine agli atti di grave illegalità che caratterizzano l'azione amministrativa della Giunta capeggiata dal sindaco Antonio Miele, proponendone lo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 267/2000 e, nelle more, se non intenda valutare la possibilità di sospendere dalla carica gli stessi amministratori in via cautelare, soprattutto allo scopo di impedire il reiterarsi delle azioni delinquenti in atto che hanno come scopo principale quello di interrompere l'azione di ripristino della legalità avviata con efficacia dal Commissario prefettizio;

se i competenti organi di Polizia, in relazione ai fatti denunciati, intendano procedere ad inoltrare apposita informativa di reato a carico degli attuali amministratori di Roccarainola e a carico del responsabile dell'U.T.C, arch. Gragnano, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex art. 416-bis* del codice penale, di falso ideologico e falso materiale *ex artt. 476 e 479* del codice penale e di truffa ai sensi dell'art. 640 del codice penale, chiedendo all'Autorità giudiziaria procedente di valutare l'opportunità di disporre l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico degli stessi, al fine di evitare il reiterarsi delle attività delinquenti emerse.

(4-07598)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che Berke Bakiri, di 29 anni, cittadino della Costa d'Avorio in Italia dal 1997, sabato 30 ottobre 2004 posto «in libertà» dal Carcere di Saluzzo (Cuneo) a seguito di uno sconto consistente della pena a cinque anni comminatagli per spaccio di droga, è stato immediatamente inserito, per decisione della Questura di Cuneo, nel Centro di permanenza temporanea e assistenza di Modena, in attesa di essere espulso, in attuazione di una decisione in tal senso assunta nel 2000 dalla Questura di Vercelli;

posto che:

con il rimpatrio in Costa d'Avorio quasi certamente Berke Bakiri andrebbe incontro alla morte – come è accaduto mesi fa al padre e a due suoi familiari – poiché, come è noto, in quel Paese è in corso una guerra civile e la dittatura militare attualmente al potere perseguita con violenze ed uccisioni in particolare cittadini come Berke Bakiri, di etnia non ivoiriana;

i servizi assistenziali ed educativi e la Direzione del carcere di Saluzzo hanno in più circostanze, anche pubblicamente, certificato che con i comportamenti e le convinzioni, assunti e manifestate anche con concrete assunzioni di responsabilità, Berke Bakiri dimostra un autentico ravvedimento rispetto al suo passato di illegalità;

anche in seguito a ciò egli non solo ha potuto usufruire di uno sconto consistente della pena ma, durante la detenzione, di un permesso di lavoro all'esterno del carcere durante la detenzione, preferendo per il lavoro rinunciare alla scarcerazione anticipata a cui aveva diritto;

il caso di Berke Bakiri ha suscitato la solidarietà della Giunta e del Consiglio comunale di Savigliano (Cuneo), di esponenti del Consiglio regionale del Piemonte e di parlamentari, e una famiglia di Svigliano ha deciso di adottarlo mentre gli è stato offerto un contratto di lavoro,

si chiede di sapere, in considerazione del fatto che il rimpatrio può costare la vita a Berke Bakiri e che egli può invece inserirsi concretamente, con una famiglia ed un lavoro, nel tessuto sociale e civile con i comportamenti responsabili e costruttivi già dimostrati in tante circostanze, se non si ritenga di non procedere senz'altro alla sua espulsione rilasciandogli un permesso di soggiorno per protezione sociale e, in ogni caso, di consentirgli di presentare domanda di asilo politico.

(4-07599)

FLORINO, PELLICINI, SPECCHIA, MAGNALBÒ, COZZOLINO, MEDURI, BEVILACQUA, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con delibera n. 6131 del 13/12/2002 la Giunta Regionale della Campania approvava il «regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi»;

che con contemporanea delibera n. 6132 la Giunta Regionale approvava il «fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica», della quale a tutt'oggi, pur richiesta ai sensi della legge 241/90, non è stata resa nota la relazione istruttoria esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di assumere in Regione Campania circa 1000 persone, di cui circa 250 nuovi dirigenti;

che con immediati successivi provvedimenti dirigenziali, applicando il regolamento suddetto, vennero emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di 538 posti nella Regione Campania, compresi quelli per 158 «posti di dirigente»;

che avverso i predetti atti amministrativi, regolamento e bandi, numerosi dipendenti dell'Amministrazione ricorrevano al TAR della Campania per il loro annullamento;

che fra i motivi più radicali i ricorrenti censuravano la delibera di Giunta Regionale n. 6131 per assoluta incompetenza dell'organo ad emanarla, atteso che lo statuto della Regione Campania, tuttora vigente, assegna la potestà regolamentare al Consiglio Regionale e in nessun caso alla Giunta Regionale;

che nelle more del giudizio interveniva proprio sulla materia del contendere la sentenza n. 313/2003 della Corte Costituzionale, depositata il 21 ottobre 2003;

che la suprema Corte, definitivamente pronunciandosi sulla questione della potestà regolamentare sorta a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, stabiliva in modo inequivocabile che la caduta della riserva costituzionale sull'attribuzione non autorizzava in alcun modo l'interpretazione di un automatico trasferimento delle competenze regolamentari dal Consiglio Regionale alla Giunta Regionale;

che tale sentenza della Corte Costituzionale veniva adottata nella memoria conclusiva dei ricorrenti, che evidenziavano ancora una volta l'incompetenza assoluta della Giunta ad esercitare la potestà regolamentare e chiedevano conseguentemente l'annullamento della delibera e degli atti susseguenti;

che il TAR della Campania, con sentenza di merito del 5 agosto 2004, decideva di non dare applicazione alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale sostenendo testualmente: «Pertanto la Corte Costituzionale (sentenza n. 313/2003) ha ritenuto necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia statutaria. In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, la tesi che l'art.121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere esclusa» e, afferma il TAR della Campania, «ne deriva che, sino alla emanazione dei nuovi statuti regionali, l'esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni rimanga paralizzato, in quanto qualsiasi organo provveda alla loro adozione potrebbe essere incompetente, per cui la censura proposta porterebbe all'annullamento del provvedimento per incompetenza, senza poter dedurre l'indicazione dell'organo competente, con evidenti riflessi negativi in ordine allo stallo dell'attività amministrativa conseguente»; e ancora «il Collegio ribadisce le riserve espresse in ordine all'impossibilità di dedurre esattamente la spettanza della competenza all'uno o all'altro organo»;

che tali affermazioni sono a giudizio dell'interrogante assolutamente scandalose, visto che nella sentenza n. 313/2003, al punto 7.2, la Corte Costituzionale così statuisce: «Questa Corte, nell'ordinanza n. 87 del 2001, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio Regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa. Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che – stante la sua attinenza

ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione – tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione»;

che quindi il TAR deliberatamente attribuisce alla stessa Corte la determinazione di un «vuoto di normazione» che è assolutamente escluso dalla sentenza medesima dove, come si è visto, la Corte suprema si è invece premurata di confermare e precisare, proprio al fine di evitare ogni incertezza od equivoco, la vigenza delle norme statutarie fino a eventuale modifica;

che è assolutamente impensabile che un intero Collegio di una sezione del TAR non si sia accorto della precisa ed esplicita statuizione della Corte Costituzionale, visto anche che tale citazione testuale era riportata pedissequamente e con visibili richiami nella memoria difensiva dei ricorrenti;

che una tale macroscopica svista, che ha determinato una palese disapplicazione di una statuizione della Suprema Corte, non può essere giustificabile come una «distrazione» collettiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda appurare presso le Magistrature amministrativa e contabile le motivazioni che hanno indotto il Collegio a non applicare il chiaro contenuto della sentenza n.313/2003 della Corte Costituzionale;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno, per quanto di competenza, promuovere un'ispezione presso il TAR della Campania per verificare la regolarità e la coerenza dell'attività giudiziaria al fine di assicurare ai cittadini uniformità, imparzialità e trasparenza della giustizia amministrativa e la giusta tutela rispetto agli abusi e soprusi della Pubblica Amministrazione che opera a mezzo di atti illegittimi, motivo stesso di istituzione dei tribunali amministrativi;

se non si ritenga opportuno promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell'interesse dello Stato all'affermazione della correttezza dei rapporti tra gli organi giurisdizionali che si manifesta nel rispetto della gerarchia giurisprudenziale, anche a mezzo della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in sede di appello per l'annullamento del predetto regolamento, al fine di ristabilire la certezza del diritto nell'ordinamento giuridico.

(4-07600)

